

Percorsi di informazione ed approfondimento
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

IN QUESTO NUMERO

p.43 PREVIDENZA

INPS: novità contributive 2012

p.61 IMPIANTISTICA

Fotovoltaico integrato: aspetti tecnici e fiscali

p.70 AMBIENTE

Modelli 231 e reati ambientali

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **15 aprile 2012**

© 2012 **Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Sede legale e Amministrazione:

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione

Edilizia e PA de **Il Sole 24 ORE**

Tel. 06 3022.6353

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilssole24ore.com

Sommario

	pag.
NEWS	
Antincendio e prevenzione incendi – Lavoro, previdenza e professione – Appalti – Energia– Ambiente, suolo e territorio – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Rifiuti e bonifiche – Sicurezza ed igiene del lavoro	5
RASSEGNA NORMATIVA	
Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Lavoro, previdenza e professione – Ambiente, suolo e territorio – Energia – Catasto – Edilizia e urbanistica – Chimica e alimentare	21
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	
Ambiente, suolo e territorio – Edilizia e urbanistica – Appalti – Energia – Rifiuti e bonifiche – Sicurezza ed igiene del lavoro – Lavoro, previdenza e professione – Chimica e alimentare	29
APPROFONDIMENTI	
Lavoro, previdenza e professione	
L'INPS ILLUSTRRA LE NOVITÀ CONTRIBUTIVE DELL'ANNO 2012	
Luca Vichi, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 06.04.2012, n. 15 <i>L'Inps riepiloga le principali disposizioni in materia di contribuzione alla luce delle novità legislative emanate nel corso dell'anno 2012</i>	43
Appalti	
DURC E APPALTI PUBBLICI - DISCIPLINA NORMATIVA	
Danilo Papa, tratto da Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 01.04.2012, n. 3 (Il Punto) <i>Nel 2002 il Durc è stato inizialmente previsto quale Documento indispensabile ai fini dell'affidamento di appalti pubblici. In particolare, ai sensi dell'art. 2 del DI n. 210/2002 (legge n. 266/2002), è stato previsto che il Durc deve essere presentato dalle imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico "a pena di revoca dell'affidamento" nonché dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione "pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa". Nell'ambito degli appalti pubblici la disciplina di riferimento in materia di Durc è tuttavia contenuta nel Dlgs n. 163/ 2006, ossia nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.</i>	47
Impiantistica	
IMPIANTI - FOTVOLTAICO INTEGRATO: NORME TECNICHE E INCENTIVI FISCALI	
Angelo Pesce, Ivan Meo, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, aprile 2012, n. 904 <i>Fotovoltaico integrato: una tecnologia sempre più evoluta degli impianti fotovoltaici, nata per generare energia rinnovabile e abbattere i consumi e i costi dell'energia, che sta proseguendo il suo cammino di pari passo con il sistema di incentivazione previsto dal Governo italiano. Norme tecniche, incentivi fiscali e problematiche condominiali.</i>	61

Ambiente, suolo e territorio**MODELLI 231 E REATI AMBIENTALI: QUALI INTEGRAZIONI CON I SGA?**

Angelo Merlin, Fabio Iraldo, Vincenzo Ursino, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 10.04.2012, n. 7

L'estensione della responsabilità degli enti ad alcune specifiche tipologie di reati ambientali, introdotta dal D.Lgs. n. 121/2011, non ha indicato i criteri specifici per la redazione dei modelli di organizzazione e gestione. Questa mancanza di modelli di riferimento non dà la possibilità agli enti di implementare un modello organizzativo "a prova di giudice", nonostante i requisiti relativi ai "sistemi di gestione ambientale" - e più in generale quelli che attengono al percorso di una certificazione volontaria - così come espressi dalle norme di riferimento (regolamento EMAS e standard ISO 14001) racchiudano tutte le prerogative del "modello organizzativo 231", salvo alcune rilevanti eccezioni. Può essere quindi opportuno proporre linee di indirizzo che potrebbero, in presenza di un'attuazione rigorosa ed efficace dell'SGA in linea con le esigenze del "modello 231", indurre la giurisprudenza a ritenere che l'ente non si è discostato rispetto a quanto era ragionevole attendersi facesse per prevenire la commissione dei reati ambientali presupposto.

70

Energia**IMPIANTI FOTOVOLTAICI: L'ITER BUROCRATICO PER LA CONNESSIONE ALLA RETE**

Tratto da articolo di Cristina Timò, Massimo Monopoli, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 10.04.2012, n. 7

La realizzazione di un impianto produttivo affidabile è strettamente legata a una serie di caratteristiche tecniche e progettuali ben definite. Oltre alle scelte tecniche, è fondamentale evitare errori nella valutazione delle tempistiche, che porterebbero alla realizzazione dell'impianto troppo in anticipo rispetto alla data di allacciamento alla rete, ossia del giorno che, ai sensi del IV conto energia, coincide con l'entrata in esercizio e quindi con la data di inizio di erogazione dei contributi in conto energia. Un ruolo fondamentale nella definizione di questa tempistica è dovuta all'iter di connessione alla rete e alla gestione dei rapporti con il gestore di rete.

83

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi**DECRETO SEMPLIFICAZIONI: RISCOSSIONE E SANZIONI**

Antonio Iorio, Laura Ambrosi, Il Sole 24 ORE - Guida ai Controlli Fiscali, aprile 2012, n. 4

Il decreto "semplificazioni fiscali" ha previsto, da un lato, una serie di interventi a favore del contribuente, quali rateizzazioni più flessibili, limiti alle espropriazioni immobiliari e obblighi informativi a carico del Fisco e, dall'altro, un inasprimento delle sanzioni amministrative.

96

Sicurezza ed igiene del lavoro**SICUREZZA - SULLE ATTREZZATURE DI LAVORO IL NUOVO REGIME ABILITANTE PER UN UTILIZZO CORRETTO**

Mario Gallo, Il Sole 24 ore - Ambiente & Sicurezza, 10.04.2012, n. 7

In seguito all'accordo 21 dicembre 2011 inerente alla formazione dei lavoratori, dei preposti dei dirigenti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha emanato un altro accordo 22 febbraio 2012 sull'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché sulla regolamentazione dei percorsi formativi e sui possibili soggetti erogatori della stessa. L'obiettivo del nuovo provvedimento è, non solo la tutela degli stessi lavoratori adibiti all'uso di queste attrezzature, ma anche il garantire l'incolumità dei terzi presenti. Tuttavia, questo nuovo inquadramento potrebbe appesantire ulteriormente la gestione aziendale, anche soprattutto sotto il profilo dei costi.

101**Sicurezza ed igiene del lavoro****DAL MINISTERO DEL LAVORO IL PIANO DEI CONTROLLI 2012 PER LA DIFESA CONTRO IL NERO**

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 10.04.2012, n. 7

Da una attenta analisi della realtà economica e sociale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha predisposto un "Documento di programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno 2012" che terrà in considerazione anche la crisi economica (quindi, il rallentamento dell'attività imprenditoriale) che sta caratterizzando il periodo, che ha reso impossibile prescindere dalla scelta, già effettuata negli anni precedenti, di investire in "una azione di vigilanza fortemente selettiva e qualitativa, volta a realizzare un'effettiva tutela delle condizioni dei lavoratori". Lo scopo del documento è quello di contrastare i fenomeni di irregolarità emersi nei diversi ambiti locali, differenziando i controlli in particolare in funzione dell'impiego di lavoro nero, delle modalità di appalto, di subappalto e di distacco, della corretta qualificazione dei rapporti di lavoro ecc.

109**L'ESPERTO RISPONDE**

Antincendio e prevenzione incendi - Ambiente, suolo e territorio - Edilizia e urbanistica - Economia, fisco, agevolazioni e incentivi - Energia

118

News

Antincendio e prevenzione incendi

■ **Adeguamento antincendio strutture ricettive – piano straordinario biennale**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2012, concernente il Piano straordinario biennale per l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto ed esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (contenente la Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere).

Il piano decorre dalla data di entrata in vigore del decreto (trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 29 aprile) e contiene modalità e indicazioni per l'attuazione del programma di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi che gli enti e i privati responsabili delle strutture ricettive devono realizzare entro la scadenza del 31 dicembre 2013.

L'ammissione al piano consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività ai soli fini antincendi.

Gli enti e i privati responsabili dovranno presentare al Comando provinciale dei VV.F. territorialmente competente entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, domanda di ammissione al piano corredata dalla documentazione prevista dall'art. 2 comma 7 del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 (Nuovo regolamento di prevenzione incendi) attestante il possesso dei requisiti antincendio previsti dal successivo art. 5 del decreto in esame (misure integrative di gestione della sicurezza). La domanda deve inoltre contenere la richiesta di esame del progetto ed il programma delle attività per il completo adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi.

Il Comando, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di ammissione effettua i controlli per accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'art. 5 (misure integrative di gestione della sicurezza) e si esprime sull'ammissione al Piano e sulla conformità del progetto.

Una volta ammessi al piano e a conclusione dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, gli enti e i privati responsabili dovranno presentare istanza per il controllo e la verifica dell'avvenuto adempimento alle disposizioni previste dal piano stesso.

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, il Comando effettua i controlli con le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 (Nuovo regolamento di prevenzione incendi).

Qualora per sopravvenute esigenze si renda necessario apportare modifiche alle misure contenute nel progetto, gli enti e i privati responsabili dovranno presentare istanza di valutazione del progetto di variante, nel rispetto del termine di scadenza del Piano ai fini del completamento degli adeguamenti di prevenzione incendi.

(Avv. Pierpaolo Masciocchi)

■ **Ospedali fuori norma per l'antincendio**

Sanità. I problemi delle grandi strutture.

L'80% delle strutture ospedaliere con superficie superiore ai 550 metri quadrati non è in regola con le norme antincendio.

Il Dm 18 settembre 2002 che disciplinava le azioni da attuare per mettere in sicurezza gli immobili della sanità è rimasto sostanzialmente inascoltato. Il decreto dava tempo cinque anni (scaduti, quindi, nel 2007) per adeguarsi alla regola, ma quasi nessuna struttura ospedaliera interessata dalla norma ha provveduto a mettersi a norma.

Da qui la decisione presa dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 4 aprile scorso di redigere un piano straordinario. Il punto di base di questo piano è, prima di tutto, quello di salvare l'esistente. Pertanto, la relazione della Conferenza specifica che le strutture sanitarie che alla data di entrata in vigore del Dm 28 settembre 2002 avevano ottenuto dai Vigili del Fuoco l'approvazione del progetto antincendio devono essere messe in condizione di ultimare i lavori di adeguamento. Di conseguenza, vanno predisposte le necessarie coperture finanziarie per mettere in sicurezza i locali sanitari.

Un dettaglio non da poco, questo, visto che la Commissione Salute della Conferenza si è raccomandata di predisporre un "piano finanziario nazionale". Insomma, si capisce che il principale motivo/problema per il mancato adeguamento è sempre il deficit di cassa.

Ma in realtà è necessario anche un intervento legislativo che revisioni le regole tecniche per i piani antincendio: quelle in vigore adesso – spiegano i tecnici della Commissione – sono di difficile applicazione. Il provvedimento per ora è al tavolo della Conferenza Stato-Regioni per un ulteriore passaggio prima di intraprendere le "vie" del Governo.

(Tratto da articolo di Flavia Landolfi, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 11.04.2012, p. 24, sintesi redazionale)



Lavoro, previdenza e professioni

■ Pensioni e opzione della liquidazione con il sistema contributivo

Diramate le aliquote contributive medie, relative al periodo 2002-2011, da utilizzare per i soggetti che esercitano l'opzione per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo nell'anno 2012

Inps

Messaggio 4.4.2012, n. 6021

L'Istituto nazionale di previdenza sociale, nel messaggio 4 aprile 2012, n. 6021 di seguito pubblicato, ricorda che l'articolo 1 del decreto legge n. 158/2001, convertito dalla legge n. 248/2001, ha previsto che per quanto riguarda la determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995, il periodo di contribuzione precedente il decennio preso in considerazione per la determinazione del montante medio deve essere valutato per ciascun anno o frazione di anno, attraverso il rapporto tra l'aliquota contributiva in vigore in tale anno e l'aliquota media vigente nei dieci anni di calendario antecedenti quello in cui viene esercitata l'opzione.

Opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo

E' da ricordare che la facoltà di chiedere la liquidazione della pensione con il sistema di calcolo contributivo è concessa agli assicurati che hanno versato complessivamente almeno quindici (15) anni di contributi, di cui almeno cinque (5) versati nel sistema contributivo, cioè dal 1° gennaio 1996 in poi.

La materia è stata oggetto di continui interventi, che l'avevano resa abbastanza problematica e complessa.

Infatti, l'articolo 69, comma 6, ultimo periodo, della legge n. 388/2000, aveva stabilito che l'opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, non potesse essere esercitata prima del 1° gennaio 2003.

Successivamente, tale previsione era stata abrogata dall'articolo 1 del decreto legge n. 158 del 2001; inoltre, l'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 355/2001, fornendo l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge n. 335/1995, ha stabilito che la facoltà di opzione prevista da quest'ultima disposizione è concessa soltanto ai lavoratori "di cui al comma 12 dell'articolo 1 della legge n. 335/1995" e, specificatamente, agli assicurati che potevano far valere meno di diciotto (18) anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.

Da ciò è scaturito che i soggetti che avessero esercitato la facoltà di opzione entro il 1° ottobre 2001, potevano ottenere la pensione contributiva, sia che avessero più o meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

Invece, le domande presentate dal 2 ottobre 2001 in poi, da assicurati con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 non hanno trovato accoglimento e sono state respinte.

Di conseguenza, oggi possono esercitare l'opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo soltanto coloro che hanno meno di diciotto (18) anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995.

Le aliquote

L'aliquota contributiva media relativa al decennio 2002/2011, da utilizzare per i soggetti che presentano la richiesta di opzione nel corso dell'anno 2012, risulta essere la seguente e, in particolare:

- per il Fpld pari a 32,85%;
- per gli artigiani a 18,45%;
- per i commercianti a 18,69%;
- per i CD/CM a 20,25%.

(Aldo Forte, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 13.04.2012, n. 16)

■ **In 65mila senza lavoro e pensione**

Riforma delle pensioni. La polemica sui numeri. Dati ministeriali diversi dall'Inps – Fornero: "Valutiamo interventi per specifiche situazioni.

Il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, rende noti i risultati della ricognizione tecnica conclusa dal ministero con la Ragioneria dello Stato e l'Inps e, a sorpresa, conferma la stima fatta dal Governo sul numero (65mila) dei lavoratori che si trovano attualmente con un ammortizzatore sociale (quasi sempre la mobilità) e che matureranno i requisiti pensionistici entro i prossimi due anni. Per garantire a costoro il pensionamento con i vecchi requisiti (quelli precedenti alla riforma Monti-Fornero), quindi, è sufficiente copertura programmata dal decreto "Salva Italia" (DI 201/2011): 240 milioni per il 2013, 630 milioni per il 2014, 1,04 miliardi per il 2015, 1,2 miliardi per il 2016, 1 miliardo per il 2017, 610 milioni per il 2018 e 300 milioni per il 2019. "L'importo finanziario individuato dalla riforma delle pensioni, attuata dal decreto Salva-Italia, – dichiara la nota diffusa ieri dal ministero del Lavoro – è adeguato a corrispondere a tutte le esigenze senza dover ricorrere a risorse aggiuntive".

Riguardo a "specifiche situazioni", comunque, il ministro Fornero conferma che sta valutando un'ipotesi di intervento normativo per trovare "soluzioni che consentano ai lavoratori interessati da accordi collettivi stipulati in sede governativa entro il 2011, comunque beneficiari di ammortizzatori sociali finalizzati all'accompagnamento verso la pensione, di accedervi secondo le previgenti regole".

La nota del ministero non dice altro e non fa cenno alle altre possibili platee di lavoratori che a breve potrebbero trovarsi scoperti dal sussidio e senza ancora la pensione. A questo punto ci si attende che arrivi subito (e non entro il 30 giugno prossimo) il decreto interministeriale Lavoro/Economia che disciplini il pensionamento dei lavoratori attualmente in mobilità o che hanno aderito a un fondo di solidarietà.

In un secondo momento, poi, magari a fine anno insieme alla legge di stabilità, si potrà adottare una norma che regoli il pensionamento con i vecchi requisiti dei lavoratori che nel prossimo anno passeranno dalla cassa integrazione straordinaria o speciale alla mobilità. Circa il numero di questi lavoratori probabilmente ha visto giusto la stima fatta dall'Inps e presentata l'altro ieri in Parlamento dal direttore generale Mauro Nori: nei prossimi quattro anni tra esodati (coloro che hanno sottoscritto accordi individuali di esodo), lavoratori in mobilità, quelli inseriti in fondi di solidarietà e in altre situazioni simili, si arriva alle 130mila unità. A questi lavoratori si devono poi aggiungere i circa 1,4 milioni di titolari di prosecuzione volontaria (ma per costoro la garanzia del transito verso la pensione anticipata sarà molto selettiva).

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, bisognerà attendere le decisioni del Governo, ma non va dimenticato che la riforma Fornero prevede una clausola di salvaguardia che scatterà qualora non si dovessero trovare le risorse aggiuntive per il pensionamento dei lavoratori che hanno stipulato accordi individuali: un aumento delle aliquote contributive minori a carico delle imprese.

(Tratto da articolo di Davide Colombo, Marco Rogari, Il Sole 24 Ore, 13.04.2012, p. 12, sintesi redazionale)

■ Prorogato il bonus per il Sud

Viaggio nelle semplificazioni. Il lavoro. Fino a maggio 2013 contratti a tempo indeterminato con premio pari al 50% del salario.

L'articolo 59 del decreto Semplificazioni ha prorogato fino al maggio 2013 il bonus per le assunzioni agevolate al Sud. Quindi scadrà a maggio del prossimo anno il termine per le imprese per poter inserire nel proprio organico nuovi dipendenti e fruire così del bonus disposto dall'articolo 2 del DL 70/2011. Il bonus consiste in un incentivo ad innalzare i livelli occupazionali, tramite assunzioni a tempo indeterminato, nelle aree depresse, ossia nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Tuttavia, si sta ancora attendendo la distribuzione delle risorse, con l'accordo delle Regioni.

In sostanza, i datori di lavoro del Sud che entro il maggio 2013 incrementeranno il numero dei propri dipendenti a tempo indeterminato avranno, per ogni nuovo assunto, un credito d'imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione.

Il bonus, però, è concesso solo per le assunzioni dei lavoratori "svantaggiati", così definiti dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008. Tali lavoratori svantaggiati sono coloro che sono privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, i privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, gli over 50, coloro che vivono soli con una o più persone a carico, gli occupati in professioni o settori con un elevato tasso di disparità uomo-donna, i membri di minoranze nazionali. Nel caso di assunzioni di lavoratori "molto svantaggiati" (ossia coloro che sono senza impiego da almeno due anni), il credito d'imposta concesso come bonus sarà del 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all'assunzione. Le agevolazioni sono riconosciute anche per assunzioni a tempo parziale, in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

Il calcolo del bonus è fatto in base ad un criterio "incrementale", che stabilisce la misura dell'agevolazione spettante sulla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti l'assunzione. L'incremento dovrà essere al netto delle diminuzioni occupazionali realizzatesi in società controllate o collegate o facenti capo allo stesso soggetto.

Il diritto al bonus decade se il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è pari o inferiore a quello rilevato mediamente dei 12 mesi precedenti l'assunzione; se i posti di lavoro creati non durino minimo tre anni (due nelle piccole e medie imprese); se vengono accertate violazioni alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali siano state comminate sanzioni non inferiori ai 5mila euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e la sicurezza dei lavoratori; se sono stati emanati provvedimenti definitivi dalla magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

(Tratto da articolo di Alessandro Sacrestano, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 12.04.2012, p. 25, sintesi redazionale)

■ **Esodi, vertice al ministero**

Riforme e mercati. Le pensioni. Oggi dossier sotto esame – Mercegaglia: non aumentate il costo del lavoro.

E' sempre aperto per il Governo il problema dei cosiddetti esodati, ossia quei lavoratori che sono usciti dal mondo del lavoro grazie ad accordi individuali o collettivi di mobilità o uscita incentivata dall'azienda e che però, con il cambio dei requisiti per la pensione, rischiano di trovarsi negli anni a venire senza più lavoro e senza ancora la pensione.

Il decreto Salva-Italia ha previsto delle misure di salvaguardia per questi lavoratori esodati, ma il punto è che la platea di questi ultimi è molto più ampia delle 65mila unità ipotizzate dal decreto legge. Per questo motivo, continua il tavolo tecnico per verificare il numero esatto di tali lavoratori. Oggi è prevista una riunione tecnica tra ministero del Lavoro, Inps e Ragioneria dello Stato.

Il ministro Fornero ha assicurato che verrà trovata una soluzione entro il 30 giugno prossimo, data prevista dalla legge per il varo del decreto interministeriale che attiva la norma di salvaguardia. Visto che il numero degli esodati si aggirerà intorno alle 350mila unità, è assai probabile che si dovrà ricorrere ad un decreto legge per garantire maggiori coperture per la salvaguardia. Ed è anche molto probabile che nello stesso decreto si fissino anche i requisiti per definire il diritto al pensionamento secondo le vecchie regole.

Sul tema degli esodati è tornato ancora ieri il sottosegretario all'Economia, Gianfranco Polillo. Riguardo appunto alle risorse da trovare per salvaguardare l'alto numero di esodati, il sottosegretario ha dichiarato: "Se dovessimo risolvere oggi il problema bisognerebbe aumentare il deficit in una misura che non possiamo mantenerci. Ma se invece lo diluiamo nel tempo, senza togliere nulla a nessuno, si possono trovare soluzioni alternative per risolvere il problema". Per questo motivo, continua Polillo, "non c'è nulla di drammatico, si tratta solo di una tempesta in un bicchiere d'acqua".

Di ben altra idea sono tutte le parti coinvolte, anche le forse politiche che sostengono il Governo Monti. "Meno battute e più fatti" chiede Pierfrdinando Casini dell'Udc. Nel Pd, il capogruppo Franceschini invoca una soluzione "di buon senso" fra i partiti di maggioranza e il Governo.

Anche il leader di Confindustria, Emma Marcegaglia, fa sentire la sua voce, dicendosi preoccupata ("è un problema molto serio"). A preoccuparla sono le eventuali ricadute sulle imprese, sulle quali pende il rischio che venga scaricato il peso dei maggiori costi qualora il Governo non riesca trovare una via di uscita entro il 30 giugno. Per questo la Marcegaglia è categorica: "Se c'è un problema di questo tipo, lo Stato deve farvi fronte".

(Tratto da articolo di Nicola barone, Davide Colombo, Il Sole 24 Ore, 03.04.2012, p. 6, sintesi redazionale)

Appalti

■ **Immodificabilità delle offerte negli appalti pubblici**

Le offerte presentate dai concorrenti alle gare pubbliche sono immodificabili e sussiste il divieto per l'amministrazione di sottoporle ad operazioni manipolative in modo tale da renderle conformi alle previsioni della lex specialis.

Questa la decisione presa dalla terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 26 marzo 2012, n. 1699, in merito ad una gara, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l'affidamento di un servizio di gestione da parte di una azienda ospedaliera.

Nel caso di specie l'amministrazione aveva dapprima proceduto a stilare una graduatoria provvisoria, aggiudicando il servizio ad un'impresa, successivamente, accertasi di un evidente discrasia tra le offerte della prima e seconda classificata rispetto alle previsioni della lex specialis, che avevano provveduto ad indicare un costo di gestione per un servizio che invece doveva essere reso gratuitamente, aveva invitato le suddette imprese ad apportare le opportune modificazioni.

In primo grado i giudici amministrativi respingevano tuttavia il ricorso della terza classificata considerando legittimo l'operato della stazione appaltante.

La decisione dei giudici di Palazzo Spada, riformando la sentenza resa dal Tar, si basa su due importanti assunti:

- "il primo giudice, sulla base di una richiamata pronuncia del TAR per il Lazio di cui si è limitato a far applicazione, ha ritenuto versarsi nell'ipotesi di errore materiale facilmente riconoscibile, la cui correzione era doverosa e non comportante modifica dell'offerta, senza tener conto della violazione della disposizione di capitolato circa le modalità di presentazione dell'offerta, preordinata a garanzie sostanziali ed essenziali al proficuo svolgimento della gara, e che non sussisteva mero errore materiale, il quale, diversamente che nella specie, può ravvisarsi solo quando siano pacificamente desumibili dal restante contenuto dell'offerta e quindi consentano alla commissione di ricostruire la volontà dell'offerente mediante semplice operazione logico-matematica non implicate alcuna sostituzione o innovazione con conseguente non necessità di conferme.";

- "In altri termini, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non si è trattato di doverosa correzione di errore materiale caratterizzato da assoluta evidenza, emendabile con mera operazione matematica, bensì della riformulazione della stessa offerta per ricondurla a conformità rispetto alla lex specialis di gara.

Tanto non può ritenersi consentito, essendo ben noto il principio, pienamente condiviso dalla Sezione, secondo cui sussiste il divieto per l'amministrazione, sia a seguito di dichiarazioni correttive del partecipante, sia in conseguenza della sua attività interpretativa volta a riscontrare la reale volontà dell'offerente, di sottoporre l'offerta ad operazioni manipolative e di adattamento non previste nella lex specialis della procedura, restando altrimenti violata la par condicio dei concorrenti e l'affidamento da essi riposto nelle regole di gara per modulare la rispettiva offerta economica, nonché il principio di buon andamento dell'azione amministrativa in quanto la procedura ne risulterebbe caratterizzata da incertezze, oltretutto con evidente nocumento della trasparenza (cfr., in tal senso, Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2011 n. 1299, 17 maggio 2006 n. 2884 e 16 febbraio 2005 n. 491, richiamate dall'appellante).".

In conclusione, può aversi errore materiale, con conseguente possibilità del concorrente di apportare, su richiesta dall'amministrazione, le opportune modifiche, soltanto quando la volontà dell'offerente sia desumibile dagli altri elementi dell'offerta, senza che sia necessario operare alcun tipo di sostituzione o modificazione.

Nel caso in cui non sia ravvisabile alcun errore materiale non è consentito modificare l'offerta, pena la violazione del principio della par condicio tra i concorrenti.

(Commento a cura di Marco Porcu - Studio Legale Rusconi & Partners)

■ Per le gare anagrafe delle imprese

Viaggio nelle semplificazioni. Appalti. Banca dati sui requisiti finanziari e organizzativi.

L'articolo 20 del DL 5/2912 (legge 35/2012) ha stabilito dal 1° gennaio 2013 procedure di controllo più semplici per partecipare alle gare di appalto, e questo grazie all'utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e all'innalzamento del ruolo dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

In realtà, già il DLgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e la legge 106/2011 contenevano l'idea di far confluire in un'unica banca dati tutta la documentazione comprovante i requisiti di ogni impresa (generali, tecnico-organizzativi, economici-finanziari) necessari per poter partecipare alle gare d'appalto. Ma ora si è trovato, appunto nell'Autorità di vigilanza, l'organismo qualificato idoneo a custodire e controllare tali dati.

Gli articoli 42 e 48 del Codice degli appalti (come modificati dalla legge 106/2011) prevedono che le stazioni appaltanti inseriscano nella banca dati dei contratti pubblici le certificazioni attestanti le prestazioni effettuate da imprese in appalti, servizi e forniture negli ultimi tre anni. Queste certificazioni saranno indispensabili per le imprese per dimostrare la propria capacità tecnica e professionale e poter così partecipare a gare successive senza dover sottostare al previgente onere di produrre ogni volta la documentazione necessaria.

In questo modo sia per la stazioni appaltanti che per le imprese si riducono i costi e gli oneri amministrativi legati alla partecipazione e alla gestione delle procedure di gara: si utilizzerà un'unica certificazione invece di tante quanti sono gli appalti eseguiti. Si ridurrà anche il rischio di errori nell'assemblaggio e nella spedizione dei plichi (spesso enormi), si uniformerà la modulistica e, infine, potranno essere effettuate on line le verifiche dei requisiti generali, tecnici ed economici. Si otterrà una indubbia semplificazione delle procedure. I requisiti tecnico-organizzativi e quelli economico-finanziari saranno di due tipi: quelli corrispondenti alla banca dati e quelli che se ne discostano. Per il primo tipo basterà la certificazione della banca dati, mentre per i requisiti del secondo tipo, richiesti con motivata discrezionalità dalla stazione appaltante, provvederà la stazione stessa.

Valore aggiunto della novità è che con il ricorso alla banca dati nazionale finiranno anche le dispute sul "falso innocuo", cioè sulle dichiarazioni delle imprese che non corrispondono alla realtà (e che dovrebbero portare all'esclusione dalla gara), ma che non compromettono il corretto svolgimento della gara stessa. Soprattutto non saranno più le possibili disparità di trattamento che potevano accadere prima quando una stessa impresa partecipava a più gare contemporaneamente venendo ritenuta idonea da una stazione appaltante ma non da un'altra: il certificato unico prodotto dalla banca dati garantirà l'omogeneità di giudizio e porrà anche le basi per ulteriori criteri reputazionali. (Tratto da articolo di Guglielmo Saporito, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 13.04.2012, p. 26, sintesi redazionale)

Energia

■ **Energia: definizione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili**

Sulla G.U. n. 78 del 2 aprile 2012 è stato pubblicato il Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "**Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome (c.d. Burden Sharing)**" in attuazione a quanto previsto all'art. 37, comma 6 del D.Lgs. 28/2011 e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 167, della legge 244/2007.

Il Decreto individua e quantifica gli obiettivi intermedi e finali (riportati nella Tabella A all'art. 3) che ciascuna regione e provincia autonoma dovrà conseguire, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fissati nel PAN al 2020, in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo e definisce inoltre le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. Tali obiettivi sono resi vincolanti a partire dal 2016. La metodologia seguita per la ripartizione tra le regioni e le province autonome degli obiettivi intermedi e finali da conseguire è riportata negli allegati 1 e 2 del decreto.

Secondo quanto riportato dall'art. 4, regioni e province autonome dovranno perseguire gli obiettivi assegnati cercando innanzitutto di contenere i propri consumi finali lordi, attraverso lo sviluppo di modelli d'intervento per l'efficienza energetica e l'integrazione della programmazione in materia di fonti rinnovabili con quella relativa ad altri settori. In questo contesto le misure che dovranno essere attuate riguarderanno interventi nei trasporti pubblici locali, negli edifici e nelle utenze di regioni ed enti locali, per la riduzione del traffico urbano e dei consumi di energia elettrica nell'illuminazione pubblica nonché per l'implementazione di incentivi all'efficienza energetica.

Dovranno inoltre essere prese in considerazione misure tese a incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili nei limiti di cumulabilità fissate dalle norme nazionali e la realizzazione di reti di teleriscaldamento. Le iniziative predisposte dalla singola regione dovranno essere rese note al MSE, al MATM e alle altre regioni, con lo scopo di promuovere lo scambio e la valorizzazione delle esperienze e delle buone pratiche.

Al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi, il MSE dal 2013 provvederà, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla verifica, per ciascuna regione e provincia autonoma, della quota del consumo finale lordo di energia coperta da fonti rinnovabili con riferimento all'anno precedente. Inoltre, al fine di assicurare modalità coordinate e condivise di monitoraggio, il MSE istituirà, entro il 3 luglio, un apposito osservatorio con compiti di analisi, consultazione e confronto tecnico sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi regionali avvalendosi degli strumenti statistici sviluppati dal GSE.

L'osservatorio analizzerà di anno in anno il grado di raggiungimento degli obiettivi, l'eventuale scostamento e proporrà azioni ritenute idonee al superamento delle criticità.

Nelle regioni in cui, per accertata inerzia, non vengano raggiunti gli obiettivi assegnati e che non abbiano provveduto alla predisposizione dei provvedimenti necessari al loro raggiungimento nei sei mesi successivi all'infrazione, il MSE provvederà alla nomina di un commissario che si occuperà di coprire il deficit.

(Avv. Pierpaolo Masciocchi)

■ Piano d'azione per la sostenibilità ambientale nelle Pubbliche amministrazioni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente 7 marzo 2012 recante: ***"Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici – servizi di illuminazione e forza motrice – servizio di riscaldamento/raffrescamento"***.

Il Decreto è stato emanato in attuazione del D.L. 11 aprile 2008, n. 135 (*"Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione"*), che ha individuato 11 categorie di prodotti e servizi ed ha demandato al Ministero dell'Ambiente il potere di fissare i *"criteri ambientali minimi"* da indicare nei bandi di gara. Il piano è uno strumento di politica ambientale volontario, sulla base del quale le amministrazioni pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita.

L'allegato al Decreto contiene, oltre ad alcune indicazioni di carattere generale, i criteri ambientali minimi (operativi dal 28 marzo 2012) che le stazioni appaltanti pubbliche devono utilizzare nell'affidamento dei ***servizi di illuminazione e forza motrice*** e dei ***servizi di riscaldamento/raffrescamento*** (comprensivi dell'eventuale trattamento dell'aria e della fornitura di acqua calda sanitaria), **prevedendo tra le fonti energetiche rinnovabili anche la frazione biodegradabili dei rifiuti**.

I criteri ambientali minimi sono definiti nel rispetto del codice degli appalti pubblici con particolare riferimento all'art. 68 comma 1 "Specifiche tecniche" (che stabilisce che le specifiche tecniche *"ogniquale volta sia possibile, devono essere definite in modo da tenere conto [...] della tutela ambientale"*) ed alle norme sulla concorrenza. I criteri sono articolati in schede separate, relative ciascuna ad una tipologia di servizio.

Le stazioni appaltanti che intendono appaltare con un'unica gara sia il servizio di illuminazione/FM sia quello di riscaldamento/raffrescamento non devono fare altro che utilizzare contemporaneamente sia i criteri ambientali minimi contenuti nella scheda relativa ad un servizio sia quelli contenuti nella scheda relativa all'altro.

Oltre ai criteri ambientali, il documento contiene il richiamo alla principale normativa vigente ed alcune indicazioni di carattere generale per la preparazione e l'espletamento della gara d'appalto e per l'esecuzione del contratto.

Il documento tiene conto di due diverse situazioni (caso A e caso B):

- **Caso A:** La stazione appaltante pubblica non dispone di dati e informazioni, sugli impianti e gli edifici che utilizzano, sufficienti a stabilirne la conformità alle leggi vigenti ed i livelli di prestazione energetica ed a consentire la valutazione tecnico-economica di interventi di riduzione dei consumi di energia e più in generale degli impatti ambientali. In questo caso l'applicazione dei criteri descritti nelle schede 5.1 (servizio di illuminazione e FM) e 5.3 (servizio di riscaldamento/raffrescamento) consente alla stazione appaltante di acquisire le informazioni necessarie ad avviare un percorso che la porti a definire correttamente le modalità di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici.
- **Caso B:** La stazione appaltante pubblica dispone già di diagnosi e certificazioni energetiche degli impianti e degli edifici e la procedura d'appalto è finalizzata a stipulare un contratto servizio energia o un contratto servizio energia plus. In tal caso la stazione appaltante utilizza i criteri definiti nelle schede 5.2 e 5.4, rispettivamente per i servizi di illuminazione e FM e di riscaldamento/raffrescamento. La durata del contratto sarà tale da consentire all'appaltatore di realizzare gli interventi necessari alla riduzione degli impatti ambientali.

Sul sito del MATTM (www.minambiente.it, sezione "argomenti", link GPP-acquisti verdi) è disponibile la Relazione di accompagnamento al documento "Criteri ambientali per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici". La relazione consente di approfondire i principali aspetti metodologici, tecnici e normativi dei criteri ambientali minimi, fornendo ulteriori indicazioni sul quadro di riferimento (sia a livello europeo che nazionale), sul metodo e la procedura seguiti e sulle fonti e i riferimenti normativi.

(Avv. Pierpaolo Masciocchi)

■ Via libera ai decreti sulle rinnovabili

A regime ci sarà un incremento di tre miliardi di euro l'anno: da nove si passerà a dodici

Il Governo chiude il cerchio sulle rinnovabili ridisegnando il sistema degli incentivi nel segno di un efficientamento dei costi e di un allineamento ai livelli europei. Una filosofia che, nei due schemi di decreti attuativi varati ieri dal ministero dello Sviluppo, di concerto con Ambiente e Politiche agricole, si traduce in un incremento, a regime, di 3 miliardi di euro l'anno per gli aiuti destinati alle fonti verdi. Dai 9 miliardi attuali si passerà dunque a 12 miliardi con un impegno complessivo, nei 15-20 anni di durata degli incentivi, di ulteriori 60 miliardi che vanno ad aggiungersi agli attuali 170 miliardi di euro di costo cumulativo delle rinnovabili da qui alla scadenza degli ultimi aiuti. Se il quadro delineato dal precedente esecutivo non fosse stato modificato, l'incremento sarebbe stato invece di 6 miliardi di euro.

Il contenimento, secondo la stima elaborata dai tecnici dello Sviluppo, sarà quindi del 35% per il fotovoltaico e del 10-15% per le altre rinnovabili (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas). «Se avessimo tagliato oltre quello che è stato fatto – ha spiegato ieri il ministro Corrado Passera – si sarebbe oggettivamente prodotto un netto svantaggio per l'economia». L'intervento di razionalizzazione, ha chiarito quindi il titolare dell'Ambiente, Corrado Clini, «non modifica solo la struttura dei costi ma cambia anche quella dell'offerta di elettricità privilegiando forme di generazione che puntano a un sistema distribuito». L'obiettivo dell'esecutivo, però, è anche un altro. «Vogliamo valorizzare – ha precisato Mario Catania, ministro dell'Agricoltura – la filiera economica italiana».

Efficientamento delle risorse, quindi, e superamento degli obiettivi Ue al 2020 (dal 26% al 32-35% del consumo nel settore elettrico). Senza gravare troppo sulla bolletta degli italiani. «L'effetto – ha assicurato Passera – sarà molto graduale». E, attraverso gli schemi di decreti attuativi – ora all'esame della Conferenza Stato-Regioni e dell'Autorità dell'energia (ci vorrà un mese, spiegano i tecnici del Mse, per chiudere) – si dovrebbe ottenere una riduzione di spesa di 3 miliardi di euro l'anno rispetto al costo inerziale derivante dal precedente regime.

Per il settore del non fotovoltaico, il quadro delineato ieri – che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013 – fissa una crescita degli incentivi fino a 5,5 miliardi di euro l'anno (rispetto agli attuali 3,5 miliardi) e la successiva stabilizzazione entro il 2020. Sono poi previsti precisi meccanismi per contingentare la potenza annua installata: un sistema di aste competitive per gli impianti superiori ai 5MW (20MW per idro e geo), registri di prenotazione per gli impianti compresi tra 50-5mila kW e accesso libero alle tariffe incentivanti per quelli al di sotto.

Passando al fotovoltaico, nello schema del quinto conto energia - che entrerà in vigore al superamento della soglia di 6 miliardi di incentivi (previsto tra luglio e ottobre prossimi) - viene confermato il tetto dei 500 milioni di euro annui per i nuovi aiuti al settore. Una riduzione significativa rispetto al quarto conto energia, in vigore da appena un anno, che stabiliva fino alla fine del 2012 stanziamenti per 810 milioni di euro solo per i grandi impianti senza alcun limite di spesa complessiva per le installazioni di dimensioni medio-piccole. Per governare la potenza annua installata (2-3mila MW l'anno) e per dosare meglio le risorse, ci sarà un registro obbligatorio per gli impianti superiori ai 12 kW, mentre al di sotto di questa soglia gli impianti saranno liberi di accedere all'incentivo dopo l'entrata in esercizio (il quantitativo di risorse assegnato in questa categoria verrà detratto dal contingente a registro nell'anno successivo). Quanto ai criteri per accedere al registro, in pole position ci saranno gli impianti su edifici dotati del miglior attestato energetico. Subito dopo quelli ubicati in siti contaminati, in discariche esaurite e in aree di pertinenza. Terza posizione poi per i piccoli impianti di aziende agricole. E ancora, spazio a quelli realizzati dalle amministrazioni dei Comuni con meno di 5mila abitanti.

Imprese soddisfatte a metà. «Promuovo la filosofia generale dei due schemi di decreti ministeriali – ha spiegato Claudio Andrea Gemme, presidente di Confindustria Anie - perché si parla di un Piano energetico nazionale che, guardando agli obiettivi europei del 20-20-20, assegna al settore elettrico uno spazio importante». Sul fotovoltaico, però, il giudizio è negativo. «Mi sarebbe piaciuto un maggior approfondimento sugli incentivi che tenesse conto anche di come stati finora utilizzati e non mi convince l'eccessiva burocratizzazione fissata dall'iscrizione al registro per gli impianti sopra i 12 kW. Così si scoraggiano ulteriori investimenti».

IL PIANO DI RWE

1,5 miliardi

L'investimento 2008-2013

Rwe Innogy aveva previsto un maxinvestimento in Italia da 1,5miliardi di euro per 40 progetti

960

I megawatt da installare

La potenza totale prevista tra centrali a biomassa e parchi eolici da installare per il 40% sulle Isole, il 55% al Sud e il 5% nel resto del Paese

400 milioni

Gli investimenti dirottati

Romania, Polonia e Mare del Nord sono tra i destinatari degli investimenti finora dirottati fuori dall'Italia da Rwe Innogy per via dell'incertezza del quadro normativo italiano

(Tratto da articolo di Celestina Dominelli, Il Sole 24 Ore – Quotidiano, 12.04.2012, p.39)

 **Ambiente, suolo e territorio****■ Contributo ambientale Conai: formule agevolate riservate agli imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di particolari circuiti.**

Delibera CdA Conai del 21 marzo 2012.

Alla luce degli approfondimenti svolti con l'ausilio di Associazioni imprenditoriali di categoria e di aziende operanti nel settore degli imballaggi riutilizzabili, il Consiglio di Amministrazione del Conai, con delibera del 21 marzo scorso:

- ha confermato il requisito di non assoggettabilità a Contributo ambientale per gli imballaggi impiegati nell'ambito di un ciclo produttivo o rete commerciale;
- ha introdotto una particolare formula di assoggettamento a Contributo ambientale per gli imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale.

Quanto sopra, sulla base delle prerogative e competenze riservate al Consiglio di Amministrazione Conai dal 5° comma dell'art. 14 dello Statuto e nell'ambito del processo di semplificazioni ed agevolazioni a vantaggio dell'intero sistema consortile.

1) Imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di un ciclo produttivo o rete commerciale (non assoggettamento a C.a.C.)

Conai, fin dall'avvio del sistema consortile, ha escluso dall'applicazione del Contributo ambientale gli imballaggi riutilizzabili impiegati all'interno di un ciclo produttivo per movimentare prodotti internamente alle aziende e non per contenere beni destinati alla vendita. Si tratta, in particolare, di imballaggi riutilizzabili, strutturalmente concepiti per un uso generalmente pluriennale (secondo le casistiche più ricorrenti riscontrate: casse di varie dimensioni in plastica e pallets in legno o plastica) adibiti alla movimentazione di merci (dalle materie prime ai prodotti finiti) nell'ambito di un sito produttivo/logistico, inteso come stabilimento industriale o polo logistico. Con la citata delibera del 21 marzo scorso, il Consiglio di Amministrazione Conai ha inteso confermare il requisito di non assoggettabilità a Contributo ambientale per gli imballaggi riutilizzabili impiegati all'interno di un "ciclo produttivo" o "circuito commerciale" "chiuso" e "controllato", ferma restando la loro natura di imballaggio, atteso che gli stessi articoli sono adibiti e reimpiegati per il trasporto di merci (dalle materie prime ai prodotti finiti). Nel contempo, il Consiglio di amministrazione ha precisato che per utilizzo in un "ciclo produttivo" o "circuito commerciale" deve intendersi l'impiego di un imballaggio riutilizzabile:

- a) sia – come da prassi vigente - nell'ambito di uno stesso stabilimento industriale o di un medesimo polo logistico (appartenenti allo stesso soggetto giuridico);
- b) sia – per il futuro - tra più unità locali (siti produttivi, poli logistici, punti vendita) appartenenti allo stesso soggetto giuridico o al medesimo gruppo/rete industriale o commerciale.

2) Imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di circuiti particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale (assoggettamento a C.a.C. a fine vita dell'imballaggio).

Per gli imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione puntualmente controllati, certificati/verificabili (tipo noleggio o mediante analoghe forme commerciali con trasferimenti a titolo non traslativo della proprietà), il Consiglio di amministrazione Conai, ha altresì deliberato, **con decorrenza 1° aprile 2012:**

- l'applicazione del Contributo ambientale Conai nel momento in cui l'imballaggio, facente parte dell'intero parco circolante, termina effettivamente il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori dal circuito. Ne consegue che, il proprietario dell'imballaggio riutilizzabile non deve versare il Contributo ambientale al Conai (al momento dell'immissione al consumo) o al fornitore (che effettua la prima cessione), ma si impegna a dichiararlo e versarlo in seguito direttamente al Conai;
- la dichiarazione e il versamento dovranno comprendere anche gli imballaggi smaltiti o riciclati a proprie spese, qualora lo stesso proprietario non sia in grado di documentare idoneamente l'impiego della materia prima (ottenuta dal riciclo degli imballaggi) per la produzione di altri imballaggi reimmessi nello stesso circuito.

Per evitare fenomeni di evasione o elusione di contributo ambientale con contestuale rischio di sleale concorrenza tra operatori dello stesso settore, il Consiglio ha ravvisato l'opportunità di concedere tali formule agevolative ai soggetti che siano effettivamente in grado di tracciare puntualmente gli imballaggi facenti parte del parco circolante.

Il Consiglio di Amministrazione Conai, infine, ha confermato l'intenzione di estendere la formula premiante di applicazione del contributo ambientale (sub 1) anche ad altri sistemi nei quali gli imballaggi sono comunque reimpiegati in circuiti chiusi ma con una filiera che coinvolge un numero di soggetti (dal produttore dell'imballaggio al consumatore finale, come nel caso dei sistemi di restituzione diffusi nel settore della distribuzione di bevande) in genere superiore a quelli che utilizzano circuiti del tipo sopra esaminati e per i quali sussistono maggiori difficoltà a monitorare/tracciare puntualmente il parco circolante degli imballaggi.

(Avv. Pierpaolo Masciocchi)



Economia, fisco, agevolazioni ed incentivi

■ Niente Imu in montagna

Agricoltura. L'esenzione per gli immobili strumentali in un emendamento del Governo al DI fiscale. Sui terreni gravano ancora imposte sui redditi e addizionali.

Per il decreto legge fiscale 16/2012 è stato presentato un emendamento governativo (quindi con forte probabilità di passare nella legge definitiva) relativo ai fabbricati rurali strumentali. L'emendamento prevede l'esenzione dall'Imu per i fabbricati rurali strumentali (ricovero di animali, protezione delle piante, magazzini, depositi, ecc.) ubicati nei territori montani e parzialmente montani.

In un precedente emendamento l'esenzione era prevista per i fabbricati posti a più di mille metri di altezza. La nuova disposizione, invece, fa riferimento ai territori montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica. L'emendamento demanda ad un decreto ministeriale il compito di individuare i Comuni nei quali spetta l'esenzione, sulla base dell'altitudine del Comune registrata negli elenchi Istat e sulla base anche della redditività dei fabbricati stesi.

Nell'emendamento, però, si chiarisce che gli immobili esenti da Imu continueranno ad essere soggetti alle imposte sui redditi e alle relative addizionali. La misura dovrebbe riguardare appunto solo i terreni montani, in quanto i fabbricati rurali sono già esenti da Irpef. Se l'emendamento dovesse passare, quindi, i terreni montani destinati alla produzione agricola scamperebbero l'Imu ma sarebbero assoggettati all'Irpef sul reddito dominicale in capo al proprietario e sul reddito agrario per il conduttore. Invece i fabbricati rurali situati nei Comuni esclusi espressamente dal pagamento dell'Imu non concorrono a formare il reddito ai fini delle imposte dirette in forza dell'esenzione oggettiva. Per questi fabbricati potrebbe essere omesso anche l'acatastamento, considerato che il comma 14 -ter del DI 201/2011, che ne prescrive l'obbligo, è propedeutico all'assolvimento dell'imposta municipale.

L'emendamento introduce anche una riduzione della base imponibile già prevista per l'Ici (ma fino all'importo massimo di 129.114 euro) per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, purché condotti dai medesimi.

La regola al riguardo prevede che per un valore fino a 6mila euro l'Imu è del tutto esentata; per un valore tra i 6mila e i 15.500 euro la base imponibile è ridotta del 70%; per un valore superiore a 15.500 euro e fino a 25.500 la base imponibile è ridotta del 50%; per un valore dai 25.500 euro e fino a 32mila la base imponibile è ridotta del 25%.

Il coefficiente 110 invece di 135 per la determinazione della base imponibile dei terreni agricoli si applica ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale. Non facendosi riferimento agli elenchi previdenziali in materia pensionistica, l'agevolazione vale anche per le società.

Per considerare agricola un'area edificabile valgono le stesse regole previste per l'Ici: il proprietario dell'area deve essere il conduttore del fondo ed essere iscritto negli elenchi previdenziali ai fini pensionistici; questo indica che sono escluse dunque le società. Per abbattere la base imponibile Imu fino al valore di 32mila euro si fa riferimento alla conduzione diretta, ma non si richiama l'iscrizione previdenziale, il che indica che l'agevolazione spetta anche alle società con la qualifica di Iap.

(Tratto da articolo di Gian Paolo Tosoni, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 10.04.2012, p. 21, sintesi redazionale)

■ **Si pagherà solo con F24. Codici per Stato e Comuni**

I versamenti. Le Entrate fissano le modalità.

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 2012/53909, ha stabilito che per il pagamento dell'Imu bisognerà utilizzare il modello F24 e che i titolari di partita Iva dovranno pagare in modalità telematica.

Poiché l'Imu è un tributo da ripartire tra Stato e Comuni, il provvedimento delle Entrate ha previsto l'intervento di una struttura di gestione che, come "una sorta di stanza di compensazione", gestisca i flussi di cassa. Come ha spiegato Paolo Salvini della Direzione Centrale Servizi al Contribuente delle Entrate, "Abbiamo dovuto creare due codici tributo, uno per la quota erariale e uno per quella comunale, più altri due per interessi e sanzioni, per consentire la ripartizione senza fare confusione. Inoltre, abbiamo anche cambiato i codici Ici per evitare che quelli vecchi venissero magari erroneamente usati per l'Imu. I concessionari saranno responsabili dell'esattezza dei codici indicati".

La risoluzione 35/E ha così fissato i codici tributo: 3912 ("Imu – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l.201/2011 – Comune"); 3913 ("Imu – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune"); 3914 ("Imu – imposta municipale propria per i terreni – Comune"); 3915 ("Imu – imposta municipale propria per i terreni – Stato"); 3916 ("Imu – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – Comune"); 3917 ("Imu – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – Stato"); 3918 ("Imu – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – Comune"); 3919 ("Imu – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – Stato"); 3923 ("Imu – imposta municipale propria – interessi da accertamento – Comune"); 3924 ("Imu – imposta municipale propria – sanzioni da accertamento – Comune").

Non ci sarà, comunque, uno specifico modello "F24-Imu", ma si dovrà utilizzare un nuovo modello F24 (semplificato rispetto all'ormai obsoleto modello "predeterminato" con una sola riga) che permetterà di pagare e compensare Imu, imposte erariali, regionali e degli enti locali. È probabile che questo modello venga utilizzato da tutti i contribuenti che non pagano l'Iva e i contributi previdenziali.

Il nuovo modello, inoltre, "consentirà anche un certo risparmio di carta – ha detto Salvini – perché è composto da una sola facciata, la cui parte superiore costituirà la ricevuta. Sul sito web delle Entrate sarà possibile accedere alla procedura guidata per la compilazione, arrivando a stampare il modulo e anche a pagare per chi ha accesso a Fisconline".

Per quanto riguarda l'aspetto "dichiarativo", non verrà chiesto ai contribuenti nulla di più di quanto non veniva già indicato per l'Ici, avendo cura alla nuova definizione di abitazione principale.

(Tratto da articolo di Saverio Fossati, Il Sole 24 Ore, 13.04.2012, p. 13, sintesi redazionale)

■ **Prorogato al 20 aprile l'invio della comunicazione per i modelli 730-4**

L'Agenzia delle Entrate, con nota 4 aprile 2012, annuncia la proroga al 20 aprile 2012 del termine ultimo per l'invio del modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4.

Tale proroga, precisa il comunicato, si è resa necessaria in considerazione del fatto che molti sostituti d'imposta non hanno ad oggi ancora inviato la comunicazione dell'indirizzo telematico.

Un obbligo per tutti - Da quest'anno, essendosi conclusa la fase sperimentale, tutti i sostituti d'imposta sono tenuti all'invio del modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4, in attuazione di quanto previsto dal comma 4-*bis*, articolo 16 del Dm n. 164/1999.

Con tale comunicazione, la cui presentazione deve avvenire di norma entro il 31 marzo, viene reso noto l'indirizzo telematico presso il quale ricevere il flusso delle comunicazioni relative ai modelli di dichiarazione 730 dei propri dipendenti.

Le finalità dell'adempimento - Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nel comunicato in commento i vantaggi di tale procedura si presentano innanzitutto in termini di efficienza e di affidabilità dei dati.

Inoltre gli adempimenti dei sostituti d'imposta risultano fortemente ridotti come ridotti appaiono i costi delle imprese le quali possono acquisire automaticamente i dati dei conguagli fiscali.

La proroga al 20 aprile si è resa dunque necessaria al fine di conseguire gli obiettivi di semplificazione ed efficienza prefissati.

L'adempimento passo per passo - L'invio della predetta comunicazione costituisce l'elemento fondamentale affinché possa aver buon esito il trasferimento diretto delle informazioni dai Caf ai sostituti d'imposta/intermediari abilitati. E' previsto infatti come:

- i Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati (iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all'albo dei consulenti del lavoro) comunichino in via telematica all'Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni 730 (modello 730-4);

- l'Agenzia delle Entrate, entro 10 giorni dalla ricezione, fornisca telematicamente questi dati ai sostituti d'imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) o agli intermediari da questi incaricati, secondo quanto indicato nella predetta comunicazione da inviarsi, per l'anno 2012, entro il 20 aprile.

Soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione - Tutti i sostituti d'imposta in linea generale sono tenuti alla presentazione del modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate".

I sostituti d'imposta che non sono abilitati ai servizi telematici (Entratel o Fisconline) devono presentare il presente modello per indicare l'intermediario presso cui ricevere i dati dei 730-4. Tale comunicazione può essere effettuata anche avvalendosi di un intermediario abilitato.

Per quanto attiene ai sostituti d'imposta abilitati ai servizi telematici, è previsto l'invio della predetta comunicazione per indicare i dati necessari per assicurare la messa a disposizione dei 730-4 (sede telematica, il numero di cellulare e/o, in alternativa, l'indirizzo di posta elettronica).

Tali soggetti possono comunque chiedere di ricevere i dati dei 730-4 presso un intermediario abilitato (in tal caso è richiesta la compilazione del quadro B). Va evidenziato come sussista l'obbligo dell'invio della comunicazione solo nei casi di:

- sostituti d'imposta che lo scorso anno non hanno inviato la comunicazione;

- sostituti d'imposta che devono variare dati già comunicati. In questo caso l'Agenzia delle Entrate ha precisato come ogni comunicazione annulli la precedente. Ne consegue che il sostituto è tenuto ad indicare nel nuovo modello tutte le informazioni richieste e non solo quelle oggetto di variazione.

(Luca Vichi, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 13.04.2012, n. 16)

Rifiuti e bonifiche

■ On-line sul sito del Ministero dell'Ambiente l'applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD.

Come previsto dal D.M. Ambiente 52/2011 la dichiarazione MUD 2012 (per i rifiuti prodotti nel 2011) deve essere presentata, con riferimento al periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 12 del D.M. 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 22/12/2010, da:

a) Produttori iniziali di rifiuti

- Pericolosi
- Non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs n 152/2006 con più di 10 dipendenti

b) Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che già erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

I soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione SISTRI per le attività di trasporto ed intermediazione. I medesimi soggetti saranno tenuti a presentare la Dichiarazione SISTRI se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l'obbligo di presentazione.

La Dichiarazione deve essere effettuata, entro il 30 aprile 2012 accedendo unicamente con il dispositivo USB assegnato ai Delegati di Sede, nello spazio riservato compilando le Schede Rifiuti per ciascuna Unità Locale iscritta al SISTRI, inserendo le informazioni come meglio descritte nella Guida per l'utilizzo dell'applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2011.

Al fine di evitare errori frequenti si ricorda che nel modulo DR (destinatario dei rifiuti) deve essere indicato l'impianto di destinazione e non il trasportatore. Si ricorda al riguardo che essendo il trasportatore esentato dalla dichiarazione l'informazione relativa al destinatario non può essere desunta da altra fonte.

(Avv. Pierpaolo Masciocchi)

Sicurezza ed igiene del lavoro

■ Incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro

Calendario per l'invio telematico delle domande

L'inail ha pubblicato sul proprio sito internet il calendario per l'invio telematico delle domande per la richiesta degli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione dell'art. 11, comma 5, D.Lgs 81/2008.

L'invio telematico delle domande si svolgerà nei giorni 26, 27 e 28 giugno 2012 negli orari indicati nel calendario sotto riportato:

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	DATA PER L'INVIO TELEMATICO	ORARIO PER L' INVIO TELEMATICO
BOLZANO	26 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
LAZIO	26 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
MOLISE	26 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
TRENTO	26 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00

VALLE D'AOSTA	26 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
BASILICATA	26 giugno 2012	dalle 17.00 alle 18.00
FRIULI VENEZIA GIULIA	26 giugno 2012	dalle 17.00 alle 18.00
SARDEGNA	26 giugno 2012	dalle 17.00 alle 18.00
VENETO	26 giugno 2012	dalle 17.00 alle 18.00
ABRUZZO	27 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
CALABRIA	27 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
MARCHE	27 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
PUGLIA	27 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
UMBRIA	27 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
EMILIA ROMAGNA	27 giugno 2012	dalle 17.00 alle 18.00
PIEMONTE	27 giugno 2012	dalle 17.00 alle 18.00
CAMPANIA	28 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
LIGURIA	28 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
SICILIA	28 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
TOSCANA	28 giugno 2012	dalle 13.00 alle 14.00
LOMBARDIA	28 giugno 2012	dalle 17.00 alle 18.00

Dall'orario di apertura all'orario di chiusura dello sportello informatico le imprese interessate potranno inviare la propria domanda attraverso il codice identificativo assegnato. Si ricorda che potranno procedere all'invio telematico solo le imprese che hanno salvato la propria domanda e sono in possesso di regolare codice identificativo la cui validità è verificabile tramite l'apposita voce "consulta/rigenera codice" della procedura per la compilazione on line. Entro il 15 giugno prossimo sul sito internet dell'Inail saranno pubblicate le regole e le informazioni tecniche di supporto alle imprese partecipanti all'invio on line delle domande. L'elenco cronologico delle domande delle imprese partecipanti all'invio telematico di ciascuna singola regione sarà pubblicato nei giorni immediatamente successivi alla conclusione delle operazioni, con evidenza delle domande collocate in posizione utile per l'ammissibilità al contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria assegnata alla singola regione.

(Avv. Pierpaolo Masciocchi)

Rassegna normativa

(G.U. 14 aprile 2012, n. 88)

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

LEGGE 4 aprile 2012, n. 35

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0056) (Suppl. Ordinario n. 69)

(GU n. 82 del 06-04-2012)



Assegni sociali monitorati

Semplificazioni. Il DI 5/2012 prevede verifiche incrociate on line sui dati delle amministrazioni. Il casellario Inps raccoglie tutte le informazioni sull'assistenza.

Lo Stato cerca di non sperperare denaro anche controllando telematicamente con più rigore l'erogazione degli assegni per prestazioni sociali. L'articolo 16 del DI 5/2012 (convertito dalla legge 35/2012) prevede così misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali e di scambio di dati tra le amministrazioni.

I dati da interscambiare e condividere sono i dati presenti nel sistema informativo dei servizi sociali, le prestazioni del diritto allo studio universitario, il controllo del reddito dichiarato ai fini fiscali con quello calcolato ai fini Isee, i dati relativi al Casellario dell'assistenza istituito dalla manovra estiva 2010 per raccogliere conservare e gestire i dati, anche reddituali relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni assistenziali.

La via telematica è resa obbligatoria per la sua praticità e funzionalità e perché tutta l'operazione di raccordo deve avvenire a costi zero per l'amministrazione pubblica. La banca dati dell'Inps sarà la banca dalla quale attingere i dati necessari per i controlli. In particolare, il Casellario dell'assistenza costituirà l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle prestazioni erogate a cui tutte le amministrazioni centrali, gli enti locali e i gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie dovranno inviare tutti i dati in loro possesso, in modo da avere un "archivio" unico utile per programmare e valutare l'efficacia degli interventi assistenziali e per elaborare delle statistiche. Tale "archivio" sarà poi integrato con le informazioni provenienti dal Servizio sanitario nazionale e dagli altri sistemi informativi a disposizione dell'Inps.

Per rendere operativa la banca dati è necessaria l'emanazione di un decreto interministeriale Lavoro, Economia, Salute. D'altronde, già il decreto "Salva-Italia" ha previsto l'estensione dell'Isee per la concessione di prestazioni assistenziali e agevolazioni fiscali. Entro il prossimo 31 maggio, inoltre dovrà essere emanato un decreto del presidente del Consiglio dei ministri per rivedere le modalità di determinazione dell'Isee, al fine di definire un Indicatore che prenda in considerazione anche le entrate esenti da imposizione fiscale e le quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia "ponderate" per i carichi familiari. Si terrà conto anche di eventuali mutui per l'acquisto di un immobile e dei carichi fiscali che gravano su di esso. Saranno agevolati i nuclei familiari con due o più figli e quelle in cui ci sono disabili. Attualmente il patrimonio mobiliare e immobiliare viene considerato al 20%.

Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri dovrà disciplinare anche un differenziazione dell'Isee in base alle diverse tipologie di prestazioni che potranno essere richieste; inoltre, dovrà anche individuare le agevolazioni fiscali e i sussidi assistenziali che dal 1° gennaio 2013 non potranno essere più erogati ai soggetti che superino una certa soglia di reddito annuo.

Un decreto coordinato tra il ministero del Lavoro e quello dell'Economia, poi, servirà a rafforzare il sistema di controlli sull'Isee attraverso la condivisione degli archivi informativi, prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate collegate all'Isee.

L'articolo 5 del DI 201/2011 prevede che tali norme produrranno dei risparmi che dovranno essere versati nelle casse dello Stato per essere poi riassegnati a sostegno di interventi a favore delle famiglie.

(Tratto da articolo di Fabio Venanzi, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 11.04.2012, p. 23, sintesi redazionale)



Lavoro, previdenza e professione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 aprile 2012

Riparto tra l'INPS, congiuntamente al soppresso INPDAP e l'INAIL, dell'importo dei risparmi di spesa previsti dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (12A04160)
(GU n. 86 del 12-04-2012)



Art. 1

Riparto delle riduzioni di spesa previste dall'art. 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 tra l'INPS e l'INAIL. 1. La percentuale di riparto dell'importo delle riduzioni di spesa previste dall'art. 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, derivanti dalla razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, e' posta, per gli anni 2012 e 2013 ed a decorrere dall'anno 2014, per il venti per cento a carico dell'INAIL e per l'ottanta per cento a carico dell'INPS, con riferimento alle categorie indicate nelle premesse riferite ai bilanci di previsione 2012.



Ambiente, suolo e territorio

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 marzo 2012

Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (12A03541)
(GU n. 79 del 03-04-2012)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 marzo 2012

Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (12A03542)
(GU n. 79 del 03-04-2012)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 marzo 2012

Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (12A03543)
(GU n. 79 del 03-04-2012)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2012

Misure urgenti per la semplificazione, il rigore nonché per il superamento dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 4013). (12A03756)

(GU n. 81 del 05-04-2012)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 29 dicembre 2011**

Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 - Assegnazione dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010, n. 3907, concernente «altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico». (12A04088)

(GU n. 84 del 10-04-2012)

**REGIONE SICILIANA
DECRETO 15 febbraio 2012**

Dichiarazione di notevole interesse pubblico, per l'area denominata «Milena e il suo Territorio», in Milena. (12A04091)

(GU n. 88 del 14-04-2012)

**Energia****MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 marzo 2012**

Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome (c.d. Burden Sharing). (12A03600)

(GU n. 78 del 02-04-2012)



Contenuto: *il decreto reca definizione e quantificazione degli obiettivi intermedi e finali che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali, fino al 2020, in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, giusta previsione di cui all'art. 37, c. 6, D.lgs. n. 28/2011 in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (attuazione della direttiva 2009/28/CE), definendo, altresì, le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome.*

In particolare per la quantificazione degli obiettivi da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma, dovranno assumersi gli obiettivi nazionali definiti nel PAN (Piano d'Azione Nazionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili), non considerando il consumo di biocarburanti per trasporti e le importazioni di energia rinnovabile da Stati membri e da Paesi terzi, conseguenti all'attuazione degli articoli 35 e 36, D.lgs. citato, con consumo finale lordo di energia di una regione o provincia autonoma dato dalla somma dei seguenti tre termini: a) consumi elettrici, compresi i consumi degli ausiliari di centrale, le perdite di rete e i consumi elettrici per trasporto; b) consumi di energia per riscaldamento e raffreddamento in tutti i settori, con esclusione del contributo dell'energia elettrica per usi termici; c) consumi per tutte le forme di trasporto, ad eccezione del trasporto elettrico e della navigazione internazionale. Il consumo di energia rinnovabile sarà, peraltro, dato dalla somma dei seguenti quattro termini: a) energia elettrica lorda da fonte rinnovabile prodotta da impianti ubicati nella regione; b) energia termica da fonte

rinnovabile per riscaldamento/raffreddamento, prodotta e distribuita, anche mediante teleriscaldamento, da impianti di conversione ubicati nella regione o provincia autonoma, ad esclusione di quelli alimentati con biometano o biogas prelevato da reti di cui al punto d) del presente comma; c) biometano prodotto tramite impianti di produzione ubicati nella regione o provincia autonoma e immesso nella rete di distribuzione del gas naturale; d) biometano e biogas prodotto tramite impianti di produzione ubicati nella regione o provincia autonoma, immesso in reti di distribuzione private e impiegato per usi termici o di trasporto (art. 2, commi 1-3).

Risulta, altresì, definita la metodologia seguita per la ripartizione tra le regioni e le province autonome degli obiettivi intermedi e finali di contenimento dei consumi finali lordi e di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PAN (e relativi risultati conseguiti) (allegati 2 e 1 al decreto, come richiamati dall'art. 3), le modalità di monitoraggio e verifica di raggiungimento degli obiettivi regionali/provinciali (ex art. 5 con oneri di controllo a carico del Ministero dello sviluppo economico che ogni anno, entro il 31 dicembre, dovrà procedere alla verifica per ciascuna regione e provincia autonoma della quota del consumo finale lordo di energia coperta da fonti rinnovabili, riferita all'anno precedente) e, infine, le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi (art. 6).

(Avv. Marco Fabrizio)



Catasto

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 5 aprile 2012

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2012. (12A04152)
(GU n. 85 del 11-04-2012)



Edilizia e urbanistica

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2012

Ulteriori disposizioni per il completamento delle attività programmate per il grande evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (Ordinanza n. 4010). (12A03740)
(GU n. 78 del 02-04-2012)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012

Preso d'atto del programma attuativo regionale (PAR) della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 (Delibere nn. 166/2007, 1/2009 e 1/2011). (Deliberazione n. 10/2012). (12A03939)
(GU n. 82 del 06-04-2012)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012

Accordi di programma con le regioni Abruzzo, Calabria e Lazio nell'ambito del Piano nazionale per l'edilizia abitativa. (ex art. 4, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009). (Deliberazione n. 5/2012). (12A03940)
(GU n. 82 del 06-04-2012)

**AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE
COMUNICATO**

Modifiche ed integrazioni al Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico - P.A.I. (12A03800)
(GU n. 82 del 06-04-2012)

**AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE
COMUNICATO**

Modifiche ed integrazioni al Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico - P.S. 6 e del Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce. (12A03801)
(GU n. 82 del 06-04-2012)

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012**

Presenza d'atto del programma attuativo provinciale (PAP) della Provincia autonoma di Trento - Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 (Delibere n. 166/2007, n. 1/2009 e n. 1/2011). (Deliberazione n. 11/2012). (12A03943)
(GU n. 83 del 07-04-2012)

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012**

Fondo per lo sviluppo e la coesione. Imputazione delle riduzioni di spesa disposte per legge. Revisione della pregressa programmazione e assegnazione di risorse, ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 183/2011. (Deliberazione n. 6/2012). (12A04227)
(GU n. 88 del 14-04-2012)

**Chimica e alimentare****MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 gennaio 2012**

Approvazione del Piano Assicurativo Agricolo 2012. (12A03798)
(GU n. 81 del 05-04-2012)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 dicembre 2011**

Integrazione delle procedure e modalità per la fornitura dei dati assicurativi e la concessione degli incentivi pubblici sulla spesa premi. (12A03762)
(GU n. 82 del 06-04-2012)

**Articolo unico**

Il comma 4 dell'art. 5 del predetto decreto 20 aprile 2011 è sostituito dal seguente: «Le polizze devono essere stipulate prima della insorgenza dei rischi e hanno durata massima annuale, comunque non oltre il 31 dicembre. Limitatamente alle produzioni vegetali le polizze coprono l'intero ciclo colturale che può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula. La spesa contributiva è imputata all'esercizio finanziario dell'anno in cui è stata stipulata la polizza, ad eccezione delle polizze pluri o multirischi per la copertura dei rischi sui seminativi da pieno campo a ciclo autunno-primaverile sottoscritte a partire dal momento delle semine e comunque in data successiva al 16 ottobre, per le quali la spesa contributiva è imputata all'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello di stipula della polizza».

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 febbraio 2012**

Modifica dei criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al Registro Nazionale di varietà di specie ad uso foraggero e da tappeto erboso. (12A03735) (Suppl. Ordinario n. 70)
(GU n. 82 del 06-04-2012)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 febbraio 2012**

Elenco dei prezzi unitari massimi di produzioni agricole, delle strutture aziendali e costi per lo smaltimento delle carcasse animali per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2012. (12A03814) (Suppl. Ordinario n. 71)
(GU n. 83 del 07-04-2012)

**Art. 1**

1. I prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, ed i costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2012, in attuazione del Piano assicurativo agricolo approvato con decreto 18 gennaio 2012, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto. 2. I valori riportati nell'elenco allegato, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, struttura aziendale, specie animale, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato. 3. Per il riso da seme il prezzo stabilito per la corrispondente varietà, può essere maggiorato fino a € 7,75 il quintale. Al certificato di polizza deve essere allegato il contratto di coltivazione quale riso da seme, per i controlli da parte della Regione territorialmente competente. 4. Per le produzioni biologiche, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, può essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della Regione territorialmente competente, e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».

**MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 marzo 2012**

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bitertanolo, approvata con regolamento (UE) n. 1278/2011 della Commissione dell'8 dicembre 2011, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, perché non supportati da un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011. (12A03925)
(GU n. 84 del 10-04-2012)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 marzo 2012**

Variatione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie. (12A03838)
(GU n. 85 del 11-04-2012)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 marzo 2012**

Iscrizione di varietà di colza al relativo registro nazionale. (12A03839)
(GU n. 85 del 11-04-2012)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**DECRETO 20 febbraio 2012**

Recepimento della direttiva della Commissione 8 settembre 2010, n. 2010/62/UE, che modifica, le direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE, relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali. (12A04090)

(GU n. 86 del 12-04-2012)

MINISTERO DELLA SALUTE**DECRETO 21 marzo 2012**

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario CIAK PLUS 150 EC contenente la sostanza attiva acrinatrina approvata con regolamento (UE) n. 974/2011 della Commissione, in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009, perche' non supportati da un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011. (12A04064)

(GU n. 87 del 13-04-2012)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 22 marzo 2012**

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano. (12A04061)

(GU n. 87 del 13-04-2012)

**Infortunistica stradale****MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI****DECRETO 24 ottobre 2011**

Determinazione dei criteri per l'adozione di un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto. (12A03739)

(GU n. 78 del 02-04-2012)

**Art. 1 Finalita'**

1. Il presente decreto ha per scopo la determinazione dei criteri per l'adozione di un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, di viaggiatori e merci, in conto proprio o per conto di terzi, sulla base del numero relativo e della gravita' delle infrazioni commesse con veicoli in disponibilita' delle imprese stesse, alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.

2. Le infrazioni rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro grado di gravita', sono individuate dall'allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.

LEGGE 22 marzo 2012, n. 33

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.

(GU n. 79 del 03-04-2012)

**Art. 1**

1. Al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, la direzione aeroportuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) competente per territorio, sentita la societa' o ente di gestione aeroportuale, a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilita', della fruibilita' e della sicurezza dell'utenza, puo', con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, istituire corsie o aree nelle quali e' limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto. 2. Le limitazioni all'accesso e al tempo di permanenza nelle corsie o nelle aree determinate con le ordinanze di cui al presente articolo sono indicate mediante apposita segnaletica stradale. Il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle suddette aree puo' essere eseguito anche mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti. 3. Chiunque viola le limitazioni disposte con le ordinanze di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 80 a euro 318 per i restanti veicoli. 4. L'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di permanenza nelle corsie o aree di cui al comma 1 puo' essere effettuato anche mediante le apparecchiature o i dispositivi di cui al comma 2, direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che svolgono servizio in ambito aeroportuale, in conformita' alle norme vigenti. In tale caso la contestazione immediata non e' necessaria e per il procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni delle ordinanze di cui al presente articolo si applicano le norme del titolo VI del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. 5. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico delle societa' o degli enti di gestione aeroportuale interessati.

Rassegna di giurisprudenza



Ambiente, suolo e territorio

■ TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1[^] – 26 marzo 2012, n. 489

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Causa del inquinamento – Prova in capo al soggetto responsabile – Presenza di altri potenziali inquinanti – Obbligo di bonifica – Permanenza.

Prova della Una volta provata, secondo gli standard del “più probabile che non” (cfr. Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581 e Tar Piemonte, I, 24 marzo 2010, n. 1575), la causalità dell’inquinamento in capo al soggetto responsabile, non è sufficiente a sottrarlo agli obblighi di bonifica lacircostanza che possano esservi altri potenziali inquinanti (CdS, V, 6055/08)

INQUINAMENTO DEL SUOLO – MISE . Presupposti – Art. 240, lett. t) d.lgs. n. 152/2006 - Presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda – Fattispecie.

La messa in sicurezza d'emergenza anche la presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda, e la contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli (fattispecie relativa alla possibilità di transito dell'inquinamento da cromo e cromo esavalente in corso d'acqua superficiale)

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR PUGLIA, Bari, Sez. 2[^] - 2 aprile 2012, n. 634

INQUINAMENTO E LETTROMAGNETICO – Assenza di regolamentazione comunale – Ostacolo alla realizzazione di nuovi impianti – Esclusione.

L'assenza di una regolamentazione comunale non può, di per sé, essere di ostacolo alla realizzazione di nuovi impianti radioelettrici, che sono dalla legge considerati opera di pubblica utilità, urbanizzazione primaria e come tali compatibili con qualsiasi zonizzazione (C.d.S. sez. VI n. 1767/2008; C.d.S. sez. VI n. 9414/2010).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1[^] –21 marzo 2012, n. 231

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telefonia mobile – Localizzazione sul territorio – Comuni – Prescrizioni regolamentari – Limiti.

Non spetta ai Comuni disciplinare, nei loro regolamenti, l'installazione di impianti di telefonia mobile con limitazioni o divieti generalizzati e tali da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo, quando tale potere sia rivolto ad aspetti collegati con la salute umana, dal momento che siffatte esigenze sono valutate dagli organi statali a ciò deputati. Ai Comuni è consentito solo, con disposizione innovativa rispetto alle precedenti competenze in materia urbanistica, dettare prescrizioni regolamentari per “minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici” (art. 8, co. 6, l. 22 febbraio 2001 n. 36). A tale scopo può

prevedere siti sensibili, quali scuole o ospedali, ma non può estendere, come avvenuto nella fattispecie, siffatti siti all'intero centro abitato (vd. Cons. St., VI, 19 giugno 2009, n. 4056; Cons. St., VI, 5 giugno 2006, n. 3332; Tar Molise, I, 7 aprile 2011, n. 176).

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telefonia mobile – Installazione – Permesso di costruire – Necessità – Esclusione – Autorizzazione e art. 87 d. lgs. n. 259/03.

Per l'installazione degli impianti di telefonia mobile non è necessario il permesso di costruire, essendo richiesta soltanto l'autorizzazione prevista dall'art. 87 D. Lgs. n. 259/03. La compiuta disciplina dettata dal D. Lgs. n. 259/03 costituisce, normativa speciale e compiuta, prevalente sulla disciplina generale dettata dal T.u. dell'edilizia approvato nel 2001. La ratio sottesa al c.d. Codice delle comunicazioni del 2003, che è quella di prevedere procedure tempestive, non discriminatorie, trasparenti, uniformi e soprattutto celeri finalizzate alla realizzazione della rete infrastrutturale indispensabile a garantire la massima diffusione del servizio pubblico di comunicazione sarebbe, infatti, vanificata qualora si dovesse ritenere il nuovo procedimento autorizzatorio dettato dal codice delle comunicazioni elettroniche, come aggiuntivo rispetto a quello già disciplinato dal T.U. dell'edilizia.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^a - 5 aprile 2012, n. 2021**

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Messa in sicurezza e bonifica di un sito inquinato di interesse nazionale – Art. 252 d. lgs. n. 152/2006 – Natura di servizio pubblico – Sussistenza.

Lo svolgimento delle attività di messa in sicurezza e di bonifica di un sito inquinato di interesse nazionale, disciplinate dall'art. 252 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, vertendo in materia di attività obbligatoria *ex lege* (al ricorrere di determinati presupposti di fatto) disciplinata da fonti di rango primario, svolta (anche) a favore di una collettività indeterminata di beneficiari (gli abitanti della zona inquinata), mirante al perseguimento di un interesse pubblico (alla salubrità ambientale e al ripristino del bene-interesse leso dagli inquinamenti) e, infine, consistente in attività produttiva e di rilievo economico, può indubbiamente essere qualificata come servizio pubblico (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, 6 ottobre 2010, n. 1266).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LIGURIA, Sez. 1^a - 6 aprile 2012, n. 51**

VIA – Studio di impatto ambientale – Elemento costitutivo ed essenziale del solo progetto definitivo – Carenze del progetto preliminare – Vizio di legittimità – Esclusione.

Per espressa disposizione normativa, lo studio di impatto ambientale - ove previsto - costituisce elemento costitutivo ed essenziale del solo progetto definitivo, sicché eventuali carenze del progetto preliminare sul punto specifico non possono in nessun caso integrare un vizio di legittimità suscettibile di comunicarsi alla successiva fase di progettazione, che è anzi specificamente destinata all'approfondimento di tutti possibili profili di incidenza del progetto sul territorio e sull'ambiente. Del resto, diversamente opinando, si finirebbe per anticipare la tutela giurisdizionale dei terzi oltre ogni limite, dando ingresso a vere e proprie azioni popolari rivolte avverso progetti che, non essendo ancora definiti nelle loro caratteristiche, non possono produrre - allo stato - una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica altrui.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 **Edilizia e urbanistica**

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^], 9 marzo 2012 (Ud. 9/2/2012), Sentenza n. 9348**

DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Committente, costruttore e direttore dei lavori - Responsabilità - Doveri di vigilanza nella esecuzione - Natura di reato "proprio" - Artt. 29 e 44 DPR n.380/01.

Il reato di cui all'art. 44 D.P.R. n. 380/01 è reato "proprio", dal momento che il precetto penale è diretto non a chiunque, ma soltanto a coloro che, in relazione all'attività edilizia, rivestono una determinata posizione giuridica o di fatto. Sicché, a norma dell'art. 29 DPR n. 380/01, il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Demolizione e ricostruzione - DIA - Insufficienza - Necessità del permesso di costruire - Assenza di autorizzazione paesaggistica - Violazione delle prescrizioni di Piano territoriale paesistico - 181 c. 1 bis lett.b) D.L.vo 42/2004, 44 c. 1 lett.c) 72 DPR 380/01.

La ricostruzione di un "rudere" costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione di edificio preesistente atteso che il concetto di ristrutturazione edilizia sottende necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, inteso quale organismo edilizio dotato delle mura perimetrali, delle strutture orizzontali e della copertura (Cass. pen. sez.3 n.15054 del 23.1.2007; conf. Cass.pen.sez.3 n.20776 del 13.1.2006). Per cui, se il risultato finale dell'attività demolitoria-ricostruttiva non coincide, per volumetria o sagoma, con il manufatto preesistente, l'intervento deve essere qualificato come "nuova costruzione" e necessita delle relative autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire, non essendo sufficiente la semplice denuncia di inizio attività. Fattispecie: lavori edili in area vincolata, consistiti nella realizzazione in luogo di una fatiscente tettoia e previa rimozione della stessa, di un'opera nuova ad uso commerciale, completamente diversa da quella preesistente. Nel mentre, i reati di cui agli artt.44 comma 1 lett.c) e 72 DPR 380/01 si erano estinti per prescrizione.

DIRITTO URBANISTICO - Interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore-Denuncia di inizio attività (D.I.A.) - Nozione di "ristrutturazione edilizia" - Nozione di "nuova costruzione" - Art.10 c. 1 lett.c) DPR n.380/01

In materia urbanistica, sono realizzabili con denuncia di inizio attività (D.I.A.) gli interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore, ovvero che comportano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti dell'immobile, e con conservazione della consistenza urbanistica iniziale, classificabili diversamente dagli interventi di ristrutturazione edilizia descritti dall'art.10 comma 1 lett.c) DPR n.380/01, che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente con aumento delle unità immobiliari, o modifiche del volume, sagoma, prospetti e superfici, e per i quali è necessario il preventivo permesso di costruire (Cass.pen.sez. 3 23.1.2007 n.1893). Rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'organismo edilizio preesistente purché con la medesima volumetria e sagoma. Ne consegue che, ove il risultato finale dell'attività demolitoria-ricostruttiva non coincida, per volumetria o sagoma, con il manufatto preesistente, l'intervento deve essere qualificato come "nuova costruzione" e necessita del permesso di costruire, non essendo sufficiente la semplice

denuncia di inizio attività (Cass.pen.sez.3 n.47046 del 26.10.2007; conf.Cass.sez.3 n.16393 del 17.2.2010). Mentre, rientra nella nozione di "nuova costruzione" l'intervento di demolizione e di successiva ricostruzione di un rudere, in quanto la demolizione per essere ricondotta alla nuova nozione legislativa di ristrutturazione edilizia deve essere contestualizzata temporalmente nell'ambito di un intervento unitario volto nel suo complesso alla conservazione di un edificio che risulti ancora esistente e strutturalmente identificabile al momento dell'inizio dei lavori (Cass. Pen. sez.3 n.14455 del 4.2.2003).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3[^], 14 febbraio 2012, Sentenza n. 5622**

DIRITTO URBANISTICO - Vincolo paesaggistico - Opere a busive - Demolizione e ripristino di edifici - Normativa in materia di strutture in cemento e in materia antisismica - Violazione - Reati ex artt. 44 lett. c), 64 e ss. 93, 94, D.P.R. n.380/2001, 181 D.Lgs. n. 42/2004 e Art. 734 c.p. - Configurabilità.

L'edificazione in modo abusivo in area soggetta a vincolo paesaggistico, senza rispettare la normativa in materia di strutture in cemento e in materia antisismica di un edificio configura i reati ex articoli 44 lett. c), 64 e ss., 93, 94 D.P.R. n. 380/2001, 181 D.Lgs. n.42/2004 e articolo 734 c.p..

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR MOLISE, Sez. 1[^] - 29 marzo 2012, n. 111**

DIRITTO URBANISTICO - Piano di recupero - Integrazione e specificazione delle previsioni di p.r.g. - Incremento del patrimonio edilizio esistente - Possibilità - Esclusione.

Nella natura esecutiva del piano di recupero è insita la sua attitudine a integrare e specificare, non già a derogare le previsioni contenute nel p.r.g. (cfr.: Cons. Stato V, 12.3.1992 n. 214; T.A.R. Catanzaro I, 6.3.2003 n. 537). È evidente che le prescrizioni contenute nel piano di recupero siano soggette all'osservanza delle disposizioni del p.r.g., quali norme di grado superiore. Peraltro, l'integrazione e la specificazione a opera del piano di recupero può avvenire solo in conformità della sua funzione tipica, che è il recupero del patrimonio edilizio esistente, non già l'incremento del medesimo, in alterazione degli standards stabiliti dalla disciplina urbanistica generale.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3[^] - 28 marzo 2012, n. 617**

DIRITTO URBANISTICO - Convenzione di lottizzazione - Impegni relativi alle urbanizzazioni - Momento della concretizzazione- Rilascio del titolo edilizio - Art. 28 L. n. 1150/1942.

Secondo la normativa, gli impegni relativi alle urbanizzazioni (sia quelli del pagamento degli oneri per la costruzione in una zona già urbanizzata ex articolo 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, sia quelli di eventuali opere a scampo, sia quelli, assunti con la convenzione di lottizzazione, di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria) si concretizzano nel momento in cui viene rilasciato il titolo edilizio; impegno che dev'essere compiutamente rispettato entro il termine di scadenza della lottizzazione. In particolare, a norma dell'articolo 28 ("Lottizzazione di aree") della legge 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall'articolo 8, della legge 6 agosto 1967, n. 765, "Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi".

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3[^], 9 marzo 2012 (Cc. 23/02/2012), Sentenza n. 9369**

DIRITTO URBANISTICO - Pianificazione del territorio comunale - Zona agricola - Interventi realizzabili - Limiti - Fattispecie - Artt. 30 e 44, lett. e) D.p.r. n. 380/01 e 181 D.Lv. n.42/2004.

Tutte le attività e gli interventi che si ritengono realizzabili in zona agricola restano comunque funzionali ad un'attività tipicamente agricola o alle altre attività alla stessa intimamente connesse con esclusione, quindi, di tutto ciò che é riferibile ad altre zone individuate in sede di pianificazione del territorio comunale, con la conseguenza che una struttura eminentemente residenziale o turistico-alberghiera non potrebbe in ogni caso realizzarsi in Zona "E". Fattispecie relativa alla realizzazione, in zona agricola "F" del Piano Urbanistico del Comune di Tresnuraghes (Regione Sardegna), di un complesso immobiliare alberghiero tipo residence in luogo del previsto e autorizzato "punto di ristoro", struttura ricettiva che, per tipologia e destinazione, avrebbe dovuto essere localizzata in zona "F". determinando così la trasformazione urbanistica dell'area a destinazione agricola ed, in realtà, asservita a destinazione "turistica" in violazione della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4[^] - 6 aprile 2012, n. 2045**

DIRITTO URBANISTICO – Piano di lottizzazione – Efficacia – Durata decennale – Decorso del termine – Effetti.

Il Piano di Lottizzazione ha una durata decennale per cui, decorso il relativo termine, esso perde di efficacia e non può più costituire valido presupposto per il rilascio di qualsivoglia titolo abilitativo alla edificazione di manufatti (cfr. C.d.S., sez. VI[^], n. 200 del 20 gennaio 2003).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PIEMONTE, Sez. 2[^] - 11 aprile 2012, n. 438**

DIRITTO URBANISTICO – Nozione di costruzione – Trasformazione urbanistico-edilizia del territorio – Modifica durante dello stato dei luoghi - Realizzazione di opere murarie – Necessità – Esclusione.

La nozione di costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie, essendo irrilevante che le opere siano state realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, ove si sia in presenza di un'evidente trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e le opere siano preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale (TAR Campania Napoli, sez. II, 26 settembre 2008, n. 11309; C.d.S., sez. IV, n. 2705 del 2008). In altri termini, rilevano non soltanto gli elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma anche i profili funzionali dell'opera (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I quater, n. 11679 del 23 novembre 2007).

DIRITTO URBANISTICO – Condono edilizio – Parere della Commissione edilizia – Obbligatorietà – Esclusione.

La specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all'ordinario procedimento di rilascio della concessione ad edificare e l'assenza di una specifica previsione in ordine alla sua necessità rendono, per il rilascio della concessione in sanatoria c.d. straordinaria (o condono), il parere della Commissione edilizia non obbligatorio, ma, tutt'al più, facoltativo, in quelle specifiche ipotesi in cui l'amministrazione ritenga discrezionalmente di acquisire eventuali informazioni e valutazioni con riguardo a particolari e sporadici casi incerti e complessi. In assenza dei predetti casi di acquisizione facoltativa del parere dell'organo collegiale, il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato alla semplice verifica dei (pur numerosi) presupposti e condizioni espressamente e chiaramente fissati dal legislatore (cfr. C.d.S., IV, 12 febbraio 2010, n. 772 ; id., IV, 15 maggio 2009, n. 3010 ; id., VI, 27 giugno 2008, n. 3282; id., V, 4 ottobre 2007, n. 5153).

DIRITTO URBANISTICO – Commissione edilizia – Art. 4 d.P.R. n. 380/2001 – Istituzione facoltativa – Principio fondamentale in materia di governo del territorio – Leggi regionali che prevedano l'obbligatorietà del parere della CEC – Implicita abrogazione.

L'art. 4 d.P.R. n. 380/2001, nel rendere per i comuni facoltativa l'istituzione della commissione edilizia, ha introdotto un principio fondamentale in materia di governo del territorio, al quale deve sottostare la normativa regionale, ai sensi dell'art. 117 Cost. (cfr. C.d.S., IV, 2 ottobre 2008, n. 4793), conseguendone che le norme regionali in materia devono essere interpretate in senso costituzionalmente coerente con i principi generali introdotti in materia dal predetto Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia n. 380 (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 02 ottobre 2008, n. 4793) e, dunque, devono ritenersi implicitamente abrogate ai sensi dell'art. 10 della L.n. 62/1953, laddove, eventualmente, prevedano ancora l'obbligatorietà del parere della CEC (cfr. C.d.S., IV, 23 febbraio 2012, n. 974).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

**Appalti****■ TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez. 1[^] – 22 marzo 2012, n. 245****APPALTI – Cessione di azienda o di un ramo di essa – Amministratore o direttore tecnico cessato nel triennio – Artt. 38 e 46 d.lgs. n. 163/2006 - Omessa dichiarazione da parte di un'impresa concorrente – Irregolarità formale.**

In una gara d'appalto, ai sensi degli artt. 46 e 38 del Dlgs 163/2006 (così come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, conv. in l. 106/2011), l'omessa dichiarazione da parte di un'impresa concorrente circa un amministratore o un direttore tecnico cessato nel triennio, facente parte di una impresa distinta dalla concorrente, che le abbia ceduto l'azienda o un ramo di essa, costituisce una mera irregolarità formale, che non determina l'obbligo da parte della Stazione appaltante di escludere la concorrente dalla gara e che, dunque, non costituisce ragione di illegittimità dell'aggiudicazione dell'appalto nei confronti di tale impresa, sempre che, ovviamente, il suddetto amministratore o direttore tecnico non versi in alcuna delle condizioni ostative ex art. 38 codice appalti.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 28 marzo 2012, n. 1508**

APPALTI - Informativa antimafia atipica - Efficacia interdittiva - Valutazione autonoma e discrezionale della P.A. - Anticipazione dell'autotutela amministrativa.

L'informativa supplementare (o atipica) non ha carattere interdittivo, ma consente l'attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalità nel valutare l'avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali alla luce dell'idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la posizione di contraente con la P.A.; pertanto, l'efficacia interdittiva delle c.d. informative prefettizie "atipiche" scaturisce da una valutazione autonoma e discrezionale dell'amministrazione destinataria, in quanto esse rappresentano una sensibile anticipazione della soglia dell'autotutela amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 aprile 2010, n. 2441 e Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2009, n. 7777).

APPALTI - Informativa antimafia - Parere degli organi investigativi - Assunzione da parte del Prefetto - E' facoltativa.

Il fatto che le norme disciplinanti le informative antimafia non prevedono l'acquisizione obbligatoria del parere reso dagli organi investigativi induce a ritenere che si tratti di parere facoltativo che il Prefetto può, quindi, validamente acquisire ove ritenga di rafforzare i dati da porre a supporto dell'informativa; pertanto, il suindicato parere, in assenza di differenti disposizioni da parte del legislatore, deve essere inteso come meramente facoltativo.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 28 marzo 2012, n. 1509**

APPALTI - Esclusione dalla gara - Accertamento dell'illegittimità della partecipazione - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - Concorrente escluso - Non sussiste.

La definitiva esclusione o l'accertamento dell'illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva (cfr. Consiglio St., A.P., 7 aprile 2011, n. 4).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR UMBRIA, Sez. 1^ - 5 aprile 2012, n. 111**

APPALTI - Aggiudicazione definitiva - Codice dei contratti pubblici - Omessa previsione di un termine - Ratio.

Con riguardo ai procedimenti di gara per l'affidamento di contratti pubblici, il codice dei contratti pubblici non enuclea uno specifico termine per l'aggiudicazione definitiva, riguardando l'art. 12 l'aggiudicazione provvisoria; tale argomento trova conferma nell'art. 79, comma 5, che, nel prevedere la comunicazione ex officio dell'aggiudicazione definitiva, attribuisce alla comunicazione il valore di dies a quo per la proposizione del ricorso giurisdizionale (art. 120, comma 5, del cod. proc. amm.); inoltre da tale comunicazione decorre pure il termine di sospensione sostanziale (di 35 giorni) per la stipulazione del contratto (art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 163 del 2006). Il fondamento di razionalità dell'omessa previsione di un termine per l'aggiudicazione definitiva va verosimilmente rinvenuto nella non prevedibilità a priori degli adempimenti necessari (così T.A.R. Umbria, 16 giugno 2011, n. 172, confermata da Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2012, n. 1766, ed, ancora, T.A.R. Umbria, 19 gennaio 2012, n. 9).

APPALTI – Requisiti di ordine generale – Possesso – Domanda di partecipazione – Stipulazione del contratto.

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti dai concorrenti al momento della domanda di partecipazione alla gara e permanere fino alla stipulazione del contratto (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4; Ad. Plen., 15 aprile 2010, n. 2155; Sez. V, 15 marzo 2006, n. 1387; Sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4817).

APPALTI – Gare pubbliche – Divieto di modificazione soggettiva dei partecipanti – Modificazioni soggettive elusive – Recesso di un'impresa del raggruppamento.

Il divieto di modificazione soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche non ha l'obiettivo di precludere sempre e comunque il recesso dal raggruppamento in costanza di procedura di gara, quanto piuttosto quello di consentire alla Stazione appaltante di verificare, in modo serio e non aggirabile, il possesso dei requisiti da parte dei soggetti partecipanti e, correlativamente, di evitare variazioni soggettive sopraggiunte ai controlli, tali da impedire le suddette verifiche preliminari. Conseguentemente, le modificazioni soggettive senz'altro elusive sono quelle di tipo additivo, che portano all'aggiunta od alla sostituzione delle imprese partecipanti, ma non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento. Tale soluzione peraltro non è postulabile allorché il recesso avvenga prima dell'espletamento del controllo dei requisiti di capacità e di moralità, allo scopo di impedire l'applicazione della sanzione espulsiva all'operatore economico partecipante. Ammettendo l'operazione riduttiva in tale evenienza, si determinerebbe una chiara violazione della *par condicio* dei concorrenti, atteso che il recesso assume una valenza elusiva della legge di gara, finalizzata, appunto, ad evitare la sanzione dell'esclusione per difetto dei requisiti in capo ad un componente del raggruppamento (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 842, ma anche Cons. Stato, Sez. V, 20 febbraio 2012, n. 888, nonché Sez. V, 26 marzo 2012, n. 1732).

APPALTI – Gare pubbliche – Recesso di un'impresa del raggruppamento nel corso della procedura di gara – Sanatoria ex post di una situazione di preclusione all'ammissione – Inconfigurabilità.

Il recesso di un'impresa componente di un raggruppamento nel corso della procedura di gara non può sanare ex post una situazione di preclusione all'ammissione (così Cons. Stato, Sez. V, 20 febbraio 2012, n. 888; Sez. V, 28 settembre 2011, n. 5406; Ad. Plen., 15 aprile 2010, n. 2155). (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR SARDEGNA, Sez. 1[^] - 5 aprile 2012, n. 360**APPALTI – Commissione giudicatrice – Componenti – Requisito generale dell'esperienza nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto – Considerazione unitaria della commissione.**

Il requisito generale dell'esperienza dei componenti della Commissione giudicatrice "nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto" deve essere inteso gradatamente e in modo coerente con la poliedricità delle competenze di volta in volta richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, senza esigere, pertanto, che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti i possibili ambiti oggetto di gara (T.a.r. Sardegna, Sez. I, 4 giugno 2008, n. 1126 e cfr. T.A.R. Piemonte, II Sez., 22/5/2007 n°2223). Quindi, la Commissione, unitariamente considerata, deve garantire quel grado di conoscenze tecniche richiesto, nella specifica fattispecie, in ossequio al principio di buon andamento della pubblica amministrazione. (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PIEMONTE, Sez. 1[^] 4 aprile 2012, n. 428**

APPALTI – Bando di gara – Prescrizioni - Sottoscrizione del disciplinare di gara, a pena di esclusione – Illegittimità.

La clausola del bando che richieda la sottoscrizione del disciplinare di gara in ogni sua pagina da parte delle imprese partecipanti, annettendo alla violazione di tale prescrizione la esclusione dalla gara, è illegittima, in quanto, di per sé, non svolge alcuna funzione giuridicamente tutelabile. (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LIGURIA, Sez. 2[^] - 11 aprile 2012, n. 521**

APPALTI – Attestazione SOA – Certificazione di qualità – Differenza.

Ai fini della qualificazione per la partecipazione alle gare aventi ad oggetto gli appalti di lavori, l'attestazione SOA non supplisce la certificazione di qualità: l'una attesta il possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria dell'impresa; l'altra certifica, invece, il raggiungimento di un determinato livello nell'esecuzione dei lavori del ciclo produttivo oggetto di contratto (cfr., da ultimo Cons. St., sez. V, 24 marzo 2011 n. 1773). La prima, inoltre, rilasciata da appositi organismi (SOA), attesta la sussistenza di requisiti soggettivi personali, economico-finanziari e tecnico-professionali; la seconda certifica piuttosto l'idoneità dell'impresa a effettuare la prestazione secondo il livello accertato da un organismo esterno qualificato. L'ontologica diversità dei requisiti di qualificazione, riflessa sul piano teleologico, dei due tipi di certificazione è testimoniata altresì dal fatto che esse fanno capo ad organismi istituzionalmente autonomi e distinti: non è consentito che una stessa società possa eseguire sia l'attività di qualificazione che quella di certificazione di qualità (cfr, Cons. St., sez. VI, 25 gennaio 2011 n. 510). (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Energia

■ **TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 2[^] – 27 marzo 2012, n. 537**

DIRITTO DELL'ENERGIA – Agevolazioni ex art. 14 l.r. Lombardia n.17/1990 – Tariffe incentivanti e x d.l gs. n . 115/ 2008 – Diversa ratio, natura e finalità – Possibilità di cumulo.

Le misure di sostegno al risanamento ambientale previste dall'art. 14 della legge regionale Lombarda n. 17/1990, tendono a perseguire lo scopo del risparmio nei processi produttivi. Tale finalità è in concreto diversa da quella perseguita dal D. Lgs. 30/5/2008 n. 115, relativo all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, che tende verso obiettivi di miglioramento della produzione di energia da fonti rinnovabili condivisi a livello europeo. La diversa ratio delle due disposizioni, la diversa natura dei due interventi pubblici, il diverso scopo perseguito nelle due ipotesi (il miglioramento dell'efficienza aziendale in un'ottica di sostenibilità dell'impresa, da un lato, e il contributo al perseguimento degli obiettivi posti a livello internazionale in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili, dall'altro), appaiono mettere in luce la possibilità di contemporanea convivenza dei due incentivi. (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1[^] – 6 aprile 2012, n. 689**

DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Leggi regionali recanti soglie di potenza superiori a quelle di cui alla Tabella A del d.lgs. n. 387/2003 – Art. 1 quater d.l. n. 105/2010 – Sanatoria – D.I.A. – Messa in esercizio dell'impianto entro il 16/01/2011.

In tema di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'art. 1-quater del D.L. 105/2010, convertito in legge 13 agosto 2010 n. 129 ha inteso disporre una sanatoria generalizzata ed automatica per tutte le denunce d'inizio attività presentate nella vigenza di leggi regionali recanti soglie di potenza superiori a quelle di cui alla tabella A del D.Lgs. n. 387 del 2003. La salvezza degli effetti delle denunce è, tuttavia, condizionata alla circostanza che l'impianto sia stato non solo ultimato, ma anche messo in esercizio entro il termine di 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (e cioè entro il 16 gennaio 2011), così da salvaguardare le sole situazioni nelle quali sia più forte la necessità di tutelare l'affidamento degli investitori circa la legittimità delle procedure semplificate, tenendo conto dello stato di avanzamento della realizzazione dell'impianto.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR TOSCANA, Sez. 2[^] – 11 aprile 2012, n. 704**

DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianti fotovoltaici – Installazione – Compatibilità con la classificazione di una zona come agricola – Art. 12, c. 7 d.lgs. n. 387/2003 - Limiti – L.r. Toscana n. 11/2011.

La previsione di compatibilità tra la classificazione di una zona come agricola e l'installazione di impianti fotovoltaici non significa che non possano esistere terreni agricoli nei quali l'installazione sia da escludere, tanto è vero che la norma stessa che afferma tale compatibilità (art. 12, c. 7 d.lgs. n. 387/2003) precisa che sarà necessario tener conto delle disposizioni di sostegno nel settore agricolo; proprio per realizzare tale contemperamento il legislatore nazionale ha adottato, con il D.M. 10 settembre 2010, le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e il legislatore regionale toscano ha approvato la L.R. 11/2011. Quest'ultima, premessa la rilevanza data a particolari interessi, sia dal d.lgs. 387/2003, sia dalle linee guida, stabilisce che nell'ubicazione degli impianti di produzione di energia elettrica si deve tener conto della tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, nonché delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, prevedendo il metodo di individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra (perimetrazione successivamente approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 68/2011)

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE COSTITUZIONALE – 12 aprile 2012, n. 85**

DIRITTO DELL'ENERGIA – Fonti energetiche rinnovabili – Disciplina internazionale e comunitaria – Favor – Art. 4, c. 1 l.r. Veneto n. 7/2011 - Illegittimità costituzionale.

La normativa internazionale (Protocollo di Kyoto addizionale alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l'11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120) e quella comunitaria (direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE) manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili: con tali normative contrasta l'art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011, il quale vieta il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore a determinati limiti per un consistente lasso di tempo. Deve dunque esserne dichiarata l'illegittimità costituzionale

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 **Rifiuti e bonifiche**■ **CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez.1^, 17.02.2012, Sentenza n. 2320****RIFIUTI - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - T.I.A. - Natura tributaria - C.d. "tassa di scopo" - Privilegio ex art. 2752 c.c. - Applicabilità - Tributi locali - Riconoscimento al credito - Causa di prelazione - Fattispecie: credito insinuato al passivo del fallimento.**

La T.I.A. riveste natura tributaria, e fa parte - analogamente ai tributi consortili o al canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue - nell'ambito delle entrate pubbliche, definite tasse di scopo, che mirano a fronteggiare una spesa di carattere generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio o che comunque determinano l'esigenza per la mano pubblica di provvedere (Cass. S.U. n.3151/2008; Sez. 5 n.17526/2007; Sez.I n.5297/2009). Pertanto, il privilegio previsto dall'art. 2752 comma 3 deve essere riconosciuto anche ai crediti relativi ai tributi locali (la T.I.A., l'I.C.I., l'I.R.A.P. anche per il periodo anteriore alla modifica di cui al D.L. n.159/2007) non compresi tra quelli contemplati dal R.D. n.1175/1931 (Cass.S.U. n.11930/10; Sez.I n.17202/11; n.25242/10; n.4861/10; n.5297/09). Nella specie, è fondato il riconoscimento del privilegio ex art. 2752 cod.civ., al credito insinuato al passivo del fallimento.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Bari, Sez. 1^ - 6 aprile 2012, n. 693****RIFIUTI - Artt. 195 e ss. d.lgs. n. 152/2006 - Ripartizione delle competenze - Fissazione dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti non pericolosi - Competenza delle Regioni - Esclusione.**

Gli artt. 195-ss. del d.lgs. n. 152 del 2006 ripartiscono le competenze in materia di rifiuti ed attribuiscono alle Regioni funzioni di regolazione, di pianificazione e di autorizzazione, tra le quali non rientra la fissazione dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti non pericolosi.

RIFIUTI - Materia della tutela dell'ambiente - Competenza esclusiva dello Stato - Assenza di disciplina statale - Iniziative regionali volte a regolamentare la materia dei rifiuti nel proprio ambito territoriale - Ammissibilità - Esclusione.

La competenza in tema di tutela dell'ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato e non sono perciò ammesse iniziative delle Regioni volte a regolamentare la materia nel proprio ambito territoriale, seppure in assenza della relativa disciplina statale (cfr. Corte cost., sent. n. 373 del 2010; Id., sent. n. 127 del 2010; Id., sent. n. 314 del 2009). In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell'ambiente, ma possono stabilire, per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.), livelli di tutela più elevati, con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma non al fine di tutelarlo in via diretta.

RIFIUTI – Criteri per l’ammissione in discarica dei rifiuti non pericolosi – Parametri di concentrazione nell’eluato – Regione Puglia – Integrazione della disciplina regolamentare di cui al d.m. 27 settembre 2010 – Delibera n. 1651/2011 – Illegittimità – Annullamento.

Deve essere annullata la delibera della Regione Puglia n. 1651 del 19 luglio 2011, nella parte in cui stabilisce i processi idonei a ridurre in modo consistente l’attività biologica, individua il valore massimo di IRDP dei fanghi, dispone che i fanghi trattati dovranno essere conferiti in discarica autorizzata per la specifica sottocategoria e che i relativi trattamenti dovranno essere annotati su registro vidimato da A.R.P.A. Puglia. La Regione Puglia non è infatti intervenuta nell’ambito di materie di propria competenza, ma ha regolamentato in via integrativa i criteri per l’ammissione in discarica dei rifiuti non pericolosi (e per la concessione delle relative deroghe al parametro DOC), con ciò invadendo la competenza statale. In concreto, la Regione Puglia non poteva alterare ovvero integrare la disciplina regolamentare di cui al d.m. 27 settembre 2010, che lascia alla discrezionalità delle Amministrazioni procedenti la valutazione, caso per caso, dell’assentibilità delle deroghe ai parametri di concentrazione nell’eluato, secondo le definizioni rinvenibili negli artt. 6 e 10 del decreto.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^a – 4 aprile 2012, n. 1006**

RIFIUTI – Fanghi biologici – Comuni – Potestà regolamentari in materia – Carezza – Competenza regolamentare regionale.

Deve considerarsi sottratta ai comuni ogni potestà regolamentare in materia di fanghi biologici, essendo la stessa attribuita dal legislatore statale alla competenza regolamentare regionale e restando riservata agli stessi comuni solo la potestà di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente stabilite dalla Regione, ove queste si sostanzino in violazioni della normativa regolamentare in materia di igiene (cfr. Consiglio di Stato, V, 15 ottobre 2010, n. 7528; T.A.R. Lombardia - Milano, sez. IV, 14.10.2011 n. 2433).

RIFIUTI – Uso agronomico dei fanghi da depurazione – Riconducibilità alla disciplina dei rifiuti – Materia del governo del territorio – Estraneità – Comune – Limitazioni dell’uso dei fanghi in sede di pianificazione urbanistica – Illegittimità.

La disciplina dei rifiuti, a cui quella sull’uso agronomico dei fanghi da depurazione deve essere ricondotta, è estranea alla materia del governo del territorio. Conseguentemente, deve escludersi che in sede di pianificazione urbanistica il Comune possa introdurre prescrizioni volte a limitare l’uso dei suddetti fanghi in agricoltura, interferendo così con l’esercizio delle competenze regionali previste in subiecta materia dal legislatore statale.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ **TRIBUNALE DI CAGLIARI, 4/07/2011**

SICUREZZA SUL LAVORO - Incidente sul lavoro - Responsabilità degli Enti – Art. 25 septies, D. L.vo n. 231/2001 - Gestione della sicurezza - Difetto di formazione - Piano operativo sulla sicurezza (POS) - Documento valutazione dei rischi (DVR) - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

In tema di responsabilità degli Enti, per la configurazione dell’illecito previsto all’art. 25 septies, del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 l’interesse richiesto dall’art. 5, va riferito alla condotta colposa, cosciente e volontaria, che ha cagionato l’evento lesivo. Inoltre, è necessario che l’azione o l’omissione consapevole e volontaria si realizzi nell’interesse o, comunque, a vantaggio dell’ente.

Tale volontarietà non deve, però, dipendere da una semplice sottovalutazione dei rischi o da una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, dovendo al contrario esprimere oggettivamente una tensione finalistica verso un obiettivo di risparmio dei costi aziendali. (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

Lavoro, previdenza e professione

■ CORTE DI CASSAZIONE Sez. Lavoro 30 Marzo 2012, Sentenza n. 5116

DIRITTO DE L L AVORO - Licenziamento d isciplinare - Richiesta d i a udizione o rale - Concessione - Obbligo - Adozione de l pr ovvedimento di sciplinare d i l licenziamento - Termini - Decorrenza - Fattispecie: Licenziamento e richiesta di reintegra nel posto di lavoro con risarcimento danni ex art. 18 Stat. Lav. - Art. 7, 5° c., L. n. 300/1970 - Ccnl - Artt. 414 e 420 c.p.c..

Il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato che ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione - nel termine di cui all'art. 7, quinto comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 - di giustificazioni scritte, anche se queste appaiano già di per sé ampie ed esaustive (Cass. sez. lav., 22/3/2010 n.6845; Cass., sez. lav., 26/10/2010 n. 2189). In tale evenienza, quindi, ove il lavoratore abbia chiesto di essere sentito a discolta, il termine assegnato al datore di lavoro per l'adozione del provvedimento disciplinare, decorre dalla audizione del lavoratore ovvero dal giorno fissato per la sua audizione.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lavoro - 2 aprile 2012, n. 5230

DIRITTO DE L LAVORO - Lesione d ell'integrità f isica del l avoratore - Danno n on patrimoniale - Sommatoria di danno biologico e danno morale - Presupposti ex art. 185 c.p. - Ricorrenza - Necessità - Esclusione.

Il danno non patrimoniale derivante dalla lesioni dell'integrità fisica del lavoratore, identificato nella sommatoria di danno biologico (all'integrità fisa) e danno morale (consistente nella sofferenza per l'ingiuria fisica subita), non richiede, ai fini della risarcibilità, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 185 c.p., essendo riferibile ai diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti.

DIRITTO DE L L AVORO - Liquidazione d el danno n on p atrimoniale - Duplicazione o sottostima - Riferimento al concreto pregiudizio preso in esame dal giudice.

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva non il nome assegnato dal giudice al pregiudizio lamentato dall'attore (biologico, morale, esistenziale) ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice. Si ha pertanto duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia stato liquidato due volte, sebbene con l'uso di nomi diversi. (Cass. n. 10527/2011, v, anche Cass. n. 15414/2011 cfr., in materia di danno subito dal lavoratore, anche Cass. n. 9238/2010, n. 23053/2009.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 Chimica e alimentare■ CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3[^], 22.03.2012, Sentenza n. 11148**AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - Coltivazione OGM - Autorizzazione - Assenza - Sequestro preventivo di tutti i beni costituenti l'azienda - Principio di precauzione - Trattato di Amsterdam - Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite - Protocollo sulla biosicurezza di Cartagena.**

In materia di OGM, il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 (in attuazione delle Direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri) prevede che la messa a coltura dei prodotti sementieri sia soggetta ad una specifica autorizzazione (art. 1, comma 2), che mira a garantire i prodotti sementieri tradizionali dal contatto con quelli geneticamente modificati e che questi ultimi non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche. Tale provvedimento, il Ministro delle politiche agricole e forestali deve rilasciarlo di concerto con il Ministro dell'ambiente e con quello della salute, previo parere della Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate (art. 1, comma 3). Questa Commissione, in particolare, deve indicare le condizioni tecniche da seguire nella messa a coltura di sementi OGM. Fattispecie: violazione degli artt. 81 cpv cod. pen. e 1, comma 5, del D.Lgs. 24.4.2001, n. 212, per avere messo in coltura, in carenza della prescritta autorizzazione, sementi di mais geneticamente modificati (GM del tipo MON 810) in due diversi terreni con relativo sequestro preventivo di tutti i beni costituenti l'azienda.

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - Coltivazioni OGM - Filiere a gricoltura transgenica, convenzionale e biologica - Adozione dei "piani di coesistenza" - Ininfluenza - Conclusione del procedimento - Obbligo - Autorizzazione - Competenza singole Regioni - Ambiti territoriali confinanti - Principio di coesistenza - Modalità di attuazione - D.Lgs. n. 212/2001 - DL. n. 279/2004 - Dir. 2001/128/CE - Reg. CE n. 1829/2003.

In materia di coltivazioni OGM, la normativa comunitaria lascia alla legislazione degli Stati membri la possibilità di adottare ogni misura preventiva in grado di evitare commistioni fra prodotti individuando le modalità più idonee in grado di far convivere tra loro le tre "filiere" (agricoltura transgenica, convenzionale e biologica). Tuttavia, è stato precisato che il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione non può essere condizionato alla previa adozione dei "piani di coesistenza" e che "non si può ritenere che in attesa dei c.d. piani di coesistenza regionali, venga meno l'obbligo di istruzione e conclusione dei procedimenti autorizzatori disciplinati... da fonti legislative (e regolamentari) diverse dal DL. n. 279/2004". (Consiglio di Stato Sez. VI, 19/01/2010, n. 183). Pertanto, le modalità di attuazione del principio di coesistenza, in materia di coltivazioni OGM, sono rimesse alla competenza delle singole Regioni (Corte Costituzionale sentenza n. 116/2006) che, tuttavia, dovranno coordinarsi tra loro, in uno spirito di leale collaborazione, nel momento in cui si tratterà di regolare la coltivazione in ambiti territoriali confinanti, rientranti cioè nella competenza di due distinti enti regionali.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

Approfondimenti



L'Inps illustra le novità contributive dell'anno 2012

L'Inps riepiloga le principali disposizioni in materia di contribuzione alla luce delle novità legislative emanate nel corso dell'anno 2012

Luca Vichi, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 06.04.2012, n. 15

Inps
Circolare 29.3.2012, n. 49

L'Inps, con la circolare n. 4/2012, in conseguenza dell'emanazione di importanti provvedimenti legislativi (legge n. 183/2011 e DI n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011), illustra per l'anno in corso le novità in materia di contribuzione. L'Istituto inoltre fa il punto su altre modifiche valide per l'anno 2012 e conferma l'applicabilità in tale anno di disposizioni già emanate in annualità precedenti.

Disposizioni in materia contributiva

Le novità con rilevanza in ambito contributivo per l'anno 2012 possono essere così sintetizzate:

[_] *Fpld per la generalità delle aziende agricole.* Per le aziende agricole è prevista (commi 1 e 2, articolo 3, Dlgs n. 146/1997) l'elevazione annuale, nella misura dello 0,20%, della contribuzione dovuta dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati (risulta invece esaurito l'adeguamento dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore). Tale incremento, sospeso nel triennio 2006-2008, aggiunto all'incremento dello 0,30% previsto dal comma 769, articolo 1 della legge n. 296/2006, fa sì che l'aliquota contributiva pensionistica per l'anno 2012 risulti pari a:

Aliquota Ivs da gennaio 2012		
A carico ditta	A carico dipendente	Totale
18,86%	8,84%	27,70

Per quanto riguarda le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative, l'Inps evidenzia come già con l'incremento attuato nell'anno 2011 sia stato raggiunto il limite dell'aliquota complessiva del 32%, pur rimanendo valido l'incremento dello 0,30% previsto dal comma 769, articolo 1 della legge n. 296/2006.

Ne consegue che per l'anno 2012 l'aliquota contributiva pensionistica risulta pari a:

Aliquota Ivs da gennaio 2012		
A carico ditta	A carico dipendente	Totale
23,46%	8,84%	32,30%

[_] *Fpld per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti.* L'articolo 9 della legge n. 413/1984 dispone che, per tali soggetti, l'aliquota contributiva afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti sia dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'articolo 12 della legge n. 160/1975.

Ne consegue che per l'anno 2012 l'aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura di seguito indicata:

Aliquota Ivs da gennaio 2012		
A carico ditta	A carico marittimo	Totale
19,21%	9,19%	28,40%

[_] *contributi di Cigs e mobilità* . L'Inps ricorda come il comma 23, articolo 33 della legge n. 183/2011 ("legge di stabilità") abbia prorogato, fino al 31 dicembre 2012, i trattamenti di Cigs e mobilità per le seguenti imprese:

- imprese esercenti attività commerciali (comprese la logistica);
- agenzie di viaggi e turismo con più di 50 dipendenti;
- imprese di vigilanza che occupano più di 15 dipendenti.

Tali datori di lavoro sono tenuti quindi al versamento della contribuzione di cui all'articolo 9 della legge n. 407/1990 (0,90%) e di quella ex comma 12, articolo 16 della legge n. 223/1991 (0,30%) a partire dalla denuncia afferente al periodo di paga "gennaio 2012".

Disposizioni in favore dell'occupazione

Per quanto attiene alle disposizioni in favore dell'occupazione, l'Istituto ricorda come il comma 23, articolo 33 della legge n. 183/2011 ("legge di stabilità") abbia prorogato, fino al 31 dicembre 2012, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche fino a 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.

Altre disposizioni

La circolare n. 49/2012 evidenzia altre novità che hanno impatto sulla contribuzione complessivamente dovuta all'Istituto nell'anno 2012:

[_] *riduzione contributi sociali*. A decorrere dal 1° gennaio 2008 è previsto un esonero contributivo sui contributi sociali (Anf, maternità e disoccupazione) in proporzione al Tfr trasferito a previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria Inps (comma 3, articolo 10, Dlgs n. 252/2005). La percentuale di esonero varia in relazione all'anno di riferimento; per l'anno 2012 la percentuale è pari allo 0,26%;

[_] *incentivi previsti dalla legge di stabilità 2012.*

Sono stati prorogati per l'anno 2012:

- gli interventi finalizzati al reimpiego di soggetti disoccupati che versano in particolari situazioni, già introdotti dai commi 134, 135 e 151, articolo 2 della legge finanziaria 2010. La loro operatività è però subordinata all'emanazione di un apposito decreto interministeriale;

- le disposizioni di cui all'articolo 7ter del DI n. 5/2009, convertito nella legge n. 33/2009, in materia di incentivi in favore dell'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga;

- la possibilità, per l'impresa di appartenenza, di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. Anche in questo caso l'operatività è subordinata all'emanazione di un apposito decreto interministeriale, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili;

[_] *sgravio contributivo sulle somme previste dalla contrattazione di secondo livello.* L'Istituto evidenzia come anche lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello continuerà a trovare applicazione anche nel 2012.

Per quanto riguarda i criteri e le modalità di erogazione dell'incentivo, la legge di stabilità conferma quanto già disposto in materia dalla legge n. 247/ 2007; per quanto attiene invece all'individuazione delle somme su cui è possibile richiedere l'incentivo e dei soggetti che possono sottoscrivere gli accordi in relazione ai quali è possibile fruire dello sgravio, è necessario tenere conto di quanto stabilito, rispettivamente, dall'articolo 26, DI n. 98/2011 e dal comma 6, articolo 22, legge n. 183/2011;

[_] *sgravio contributivo in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari.* Per l'anno 2012 viene rimodulata la misura dello sgravio contributivo in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari.

La percentuale del beneficio spettante (in precedenza 80%) è pari a:

- 60%, per l'anno 2012;

- 70%, dall'anno 2013;

[_] *ammortizzatori sociali.* Anche per l'anno 2012 è prevista la possibilità di interventi in materia di ammortizzatori sociali in deroga.

L'articolo 33 della "legge di stabilità" prevede infatti:

- la possibilità di disporre in deroga alla normativa vigente, per periodi non superiori a 12 mesi, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

- la possibilità di prorogare nel 2012 gli strumenti in deroga già disposti nel 2011, con riduzione, tuttavia, dal 10% al 40% della misura dei trattamenti;

- la proroga della possibilità di fare ricorso ai contratti di solidarietà difensivi ex comma 5, articolo 5 della legge n. 236/ 1993 per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria;

- la proroga, per l'anno 2012, della disposizione che prevede l'aumento dal 60% al 80% dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi ex articolo 1 del DL n. 726/1984, convertito nella legge n. 863/1984;

[_] *Fondo di Tesoreria.* Ai fini del versamento delle quote di Tfr al Fondo di Tesoreria, è previsto che gli importi riferiti a periodi pregressi siano maggiorati di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell'articolo 2120 c.c., in ragione del tasso d'incremento del Tfr applicato al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'Inps comunica come a dicembre 2010 il coefficiente di rivalutazione del Tfr sia stato fissato dall'Istat in misura pari al 2,935935%. Per il versamento, ricorda l'Istituto, tale coefficiente va utilizzato con troncamento alle sole due cifre decimali (2,93%);

[_] contributo di solidarietà a carico degli iscritti alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. La circolare evidenzia come il comma 21, art. 24 del DI n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, abbia istituito, a decorrere dall'1.1.2012 e fino al 31.12.2017, un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (ex Fondo trasporti, ex Fondo elettrici, ex Fondo telefonici, ex Inpdai, Fondo volo). La misura di tale contributo:

- per i pensionati, è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge n. 335/1995 e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria;
- per tutti gli iscritti alle predette gestioni, aventi anzianità contributiva al 31.12.1995 pari o superiore a 5 anni, è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile.

Disposizioni confermate

La circolare in commento precisa infine come non sia prevista alcuna variazione relativamente a:

- contribuzione Ivs, per la generalità dei datori di lavoro;
- contributi Inail, per gli operai agricoli dipendenti, che rimangono fissati, ai sensi dell'articolo 28 del Dlgs n. 38/2000, in:

Contribuzione	Misura
Assistenza Infortuni sul Lavoro	10,1250
Addizionale Infortuni sul Lavoro	3,1185

agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo, che rimangono fissate nelle misure già in essere fino a luglio 2010.

Territori	Misura agevolazione	Dovuto
Non svantaggiati	-	100%
Montani	75%	25%
Svantaggiati	68%	32%

Appalti

**Durc e appalti pubblici - Disciplina normativa**

Nel 2002 il Durc è stato inizialmente previsto quale Documento indispensabile ai fini dell'affidamento di appalti pubblici. In particolare, ai sensi dell'**art. 2 del Dl n. 210/2002** (legge n. 266/2002), è stato previsto che il Durc deve essere presentato dalle imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico "a pena di revoca dell'affidamento" nonché dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione "pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa". Nell'ambito degli appalti pubblici la disciplina di riferimento in materia di Durc è tuttavia contenuta nel **Dlgs n. 163/2006**, ossia nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Danilo Papa, tratto da Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 01.04.2012, n. 3 (Il Punto)

In particolare vanno ricordati:

- l'art. 38, che esclude dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché dai subappalti, coloro che hanno commesso "violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (...)", specificando di seguito che si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Dure di cui all'art. 2, comma 2, del Dl n. 210/2002; sul punto si ricorda la sentenza del CdS n. 5936/2010 secondo la quale qualsiasi violazione in materia contributiva può essere considerata grave anche - e forse a maggior ragione - quelle violazioni di piccola entità che lasciano intuire un atteggiamento del datore di lavoro di scarsa attenzione verso obblighi considerati non rilevanti;
 - l'art. 118, e. 6, secondo il quale, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il Dure. Inoltre il comma 6-bis prevede che "al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il Dure è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato". Tale congruità, rimasta in gran parte lettera morta, per i lavori in edilizia è verificata dalla Cassa edile. e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.
- Altro contenuto importante dell'art. 6 è quello secondo il quale, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il Dure relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i 30 gg. successivi alla scadenza dei predetti 180 gg.;
- l'art. 78, che impone alle Soa, nell'espletamento della propria attività, di richiedere anche il Durc;
 - l'art. 196, che sembra ribadire quanto detto già dall'art. 118 del Codice dei contratti pubblici; è infatti previsto che le Casse edili ed il Ministero del lavoro verificano la regolarità contributiva e assumono i dati, forniti dal direttore dei lavori, relativi all'incidenza della mano d'opera riferita all'esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto e che della regolarità contributiva e della congruità della manodopera relativa all'intera prestazione è dato atto nel Durc.

Anche il regolamento di cui al Dpr n. 207/2011 la cui emanazione è richiesta dall'art. 5, comma Dlgs n. 163/2006, detta numerose disposizioni materia di Durc.

Fra le disposizioni contenute nel regolamento si ricordano le seguenti:

- l'art. 4, che disciplina il ed. intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore, materia sulla quale il Ministero del lavoro ha emanato la recente circ. n. 3/2011 (v. *infra*);

- l'art. 6 che, come già detto, contiene anzitutto la nozione di Dure e individua le fasi in cui va acquisito il Documento e cioè:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. i), del Dlgs n. 163/2006 (v. *retro*);

b) per l'aggiudicazione del contratto;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

Altro contenuto importante dell'art. 6 è quello secondo il quale, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il Durc relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i 30 gg. successivi alla scadenza dei predetti 180 gg.;

- l'art. 78, che impone alle Soa, nell'espletamento della propria attività, di richiedere anche il Durc;

- l'art. 196, che sembra ribadire quanto detto già dall'art. 118 del Codice dei contratti pubblici; è infatti previsto che le Casse edili ed il Ministero del lavoro verificano la regolarità contributiva e assumono i dati, forniti dal direttore dei lavori, relativi all'incidenza della mano d'opera riferita all'esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto e che della regolarità contributiva e della congruità della manodopera relativa all'intera prestazione è dato atto nel Durc

Sempre nell'ambito degli appalti pubblici assumono rilievo le disposizioni relative alle modalità di acquisizione. In particolare **l'art. 16-bis, comma 10, Dl n. 185/2010** (legge n. 2/2009) prevede che *"le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento unico di regolarità contributiva (Dure) dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge"*. Analogamente, il **Dpr n. 445/2000** (art. 44-bis), recentemente riformato dalla legge n. 183/2011, prevede che *"le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore"*. Di fondamentale importanza è anche il **Dm 24.10.2007**, emanato sulla base di quanto richiesto dall'art. 1, comma 1176, legge n. 296/2006 (1), che, oltre a riordinare la procedura di rilascio della certificazione, precedentemente dettata dalla circolare unitaria di Inps, Inail e Cnce (2), ha introdotto importanti novità, quale l'individuazione di ulteriori cause (illeciti in materia di *"tutela delle condizioni di lavoro"*), diverse dalla mera irregolarità contributiva, da considerarsi ostative al rilascio di un Durc come si vedrà, tuttavia, tali irregolarità hanno effetti esclusivamente in relazione al Durc cd. "interno" cioè al Documento necessario per poter usufruire di *"benefici normativi e contributivi"*. Di seguito si dà conto delle principali disposizioni che governano le modalità di rilascio anche negli appalti pubblici.

Art. 1 - Soggetti obbligati

1. Il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Dure) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il Dure è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

L'art. 1 individua le finalità del Durc, ricordando che lo stesso è necessario ai fini della fruizione dei "benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria", nonché nell'ambito "delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia"; inoltre il Durc è necessario, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, ai fini della fruizione di "benefici normativi e contributivi" (3). Una importante annotazione relativa alla previsione dell'art. 1 riguarda l'estensione del Durc anche ai lavoratori autonomi, ancorché privi di dipendenti. In passato il Ministero (4), legando l'introduzione del Durc alla più generale azione di contrasto al lavoro "nero" realizzata mediante una pluralità di strumenti sia di natura prevenzionale che sanzionatoria (5), aveva escluso i lavori autonomi dagli obblighi di presentazione della certificazione di regolarità contributiva (6). Con la previsione del decreto il Ministero muta orientamento, certamente in modo condivisibile, almeno sotto il profilo dell'opportunità, atteso che in alcuni ambiti settoriali (ad esempio edilizia), l'estrema parcellizzazione dei processi produttivi ha determinato l'effetto di incrementare in modo esponenziale il numero delle posizioni lavorative autonome rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e pertanto, anche sotto il profilo dell'interpretazione logico-sistematica, non appare in linea con *ratio* normativa escludere gli stessi lavoratori autonomi dagli obblighi di certificazione della regolarità contributiva. Ciò comporta che, ai fini del rilascio del Documento, rileva anche la regolarità della posizione contributiva del titolare dell'impresa con dipendenti ovvero quella del singolo lavoratore autonomo artigiano o non artigiano iscritto alla speciale gestione previdenziale.

Art. 2 - Soggetti tenuti al rilascio del Durc

1. Il Durc è rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e, previa apposita convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.

2. Per i datori di lavoro dell'edilizia il Dure ovvero ogni altra certificazione di regolarità contributiva emessa ai fini di cui al presente decreto sono rilasciati oltre che dagli Istituti di cui al comma 1, nei casi previsti dalla legge e previa convenzione con i medesimi Istituti, dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. Al fine di realizzare la banca dati telematica di cui all'art. 10, comma 1 del Dlgs 23.4.2004, n. 124 e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 1 mettono a disposizione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Dure secondo le modalità definite nel decreto ministeriale di cui al medesimo art. 10.

4. In via di prima sperimentazione e per un periodo di 24 mesi successivi all'emanazione del presente decreto, gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1 lett. h) del Dlgs 10.9.2003, n. 276, costituiti da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono rilasciare il Dure previa apposita convenzione, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con gli Istituti di cui al comma 1 e limitatamente ai propri aderenti.

5. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli Istituti di cui al comma 1, si provvede a ridefinire la disciplina di cui al comma 4.

L'art. 2 individua anzitutto i soggetti tenuti al rilascio del Durc. Oltre all'Inps e all'Inail, vengono individuati negli *"altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria"*, previa una apposita convenzione con i predetti Istituti. Ciò in quanto il Durc è una certificazione che interessa l'intera posizione contributiva aziendale che non può prescindere dalla valutazione di regolarità anche nei confronti delle altre gestioni assicurative diverse da quelle tradizionali gestite dall'Inps e dall'Inail. Ad oggi tuttavia, complice anche un progressivo accorpamento degli Enti di previdenza con l'Inps, non esistono altri soggetti competenti a rilasciare il Documento. Per quanto attiene le Casse edili, anch'esse interessate al rilascio della certificazione di regolarità contributiva per le aziende del settore ai sensi della disciplina in materia di appalti pubblici e privati, di particolare importanza sono i criteri di identificazione della Casse abilitate al rilascio del Documento. Va infatti rilevato che, proprio con riferimento alla individuazione dei soggetti privati abilitati allo svolgimento di molteplici funzioni di carattere pubblicistico, la disposizione si rifà alla nozione di Ente bilaterale di cui all'art. 2, comma 1 lett. h), del Dlgs n. 276/2003 in quanto le Casse edili rappresentano proprio una delle prime manifestazioni della bilateralità legata allo specifico settore delle costruzioni. In virtù di tale definizione, solo le Casse costituite *"da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"* possono dunque essere ammesse al rilascio della certificazione di regolarità contributiva, anche in virtù del fatto che solo per quest'ultime è verificato il rispetto del principio di reciprocità. Detto principio - introdotto dall'art. 9, comma 77, legge n. 415/1998 (*"le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva"*) e ribadito dall'art. 252, comma 5, del Dlgs n. 163/2006 - comporta il riconoscimento dei versamenti effettuati presso ciascuna Cassa ai fini della ricostruzione unitaria della posizione del lavoratore edile la cui attività, come noto, è caratterizzata da una forte mobilità tra diverse aziende. Tale nozione implica anche il riconoscimento del fondamentale principio dell'autonomia contrattuale tra le parti sociali del settore, in virtù del quale un'azienda che applica un contratto collettivo diverso da quello che istituisce la Cassa edile cui si rivolge per ottenere il Durc ha diritto ad ottenere ugualmente il Documento sulla base della dimostrazione della applicazione del proprio contratto collettivo di riferimento (contratto comunque stipulato dalle parti sociali comparativamente più rappresentative nell'ambito del settore edile).

Le Casse edili abilitate

Sulla base di tali premesse appare possibile sostenere che le Casse prive dei citati requisiti, concernenti in particolare la rappresentatività delle organizzazioni che le costituiscono nonché il rispetto del principio di reciprocità, non siano abilitate al rilascio del Dure o comunque di altra certificazione avente lo stesso effetto del Documento, se non altro perché dette certificazioni non danno garanzie circa la regolarità dell'impresa su tutto il territorio nazionale, stante peraltro l'assenza di un collegamento con l'intero sistema delle Casse edili. Quanto invece alla efficacia, sul piano temporale, della previsione che individua i presupposti di legittimazione delle Casse (e cioè se tale previsione abbia o meno efficacia retroattiva) va segnalato che, secondo la circ. n. 5/2008 del Ministero, la disposizione contenuta nel decreto vale solo per il futuro ma la stessa, al contempo, non ha alcun effetto di "cristallizzazione" o di "legittimazione" del passato in quanto non va dimenticato che i criteri di identificazione dei requisiti delle Casse che si propongono come titolari di una funzione certificativa erano già stati definiti con la citata normativa del 1998 (principio di reciprocità) e dall'art. 2, Dlgs n. 276/2003 (definizione di Ente bilaterale). Sotto questo profilo il decreto non ha, né del resto poteva avere, un effetto innovativo bensì solo ricognitivo, limitandosi a sistematizzare ed omogeneizzare la disciplina procedimentale in materia.

La norma prevede inoltre, in via di sperimentazione, l'ammissione al rilascio del Dure di altri Enti bilaterali che osservano i requisiti di cui al citato art 2, comma 1, lett. h), Dlgs n. 276/2003, successivamente alla stipulazione di una apposita convenzione con gli Istituti previdenziali da approvare da parte del Ministero del lavoro. Al termine del periodo di sperimentazione non risulta tuttavia accreditato nessun Ente diverso dalle Casse edili.

Art. 3 - Soggetto richiedente e modalità di rilascio

- 1.** Il Dure è richiesto dagli interessati utilizzando l'apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali di cui all'art. 2.
- 2.** La richiesta ed il rilascio del Dure avviene, di norma, attraverso strumenti informatici. Dette modalità sono obbligatorie qualora la richiesta provenga dai soggetti di cui al comma 3 o, per conto dell'interessato, da un consulente del lavoro nonché dagli altri soggetti di cui all'art. 1 della legge 11.2.1979, n. 12.
- 3.** Nell'ambito delle procedure di appalto il Dure relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (Soa).
- 4.** Qualora l'Istituto previdenziale che rilascia il Dure è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo ovvero agisce in qualità di stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio senza emettere il Dure, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del presente decreto.

La norma, che individua i soggetti abilitati alla richiesta del Dure, non introduce particolari novità rispetto alle indicazioni già fornite dagli Istituti e dal Cnce. E' invece necessario notare che la stessa appare in gran parte superata nell'ambito degli appalti pubblici in forza di quanto previsto sia dall'art 16-bis, comma 10, DI n 185/2008 (legge n 2/2009) (7), sia dall'art 43, comma 1, Dpr n 445/2000 (8), che in sostanza prevedono una acquisizione d'ufficio del Documento. Anche l'art 6, comma 3, Dpr n. 207/2010 specifica che il Dure nei contratti pubblici deve essere richiesto d'ufficio dalle ((amministrazioni aggiudicatrici". Nei confronti dei soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, invece, il Regolamento dispone che il Dure sia prodotto dagli operatori economici. Pertanto, come chiarito dalle circolari Inps n 59/2011 e Inail n. 22/2011, le imprese pubbliche che non sono amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute ad acquisire d'ufficio il Dure ma, avendone comunque facoltà in quanto stazioni appaltanti, possono richiedere l'utenza di accesso alla procedura, la quale sarà rilasciata solo ove dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'art 3, comma 28, Dlgs n 163/2006 (9). Il Regolamento infine specifica che, per i casi diversi dai contratti pubblici, come l'attestazione Soa e l'attestato di qualificazione dei contraenti generali, è l'operatore economico a dover richiedere il Dure ai fini del rilascio dell'attestazione. Anche in tali casi, gli Istituti ritengono che la Soa o il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbiano comunque facoltà di richiedere direttamente il Dure agli Enti.

Articolo 4 - Contenuto del documento

- 1.** Il Dure attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili.
- 2.** Il Dure deve contenere:
 - a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il cod. fiscale del datore;
 - b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
 - c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
 - d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
 - e) la data di rilascio del documento;
 - f) il nominativo del responsabile del procedimento.

La disposizione indica i contenuti della certificazione di regolarità contributiva. Al di là di tale elencazione va tuttavia segnalato come la circ. n. 5/2008 del Ministero abbia affrontato nell'occasione una diversa problematica, già oggetto di una precedente nota (10), sugli obblighi derivanti dalla applicazione del contratto collettivo nella sua parte economico e normativa, *"nell'ambito della quale rientrano gli obblighi di versamento alle Casse edili, in quanto connessi direttamente alla controprestazione lavorativa"*. In altri termini, secondo il Ministero, considerato che:

- secondo l'art. 118, Dlgs n. 163/2006, l'impresa che opera negli appalti pubblici è tenuta ad *"osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni"*;
- secondo l'art. 1, c. 1175, legge n. 296/2006 l'impresa, qualsiasi sia la sua specializzazione edile, è tenuta al rispetto del contratto collettivo per ottenere i benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente;

l'iscrizione alle Casse edili nonché i relativi versamenti sembrano costituire un vero e proprio obbligo per tutte le aziende inquadrare nell'ambito del settore edile.

Articolo 5 - Requisiti di regolarità contributiva

1. La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
- c) inesistenza di inadempimenti in atto.

2. La regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di:

- a) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
- b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
- c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

3. La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:

- a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
- b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
- c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.

La norma regolamenta, unitamente alle previsioni contenute nel successivo art. 8, le condizioni per il rilascio di un Durc, differenziando gli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti da quelli delle Casse edili. Si ricorda che gli Istituti e le Casse edili sono tenuti a verificare la regolarità del soggetto richiedente sulla base della rispettiva normativa di riferimento e che per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti assicurativi e previdenziali, nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale (salvo le specificità previste per le Casse edili). Da sottolineare, in particolare, anche il fatto che tali versamenti devono essere *"accertati (...) come dovuti"* dagli Istituti e pertanto la mera adozione di atti interlocutori (avvisi bonari, note di rettifica ecc.) con i quali si instaura un contraddittorio con il datore di lavoro sulla sussistenza o quantificazione del debito contributivo non legittima l'emanazione di una certificazione di irregolarità. Va ancora sottolineato che i dati relativi alla regolarità contributiva devono essere verificati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del cd. "silenzio assenso". In particolare, per la verifica dell'autocertificazione in sede di partecipazione a gare di appalto, è necessario che la regolarità

sussista alla data in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente. Il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli Enti al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla finalità propria delle disposizioni dirette a consentire l'accesso agli appalti solo alle imprese "qualificate".

Art. 6 - Emissione del Durc

1. Gli Istituti previdenziali rilasciano il Durc entro il termine massimo previsto per la formazione del silenzio assenso relativo alla certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli stessi Istituti, fissato in trenta giorni dai rispettivi atti regolamentari.
2. Le Casse edili e gli Enti bilaterali rilasciano il Durc nei termini previsti dalla convenzione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 il termine di trenta giorni per il rilascio del Durc è sospeso sino all'avvenuta regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3.

Art. 7 - Validità del Durc e verifica dei requisiti

1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'articolo 1 il Dure ha validità mensile.
2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3, c. 8, Dlgs 14.8.1996, n. 494, e successive modifiche, il Durc ha validità trimestrale, ai sensi dell'art. 39-septies del DI 30.12.2005, n. 273, conv. dalla legge 23.2.2006, n. 51.
3. In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del Durc o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.

L'art. 6 regola i tempi di rilascio della certificazione di regolarità contributiva, precisando che il termine per la verifica degli adempimenti contributivi è pari a 30 gg., sia per quanto concerne il controllo da parte degli Istituti che da parte delle Casse edili, con l'importante differenza data dalla possibilità, per i primi, di avvalersi del cd. silenzio assenso, al quale in realtà gli Istituti fanno spesso ricorso. Il termine di 30 gg. decorre ovviamente dalla ricezione della richiesta, ma rimane sospeso nella ipotesi prevista dall'art. 7, c. 3 del decreto che prevede un meccanismo di "preavviso di accertamento negativo". In sostanza tale previsione, ricalcando quanto già previsto in via generale dall'art. 10-bis, legge n. 241/1990 (11), introduce una "sospensione" (si badi, non una interruzione) del termine di 30 gg. per l'emissione del Durc, sino ad un massimo di 15 gg., durante i quali l'interessato ha la possibilità di sanare la propria posizione. Il meccanismo del "preavviso" non trova tuttavia applicazione nelle ipotesi di cui al successivo art. 8, c. 3 che introduce una sorta di "franchigia" che consente, ai fini della partecipazione a gare di appalto, l'emissione di un Durc regolare anche in presenza di omissioni contributive di modesta entità (v. *infra*). Quanto alla validità del Documento sono previste due differenti tempistiche. Il Durc utilizzato ai fini della erogazione di benefici ha una validità mensile, mentre ai fini degli appalti privati in edilizia ha una validità trimestrale, così come previsto del resto dall'art. 39-septies, DI n. 273/2005 (legge n. 51/2006). In assenza di esplicite indicazioni per quanto concerne gli appalti pubblici, anche in tale ambito le diverse Amministrazioni avevano inizialmente optato per una validità mensile del Durc. Va tuttavia registrato un cambio di rotta da parte del Ministero che fa eco a quanto osservato dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Quest'ultima, con determinazione n. 1/2010, aveva infatti evidenziato che "anche in un'ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici, alla certificazione va riconosciuta una validità trimestrale al pari di quanto disposto dall'art. 39-septies del DI 30.9.2005, n. 273 (...) con espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili" (12).

Il Ministero del lavoro, con circ. n. 35/2010, ha dunque specificato che relativamente ai contratti pubblici di cui al Dlgs n. 163/2006:

- nell'ambito delle procedure di selezione del contraente, deve essere acquisito un Durc per ciascuna procedura; tale Durc attesta che la ditta è in regola alla data di rilascio del documento emesso ai fini della partecipazione alla procedura di selezione ed ha validità trimestrale rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto. Analogamente, ha validità trimestrale il Durc emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del Dpr n. 445/2000 che attesta la regolarità alla data dell'autocertificazione che è stata indicata nella richiesta; in entrambi i casi, il Durc può essere utilizzato dalla stazione appaltante, all'interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini della aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purché ancora in corso di validità (perché non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di aggiudicazione e/o alla data di stipula). Ad ogni buon conto il Ministero sottolinea che, nell'ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un Durc richiesto a fini diversi (ad es. Durc richiesto ai fini della fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria o Durc richiesto per lavori privati dell'edilizia); ciò in quanto le verifiche operate dai competenti Istituti e/o Casse edili seguono ambiti e procedure in parte diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il documento;
- per le fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l'obbligo di richiedere un nuovo Durc per ciascun Sal o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto, il Durc ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito; analogamente, in sede di liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture, il Durc ha validità trimestrale ai fini del pagamento;
- il Durc deve essere richiesto anche nel caso di "appalti" relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell'art. 125, c. 1, lett. b), Dlgs n. 163/2006 ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto; per ragioni di semplificazione e speditezza, nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il Durc ha validità trimestrale in relazione all'oggetto e non allo specifico contratto. In relazione al periodo di validità del Durc, inoltre, il Ministero specifica che, in analogia a quanto disposto in materia di contratti pubblici, la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini dell'attestazione Soa e dell'iscrizione all'albo fornitori.

Le indicazioni degli Istituti

In tema di validità temporale del Dure sono intervenute più recentemente anche le già circolari degli Istituti del 2011 le quali specificano anzitutto che ha validità trimestrale il Dure rilasciato ai fini:

1. della verifica della dichiarazione sostitutiva;
2. dell'aggiudicazione;
3. della stipula del contratto;
4. dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (Sai) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture);
5. dell'acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell'affidamento diretto;
6. dell'attestazione Soa;
7. dell'iscrizione all'albo fornitori.

Il periodo di validità trimestrale del Dure decorre sempre dalla data di emissione del certificato.

Nei casi previsti ai punti 1 e 2, i Durc emessi possono essere utilizzati anche per la stipula del contratto, se sono ancora in corso di validità. Per il caso di cui al punto 5, è possibile utilizzare un Durc in corso di validità emesso per un precedente contratto riguardante una diversa stazione appaltante. Gli Istituti evidenziano inoltre che, per le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, il Durc deve contenere anche la verifica della regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili, che provvedono a rilasciare il certificato. Tale verifica viene effettuata a condizione che l'impresa dichiari di applicare il contratto dell'edilizia in presenza di personale operaio ovvero in relazione ai soli dipendenti impiegati e tecnici, ai quali si applica uno dei Ceni dell'edilizia. Nei contratti pubblici di lavori, fanno eccezione a tale regola le imprese edili individuali (quelle cioè che non occupano personale dipendente) e le imprese con dipendenti che applicano il Ceni Metalmeccanico. Pertanto, secondo gli Istituti, è opportuno che la stazione appaltante, ogni qual volta acquisisce un Durc per appalti pubblici di lavori, verifichi se il documento contiene anche l'esito della Cassa edile e, in mancanza, controlli sia la tipologia dell'impresa sia il Ceni applicato (entrambi riportati sul certificato).

Art. 8 - Cause non ostantive al rilascio del Durc

1. Il Durc è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.

2. Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:

a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;

b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 26.2.1999, n. 46.

3. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del Durc uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del Durc.

4. Non costituisce causa ostantiva al rilascio del Durc l'aver beneficiato degli aiuti di Stato specificati nel Dpcm emanato ai sensi dell'art. 1, e. 1223 della legge 27.12.2006, n. 296, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato.

L'articolo prevede particolari ipotesi in presenza delle quali è comunque rilasciata la certificazione di regolarità contributiva. Rispetto al passato - in cui si prevedeva che, in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità poteva essere dichiarata *"unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi"* (13) - il decreto cambia impostazione, prevedendo che in pendenza di contenzioso amministrativo e sino alla decisione dello stesso la regolarità contributiva può essere sempre dichiarata. Va inoltre evidenziata la previsione secondo cui, ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, va rilasciato un Durc regolare pur in presenza di una omissione contributiva non grave. La gravità del debito è poi individuata secondo due parametri: uno scostamento *"inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione"* o, comunque, *"uno scostamento inferiore ad euro 100,00"*, fermo restando un obbligo di pagamento di tali importi entro 30 gg. dal rilascio del Durc (che riporta l'indicazione delle somme dovute). In sostanza, come spiega la circ. n. 5/2008 del Ministero, pur in presenza di uno scostamento superiore al 5%, il Durc è comunque rilasciato qualora il debito contributivo sia inferiore a 100 euro (14).

Art. 9 - Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostantive al rilascio del Durc

- 1.** La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostantiva al rilascio del Dure per i periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista dallo stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione dell'autore dell'illecito.
- 2.** La causa ostantiva di cui al comma 1 non sussiste qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli artt. 20 e segg. del Dlgs n. 758/1994 e dell'art. 15 del Dlgs n. 124/2004 ovvero di oblazione ai sensi degli artt. 162 e 162-*bis* c.p.
- 3.** Ai fini della procedura di rilascio del Dure l'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'Allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.
- 4.** Nelle ipotesi in cui il Dure sia richiesto dalle stazioni appaltanti o dalle Soa le stesse provvedono alla verifica della autocertificazione rilasciata dall'interessato relativamente alla non sussistenza delle condizioni ostantive di cui al comma 1.
- 5.** Le cause ostantive al rilascio del Dure di cui al presente articolo sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
- 6.** Nell'ambito degli appalti pubblici le cause ostantive di cui al presente articolo non rilevano ai fini del rilascio del Dure finalizzato al pagamento delle prestazioni già rese alla data dell'accertamento definitivo dell'illecito.

Articolo 10*Efficacia del provvedimento*

- 1.** Le previsioni di cui al presente decreto trovano applicazione decorsi 30 gg. dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Mentre l'art. 10 disciplina il periodo di *vacatio* del provvedimento (30 gg. dalla sua pubblicazione in *G. U.*) (15), l'art. 9 indica le condizioni ostantive, ulteriori rispetto alla mera omissione contributiva, al rilascio del Durc. Il comma 1176 della Finanziaria ha infatti richiesto l'individuazione delle "*tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da (non) considerare ostantive al rilascio del documento medesimo*" e quindi, in sostanza, l'individuazione di illeciti a fronte dei quali, nonostante una piena regolarità contributiva, non sarà rilasciato il documento per determinati periodi di tempo. Come già evidenziato si tratta tuttavia di cause ostantive al rilascio del cd. Durc interno, cioè del documento necessario ai soli fini della fruizione dei "*benefici normativi e contributivi*" (16).

Cause ostantive e fruizione dei benefici

Al riguardo la circolare n. 5/2008 sottolinea che un conto è introdurre, attraverso l'emanazione del Dm 24 ottobre 2007, una disciplina unitaria riferita alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del Durc, per rispondere ad evidenti esigenze di armonizzazione dei profili operativi e procedurali in materia, un conto è invece estendere la portata degli effetti legati al mancato rilascio del documento oltre l'ambito esplicitamente delineato dall'art. 1, comma 1176, legge n. 296/2006.

Il Ministero sottolinea infatti che tale disposizione, che rappresenta la fonte primaria di legittimazione del decreto, fa esplicito riferimento al Dure finalizzato alla fruizione dei benefici normativi e contributivi e pertanto deve ritenersi che l'ambito di efficacia delle cause ostantive connesse alla violazione della disciplina in materia di tutela delle condizioni di lavoro - cause che peraltro incidono direttamente sui diritti soggettivi degli interessati - non possa essere esteso al Dure rilasciato in occasione di appalti pubblici e privati ma sia da riferirsi al Dure richiesto ai soli fini della fruizione dei predetti benefici normativi e contributivi. In tal senso depongono anche alcuni argomenti di carattere interpretativo desumibili dalla disciplina in materia di appalti e anche dalla normativa in materia di cause interdittive legate alla violazione della normativa prevenzionistica.

Relativamente alla materia degli appalti, infatti, le violazioni alla disciplina sulla salute e sicurezza dei lavoratori già rappresentano "causa ostantiva" in quanto, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. e), Dlgs n. 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti i soggetti "che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio [dei contratti pubblici]".

Anche in materia di responsabilità amministrativa delle imprese, va ricordato che la legge n. 123/2007, modificando l'articolo 25 del Dlgs n. 231/2001, ha inserito una specifica disposizione (articolo 25-septies, comma 2) secondo cui, in caso di condanna per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, all'impresa vengono applicate le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, della citata legge fra le quali è già previsto "il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione".

In sostanza, quindi, stante la previsione da parte del Legislatore di specifiche ipotesi di sanzioni "accessorie" di natura interdittiva collegate alla violazione della normativa lavoristica e di tutela delle condizioni di lavoro, appare maggiormente in linea con il quadro regolatorio complessivo - secondo il Ministero - una interpretazione che, sia sotto il profilo letterale che sistematico, circoscriva l'efficacia delle citate "cause ostantive" al rilascio del Dure ai soli profili concernenti la fruizione dei benefici normativi e contributivi.

Elenco delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all'articolo 9 la cui violazione è causa ostantiva al rilascio del Durc

Art. 589, comma 2, c.p.	24 mesi
Art. 437 c.p.	24 mesi
Art. 590, comma 3, c.p.	18 mesi

Disposizioni indicate dall'art. 22, comma 3, lett. a), Dlgs 14.8.1996, n. 494	12 mesi
Disposizioni indicate dall'art. 89, commi 1 e 2, lett. a), Dlgs 19.9.1994, n. 626	12 mesi
Disposizioni indicate dall'art. 77, comma 1, lett. a) e b), Dpr 7.1.1956, n. 164	12 mesi
Disposizioni indicate dall'art. 58, comma 1, lett. a) e b), Dpr n. 303/1956	12 mesi
Disposizioni indicate dall'art. 389, comma 1, lett. a) e b), Dpr n. 547/1955	12 mesi
Art. 22, e. 12, Dlgs n. 286/1998	8 mesi
Art. 3, commi da 3 a 5, DI 22.2.2002, n. 12 (legge 23.4. 2002, n. 73), come modificato dall'art. 36-Ws, DI 4.7.2006, n. 223 (legge 4.8.2006, n. 248)	6 mesi
(*) Artt. 7 e 9, Dlgs n. 66/2003	3 mesi
(*) Solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata.	

(1) L'articolo 1, comma 1176, della legge n. 296/2006 stabiliva infatti che *"con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva (...), nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura"*.

(2) La circolare è stata formalizzata separatamente da parte degli Istituti e delle Casse edili. Per quanto riguarda l'Inps la circolare è la n. 92 mentre per l'Inail è la n. 38, entrambe del 26 luglio 2005. Per quanto riguarda la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (Cnce) la circolare è stata emanata il 12 luglio 2005 con prot. n. 230.

(3) Per quanto concerne i *"benefici normativi e contributivi"*, non essendo materia di trattazione del presente lavoro, si rinvia a quanto chiarito dal Ministero del lavoro con circolare n. 5/2008. Qui ci si limita a ricordare che i benefici "normativi" per il Ministero sono quelli stabiliti "dalla legge", operanti però su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale e sono da identificarsi in tutte quelle agevolazioni di natura comunque patrimoniale, sempre previste dalla *"normativa in materia di lavoro e legislazione sociale"* e consistenti in agevolazioni di carattere fiscale nonché in

contributi e sovvenzioni previste dalla normativa statale e regionale connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro (ad esempio credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali o settoriali determinati ovvero contributi previsti dalla normativa regionale in relazione alla utilizzazione di alcune tipologie contrattuali). Per quanto attiene invece i benefici "contributivi", gli stessi sono invece individuati negli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo calcolato secondo i parametri statistico-attuariali, richiedendo una copertura a carico della fiscalità generale delle minori somme versate agli Istituti previdenziali da parte di coloro che fruiscono di tali sgravi.

(4) V. la risposta ad interpello alla Cna di Pistoia prot. n. 3144 del 22 dicembre 2005.

(5) Si ricorda che lo stesso DI n. 210/2002 (conv. da legge n. 266/2002) disciplinava la cd. *emersione progressiva*; dello stesso periodo si ricorda ancora il DI n. 12/2002 (conv. da legge n. 73/2002), che ha introdotto la cd. *maxisanzione* per il lavoro "nero".

(6) A sostegno di tale impostazione veniva osservato che l'articolo 3, comma 8, del Dlgs n. 494/1996 prevedeva che il committente chiedesse la regolarità contributiva alle "imprese esecutrici", non facendo alcuno specifico riferimento ai lavoratori autonomi.

(7) Secondo il quale *"in attuazione dei principi stabiliti dall'art 18, e 2, legge n. 241/1990, e successive modificazioni, e dall'art.0 43, e 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Dpr n. 445/2000, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (Dure) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge"*.

(8) Secondo il quale *"le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato"*.

(9) Tale disposizione prevede che *de imprese pubbliche sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese in influenza dominante e presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa; c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa"*.

(10) V. nota 20.11.2007 trasmessa ad Inps, Inail, Ance, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

(11) Secondo il quale *"nei procedimenti ad istanza diparte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza diparte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione"*.

(12) La determinazione n. 1/2010 prende atto di alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali, fra cui il Tar Puglia, Lecce, sez. III, sentenza 16 ottobre 2009, n. 2304.

(13) Così la circolare unitaria degli Istituti e delle Casse edili (Inps, circ. n. 92/2005, Inail n. 38/2005 e Cnce 12 luglio 2005 prot. n. 230).

(14) Tale previsione è stata introdotta per ovviare alle possibile conseguenze negative di un orientamento del Tar Lecce (v. sent.sez. II, 24.11.2006, n. 5465) - oggi tuttavia superato da un diverso pronunciamento del Consiglio di Stato 8.5.2007, n. 4273, chiamato in causa da una società che impugnava un bando di gara indetto dalla Provincia nella parte in cui lo stesso, nel richiedere alle imprese partecipanti la regolarità contributiva, precisava che *"non sarà ritenuta valida la certificazione Durc che, eventualmente, riportasse l'attestazione della regolarizzazione avvenuta successivamente alla data di presentazione della domanda"*. Il Tar Lecce accoglieva il ricorso, rilevando come non fosse sufficiente per l'esclusione dalla gara la sola certificazione relativa alla assenza di regolarità contributiva, occorrendo invece l'ulteriore verifica circa la "gravità" della infrazione agli obblighi contributivi. La pronuncia rischiava dunque di compromettere l'efficacia del Durc quale elemento indispensabile nell'ambito delle procedure di appalto pubblico, ciò in quanto il documento non garantirebbe la sussistenza del requisito della "gravità" delle omissioni contributive.

(15) Il decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30.11.2007

(16) Il decreto sottolinea subito che gli illeciti in questione, perché diventino cause ostative, devono essere accertati *"con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi"* (sentenza passata in giudicato o ordinanza ingiunzione non impugnata); inoltre non sarà possibile ovviare alla "sanzione accessoria" dell'emissione di un Durc irregolare sostituendo, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, il responsabile dell'illecito. A rendere meno onerose le conseguenze degli illeciti contenuti nella tabella è tuttavia la previsione secondo cui l'estinzione attraverso prescrizione obbligatoria (artt. 20 e ss. Dlgs n. 758/1994 e art. 15 Dlgs n. 124/2004) o attraverso oblazione (artt. 162 e 162-bis c.p.) eviteranno la sospensione del Durc. Ciò è dunque previsto per gli illeciti di natura penale ma non per gli illeciti (due) di natura amministrativa pure contemplati dal decreto. Rispetto a tali violazioni - concernenti l'occupazione di lavoratori "in nero" e la mancata concessione di riposi giornalieri e settimanali ad almeno il 20% del totale dei lavoratori occupati - non è dunque possibile sfuggire alla "sanzione accessoria" qualora si arrivi ad una ordinanza-ingiunzione non impugnata.

Impiantistica

**IMPIANTI - Fotovoltaico integrato: norme tecniche e incentivi fiscali**

Fotovoltaico integrato: una tecnologia sempre più evoluta degli impianti fotovoltaici, nata per generare energia rinnovabile e abbattere i consumi e i costi dell'energia, che sta proseguendo il suo cammino di pari passo con il sistema di incentivazione previsto dal Governo italiano. Norme tecniche, incentivi fiscali e problematiche condominiali.

Angelo Pesce, Ivan Meo, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, aprile 2012, n. 904

Già nel secondo Conto Energia veniva introdotto il concetto di impianto fotovoltaico parzialmente/totalmente integrato in architettura. Il quarto Conto Energia, attualmente ancora in vigore, pur prevedendo delle agevolazioni ridotte per tutto il 2012 rispetto all'anno precedente, si è spinto oltre garantendo anche agevolazioni sulle tariffe: il modulo fotovoltaico non è più mero generatore di energia, ma diventa un nuovo componente dell'architettura con una funzione che lo rende parte integrante dell'edificio stesso. Gli attori coinvolti, dunque, non sono più soltanto i produttori di celle o moduli fotovoltaici, ma l'intera industria delle costruzioni edilizie.

In tal caso, gli impianti fotovoltaici integrati diventano elementi strutturali che, impiegati in sostituzione di altri materiali o componenti, permettono di ottenere benefici concreti e risparmi di costi non indifferenti. L'edificio diventa energeticamente attivo e per molti anni la sua facciata o il suo tetto fotovoltaico produrranno energia elettrica che non solo consentirà un guadagno ricavabile dagli incentivi e dalla vendita di energia o dal risparmio sulle bollette, ma permetterà anche di abbattere le emissioni di CO₂ nell'atmosfera.

La tecnologia fotovoltaica in generale è certamente quella con maggiori prospettive di sviluppo a medio e lungo termine, in virtù delle sue peculiarità di modularità, affidabilità, scarsa manutenzione e innovazione tecnologica; ma anche quella integrata architettonicamente negli immobili e con caratteristiche innovative in particolare sta iniziando a diffondersi gradualmente sul nostro territorio, grazie anche alle capacità di ridurre l'inquinamento energetico e di garantire un notevole risparmio sul conto energia, senza inficiare, tra l'altro, l'estetica dell'edificio.

Il modulo fotovoltaico integrato

Cos'è un *modulo fotovoltaico*: costituisce il componente principale dell'impianto fotovoltaico; le prestazioni dei moduli fotovoltaici sono suscettibili di variazioni, anche sostanziose, in base al rendimento dei materiali; alla tolleranza di fabbricazione (percentuale rispetto ai valori di targa), all'irraggiamento a cui le sue celle sono esposte, all'angolazione con cui questa giunge rispetto alla sua superficie, alla temperatura di esercizio dei materiali e alla composizione dello spettro di luce. Quando si parla di *rendimento del modulo fotovoltaico*, si intende la percentuale di energia captata e trasformata rispetto a quella totale giunta sulla superficie del modulo; è quindi proporzionale al rapporto tra watt erogati e superficie occupata, ferme restando tutte le altre condizioni. Nei prodotti comunemente in commercio, i tassi di rendimento si attestano intorno al 15% nei moduli in silicio monocristallino (singolo cristallo); al 13% nei moduli in silicio policristallino (più cristalli adiacenti) e al 6% nei moduli a film sottile (a base di silicio o di altri materiali).

Il diffondersi della tecnologia solare fotovoltaica ha fatto sì che oltre l'80% di queste realizzazioni rientrasse a far parte di ristrutturazioni o di opere di recupero di edifici esistenti, intervenendo nella fase di manutenzione straordinaria principalmente con la sostituzione delle tegole tradizionali (figura 1), oppure appoggiando i moduli fotovoltaici paralleli alla copertura. Tale tipologia di realizzazione è particolarmente diffusa, oramai, anche nei centri storici non soggetti a vincoli.

FIGURA 1 Esempio di fotovoltaico integrato nella falda di un tetto di coppi d'argilla.



Tuttavia, il risultato di queste realizzazioni in ambito urbano è piuttosto degradante dal punto di vista estetico: gli installatori adattano i componenti fotovoltaici (magari originariamente prodotti per essere installati a terra) alle caratteristiche degli edifici, con inevitabili alterazioni delle linee architettoniche e superfetazioni sui solai di copertura. L'integrazione, specie con caratteristiche innovative, presenta indubbiamente delle difficoltà dal punto di vista progettuale e spesso prevede dei costi maggiori rispetto a quelli di un impianto fotovoltaico tradizionale, ma a fronte di ciò, si avranno certamente dei benefici tangibili e di minore impatto dal punto di vista architettonico.

L'integrazione di questi sistemi rappresenta quindi una novità importante per la pianificazione energetica dello stesso immobile in quanto possono sostituirsi ai materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate (*figura 2*) mantenendo la stessa inclinazione e funzionalità architettonica; in alcuni casi possono sostituirsi alla parte trasparente o semitrasparente di facciate e lucernari, garantendo l'illuminamento degli ambienti interni o ai pannelli fonoassorbenti delle barriere acustiche, alle coperture di pensiline o addirittura ai vetri delle finestre (figure 3 e 4).


FIGURA 2 Esempio di fotovoltaico a moduli policristallini, integrato nella facciata.



FIGURA 3 Esempio di pannelli fotovoltaici integrati nelle persiane.



FIGURA 4 Esempio di pannelli fotovoltaici integrati nella parte vetrata di una finestra.



(tratto da Guida GSE)

Gli impianti fotovoltaici dovranno utilizzare moduli e componenti sviluppati specificamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici quali:

- coperture;
- superfici opache verticali;
- superfici trasparenti o semitrasparenti;
- superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi.

I moduli, inoltre, dovranno essere installati secondo le seguenti modalità:

- devono sostituire componenti architettonici degli edifici;
- devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica;
- da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell'edificio.

Ma quali sono i componenti architettonici di un involucro edilizio? Sono quegli elementi non fotovoltaici, di tipo convenzionale, che fanno parte integrante e caratterizzano l'involucro esterno dell'edificio, la cui rimozione, anche parziale, comprometterebbe la funzionalità dell'involucro (vetrate, lucernai, abbaini, cornicioni, marcapiani ecc.).

Per *completa integrazione architettonica del fotovoltaico* si intende, quindi, l'impiego di moduli fotovoltaici e delle relative tecnologie di installazione, in maniera tale che questi si inseriscano completamente nell'organismo edilizio, svolgendo, oltre a quelle strettamente energetiche, anche alcune o tutte le funzioni riferibili a elementi e subsistemi d'involucro convenzionali. In particolare, la superficie fotovoltaica deve:

- garantire la tenuta all'acqua e la conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia;
- garantire una tenuta meccanica comparabile con quella dell'elemento edilizio sostituito; - non compromettere la resistenza termica dell'involucro durante il periodo invernale, né aumentarne il carico termico estivo;
- garantire l'illuminamento degli ambienti interni in caso sostituiscano la parte trasparente o semitrasparente di facciate o lucernari;
- non alterino le prestazioni di isolamento acustico in caso sostituiscano parte dei pannelli fonoassorbenti delle barriere acustiche.

La completa integrazione architettonica del fotovoltaico è tale se non si verificano evidenti contrasti in termini di forma, colori e proporzioni tra le parti fotovoltaiche e le parti convenzionali dell'involucro interessato; in definitiva, l'impianto fotovoltaico non deve in alcun modo risultare "aggiunto" all'edificio su cui sorge ma pienamente "contestualizzato" rispetto a esso. Non si devono inoltre verificare interferenze significative, in termini di ostruzione alla radiazione solare, tra volumi, sporgenze e dotazioni aggiuntive dell'edificio (come per esempio camini e antenne) e i moduli fotovoltaici.

Incentivi per impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative

In base al Titolo III del D.M. sviluppo economico del 5 maggio 2011, gli "impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative" (cioè impianti fotovoltaici che utilizzano moduli e componenti speciali sviluppati specificamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici degli edifici) hanno diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori indicati nell'allegato 5 al decreto e che riportiamo nella *tabella 1*.

L'effettiva convenienza dell'investimento nel fotovoltaico, e in particolare in quello integrato, certamente più oneroso rispetto a quello classico, dipende da diversi fattori quali, per esempio, l'irraggiamento, la disposizione della falda del tetto e la conseguente inclinazione dei pannelli, la tipologia degli stessi (che possono essere a silicio o pellicole), la presenza o meno di ombreggiatura sul piano di copertura, l'efficienza degli impianti inverter collegati. L'incentivo dura per 20 anni e diminuisce negli anni a seconda della data di attivazione dell'impianto.

Ai fini dell'attribuzione delle tariffe incentivanti di cui sopra, il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha aggiornato la guida sugli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, corredandolo di schede dettagliate in riferimento alle singole applicazioni e alle modalità da seguire per rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato 4 al D.M. 5/2011. In sintesi, riportiamo nella *tabella 2* le caratteristiche e le modalità di installazione per l'accesso al premio per applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica.

Guida alla installazione degli impianti per la sicurezza antincendio

Secondo una nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'interno, gli impianti fotovoltaici non rientrano fra quelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (così come indicato nel D.P.R. 151 del 1° agosto 2011).

TABELLA 1 Tariffe incentivanti anno 2012 (euro/kWh).

	Primo semestre 2012	Secondo semestre 2012
Potenza (kW)	tariffa corrispondente	tariffa corrispondente
$1 \leq P \leq 20$	0,418	0,410
$20 < P \leq 200$	0,380	0,373
$P > 200$	0,352	0,345

TABELLA 2 Caratteristiche e modalità di installazione.

<p>Caratteristiche costruttive</p>	<p>– Moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coperture degli edifici; • superfici opache verticali; • superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture; • superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi. <p>– Moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di carattere tecnologico.</p> <p>– Moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica, funzioni architettoniche fondamentali quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • protezione o regolazione termica dell'edificio (mantenimento dei livelli di fabbisogno energetico); • tenuta all'acqua e conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa; • tenuta meccanica comparabile con l'elemento edilizio sostituito.
<p>Modalità di installazione</p>	<p>– I moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici.</p> <p>– I moduli devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica.</p> <p>– Da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell'edificio.</p>

Tuttavia, l'installazione di un impianto fotovoltaico deve essere soggetta a precise regole e accorgimenti in quanto, in funzione delle caratteristiche elettriche/costruttive e/o delle relative modalità di posa in opera, può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio.

Innanzitutto la Guida prevista dal Ministero è rivolta a impianti con tensione non superiore a 1.500 V, che devono essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d'arte e quindi secondo le norme CEI.

Tutti i componenti devono essere a norma e l'installazione deve essere eseguita in maniera tale da evitare la propagazione di un eventuale incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato sul quale è integrato (quindi strutture ed elementi di copertura e/o di facciata devono essere incombustibili). Inoltre, deve rispettare tutta una serie di requisiti tecnici che soddisfino le regole di buon funzionamento senza alcun rischio di innesco incendio e quindi:

- essere provvisto di un dispositivo di emergenza facilmente accessibile che determini il sezionamento dell'impianto elettrico;
- al fine di evitare l'innesco elettrico in caso di gas, vapori o polveri infiammabili, deve prevedere l'installazione esterna della parte di impianto in corrente continua;
- sia il generatore fotovoltaico che le componenti elettriche fonti di innesco dovranno essere installati a distanza di sicurezza, onde evitare rischio di esplosione;
- le strutture portanti dovranno essere sottoposte a prove di carico e calcoli strutturali per ospitare il generatore fotovoltaico.

Prime stime sull'impiego delle fonti rinnovabili

Sulla scia degli incentivi statali per l'installazione e la spinta verso una nuova politica di risparmio energetico e sostenibilità, anche in Italia gli impianti di energia rinnovabile stanno pian piano prendendo piede.

Secondo un'indagine di TERNA e GSE, sulla base dei dati provvisori raccolti a gennaio 2012 sulla Potenza Efficiente Lorda (MW), tutte le tipologie di impianti (esclusa la geotermia, che resta stabile) sono in forte aumento, con un'impennata soprattutto per il solare, che ha visto quadruplicati i numeri della potenza prodotta.

Vediamo in sintesi, nella *tabella 3*, i risultati prodotti.

TABELLA 3 Impianti a fonti rinnovabili in Italia: prima stima 2011.

Potenza Efficiente Lorda (MW)	2008	2009	2010	2011(1)
Idraulica	17.623	17.721	17.876	17.950
Eolica	3.538	4.898	5.814	6.860
Solare(2)	432	1.144	3.470	12.750
Geotermica	711	737	772	772
Bioenergie(3)	1.555	2.019	2.352	3.020
Totale FER	23.859	26.519	30.284	41.352
Potenza Lorda (GWh)	2008	2009	2010	2011(1)
Idraulica	41.623	49.137	51.117	46.350
Eolica	4.861	6.543	9.126	10.140
Solare	193	676	1.906	10.730
Geotermica	5.520	5.342	5.376	5.650
Bioenergie(3)	5.966	7.557	9.440	11.320
Totale FER	58.164	69.255	76.964	84.190

(1) Stime su dati TERNA / GSE.

(2) Il valore del 2011 include 3.740 MW installati nel 2010 ma entrati in esercizio nel 2011 (legge 129/2010).

(3) Bioenergie: Biomasse Solide, Biogas e Bioliquidi.

Fonte: GSE - Gestore Servizi Energetici marzo 2012.

Titoli abilitativi per l'installazione

In attuazione dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 che disciplina la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, è stato emanato il D.M. 10 settembre 2010 con cui il Ministero dello sviluppo economico ha dettato le "Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili".

Le Linee guida prevedono essenzialmente tre regimi autorizzativi in base alla potenza e alla tipologia di impianto che si va a realizzare: *autorizzazione unica, DIA e CIA*.

Nessun riferimento viene fatto alla SCIA. Con riferimento agli *interventi di minore impatto*, che ben si adeguano agli edifici condominiali, sia per loro struttura che collocazione, le Linee guida prevedono i regimi autorizzativi che riportiamo nella *tabella 4*.

TABELLA 4 Regimi autorizzativi per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

<p>Sono soggetti a CIL (Comunicazione di Inizio Lavori)</p>	<p>Anche per via telematica, gli impianti solari fotovoltaici per i quali sussistano le caratteristiche previste ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008 e dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001 e segnatamente:</p>
	<p>- impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;</p>
	<p>- la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;</p>
	<p>- gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 42 del 22.1.2004, e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008;</p>
	<p>- realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;</p>
	<p>- aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;</p>
	<p>- realizzati al di fuori della zona A, di cui al D.M. lavori pubblici 1444 del 2.4.1968.</p>
<p>Sono realizzabili mediante DIA</p>	<p>- Gli impianti fotovoltaici non rientranti nell'elenco sopra indicato, collocati sugli edifici e la cui superficie complessiva non sia superiore a quella del tetto dell'edificio;</p>
	<p>- gli interventi non rientranti nei suddetti elenchi ma aventi potenza comunque fino a 20 kWp.</p>
<p>Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per il procedimento unico.</p>	
<p>Ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. e) del D.P.R. 380/2001 (TU edilizia), il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relative alle fonti rinnovabili di energia.</p>	

Aspetti condominiali

Impianto "comune"

Gli edifici condominiali, per lo loro struttura, ben si prestano all'installazione di impianti fotovoltaici. Infatti, in tal caso, l'impianto può essere usato per soddisfare il bisogno di energia delle parti comuni, abbattendo i costi per l'utilizzo dell'ascensore, per l'illuminazione di scale e tutti gli impianti comuni che richiedono il consumo di energia.

Se l'impianto installato sarà dimensionato alle esigenze del condominio, si praticherà il cosiddetto "scambio *sul posto*", ovvero l'energia che produce viene utilizzata contestualmente

per gli stessi impianti condominiali; se invece l'impianto è sovradimensionato rispetto ai consumi annui, si potrà valutare l'opportunità di vendere al GSE, con il servizio di "ritiro *dedicato*", l'energia in *surplus* rispetto a quella autoconsumata di giorno. In entrambi i casi, al guadagno dell'autoconsumo si aggiungono gli incentivi previsti dal Nuovo Conto Energia, che permette di ripagarsi l'impianto installato.

In questi casi l'amministratore di un condominio dovrà preventivamente valutare la fattibilità dell'installazione di tale impianto dopo aver sentito il parere dei condomini e aver chiesto contestualmente uno studio tecnico-economico di fattibilità svolta da un *energy manager*. In caso di esito positivo si potrà accedere a un finanziamento bancario. Ottenuto il finanziamento, i lavori si concludono nel giro di un paio di settimane.

Impianto singolo

Un impianto, essendo considerato condominiale, non può essere usato per rifornire di energia i singoli appartamenti ma gli impianti comuni servono all'intero condominio. Ovviamente nessuno può vietare, salvo determinati accorgimenti, di realizzare a proprie spese un impianto fotovoltaico individuale. In questo caso si possono prospettare due ipotesi: **installazione sul terrazzo di proprietà esclusiva**, in questo caso, salvo l'alterazione del decoro architettonico, il pregiudizio alla statica dell'edificio o particolari divieti previsti dal regolamento condominiale, il singolo condomino proprietario esclusivo del lastrico solare può installare a sue spese l'intero impianto fotovoltaico, beneficiando dei relativi vantaggi; **installazione sul tetto condominiale**, poiché il tetto condominiale è abbastanza ampio, i singoli condomini possono utilizzare una parte di esso per la realizzazione dell'impianto partendo dal presupposto che è stato affermato che l'installazione da parte di un condomino su porzione comune dell'edificio condominiale è consentita purché non alteri la cosa comune e non impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso. Va precisato che l'installazione di pannelli, se di dimensioni ingombranti, riduce la possibilità di utilizzazione usuale della cosa comune, alterando il rapporto di equilibrio tra le facoltà di utilizzazione attuali e potenziali degli altri condomini. Di conseguenza detta condotta costituisce una sorta di abuso, impedendo agli altri condomini di partecipare all'utilizzo della cosa comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento e alterando l'equilibrio tra le concorrenti e analoghe facoltà degli altri condomini. Altro limite da tenere in considerazione è l'alterazione al decoro architettonico correlato all'edificio nella sua attuale destinazione, tenendo presente i pregressi interventi posti in essere sul medesimo per conformarlo alla destinazione diversa da quella originaria. Ultimo elemento da valutare è il pregiudizio di aria e luce che eventualmente un'installazione del genere potrebbe dare: l'esclusione o la diminuzione del panorama, di cui si avvantaggia un dato appartamento, in seguito alla costruzione di un manufatto, potrebbe costituire per il proprietario dell'immobile prospiciente un danno ingiusto e risarcibile.

I PANNELLI FOTOVOLTAICI NON DEGRADANO L'AMBIENTE: VIA LIBERA ANCHE NELLE ZONE VINCOLATE

La recente sent. n 48/2012, emessa dal TAR Veneto, ha affermato che gli impianti sui tetti sono ammessi anche nelle aree vincolate, a patto di non essere troppo impattanti per l'ambiente circostante.

Il caso: due proprietari di un edificio avevano deciso di installare un impianto fotovoltaico integrato con il tetto. Dal momento che l'immobile era situato in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, i proprietari avevano richiesto l'autorizzazione paesaggistica, che era però stata negata dalla Soprintendenza. I proprietari ripresentano un nuovo progetto adeguandosi alle richieste della commissione edilizia comunale e, di fronte al nuovo diniego da parte della Soprintendenza, decidono di presentare ricorso al TAR.

La decisione: il TAR ha accolto il ricorso perché la Soprintendenza sarebbe partita dal presupposto che la presenza dei pannelli fotovoltaici costituisce a priori un degrado per il paesaggio, a prescindere dalle modalità di installazione. Invece i giudici amministrativi hanno precisato che, visti l'alta diffusione dei pannelli e gli incentivi fiscali previsti dalle norme statali e regionali, l'installazione dei medesimi può considerarsi un elemento sostanzialmente insignificante ai fini del decoro architettonico, in quanto non pregiudicano l'estetica dell'edificio.



Modelli 231 e reati ambientali: quali integrazioni con i SGA?

L'estensione della responsabilità degli enti ad alcune specifiche tipologie di reati ambientali, introdotta dal D.Lgs. n. 121/2011, non ha indicato i criteri specifici per la redazione dei modelli di organizzazione e gestione. Questa mancanza di modelli di riferimento non dà la possibilità agli enti di implementare un modello organizzativo "a prova di giudice", nonostante i requisiti relativi ai "sistemi di gestione ambientale" - e più in generale quelli che attengono al percorso di una certificazione volontaria - così come espressi dalle norme di riferimento (regolamento EMAS e *standard* ISO 14001) racchiudano tutte le prerogative del "modello organizzativo 231", salvo alcune rilevanti eccezioni. Può essere quindi opportuno proporre linee di indirizzo che potrebbero, in presenza di un'attuazione rigorosa ed efficace dell'SGA in linea con le esigenze del "modello 231", indurre la giurisprudenza a ritenere che l'ente non si è discostato rispetto a quanto era ragionevole attendersi facesse per prevenire la commissione dei reati ambientali presupposto.

Angelo Merlin, Fabio Iraldo, Vincenzo Ursino, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 10.04.2012, n. 7

Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" che ha esteso la responsabilità degli enti ad alcune specifiche tipologie di reati ambientali [1], non ha indicato per la redazione dei modelli di organizzazione e gestione ulteriori criteri rispetto a quelli generali previsti dagli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 231/2011.

Diversamente, l'art. 30, D.Lgs. n. 81/2008, ha dettato una disciplina autonoma con riferimento ai modelli di organizzazione e gestione idonei ad avere efficacia esimente nel settore della sicurezza e salute sul lavoro e in particolare ha introdotto "in sede di prima applicazione" la presunzione di idoneità dei modelli organizzativi conformi ai documenti tecnici (le linee guida UNI-INAIL e il BS OHSAS 18001:2007) contenenti regole che esprimono le *best practice* relativamente ai sistemi di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'art. 30, D.Lgs. n. 81/2008, al di là dell'introduzione di una "presunzione di conformità" che ha visto la dottrina giuridica schierarsi su due opposti fronti interpretativi [2], dimostra che - comunque - il legislatore si è posto il problema di fornire agli enti ulteriori indicazioni legislative sui criteri di progettazione delle cautele preventive [3] e, nel caso della sicurezza sul lavoro, ha privilegiato la strada delle presunzioni di conformità con l'evidente intento di mettere al riparo la *societas* dai rischi interpretativi giurisdizionali.

In tema di reati ambientali il legislatore non ha voluto, nonostante vi fossero motivate pressioni da parte delle Associazioni rappresentative degli enti [4], indicare agli enti modelli di riferimento per la costruzione di quelle cautele, per così dire di "secondo grado", in grado di implementare un modello organizzativo "a prova di giudice".

In questo scenario è dunque necessario verificare se sussistono già, in campo ambientale, delle *best practices* in grado di indirizzare le imprese nella redazione delle regole cautelari che, in un'organizzazione complessa, devono essere improntate a tre concorrenti tipologie:

- procedimentali;
- sostanziali;
- di controllo.

Sicuramente, nella delineata prospettiva, assumono rilevanza i sistemi di gestione ambientale (SGA), introdotti da alcuni riferimenti normativi di natura volontaria (*in primis* ISO14001 ed EMAS), con le precisazioni che saranno appresso sviluppate.

I requisiti relativi al SGA, e più in generale quelli che attengono al percorso di una certificazione volontaria [5], così come espressi dalle norme di riferimento (regolamento EMAS e *standard* ISO 14001), racchiudono tutte le prerogative del "modello organizzativo 231", salvo alcune rilevanti eccezioni.

Un confronto fra requisiti, ancorché condotto su un piano generale, evidenzia forti parallelismi tra il modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e i cosiddetti "punti-norma" riferiti ai sistemi di gestione ambientale ISO 14001/EMAS, sia a livello di principi generali, sia sul piano operativo degli elementi costitutivi.

Per facilitare un primo approccio alla valutazione delle sinergie, nella tabella seguente si propone un sintetico confronto tra questi due ambiti normativi, al fine di individuare alcuni elementi di convergenza nell'utilizzo del SGA come strumento operativo a supporto del processo di adeguamento al D.Lgs. n. 231/2001.

A un ulteriore livello di approfondimento, per ciascuno degli elementi costitutivi del "modello organizzativo" previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 (con l'eccezione di quelli non esplicitamente ricompresi nelle norme volontarie), la *tabella 2* evidenzia i parallelismi e le potenziali sinergie a cui potrebbe dar luogo un efficace utilizzo del sistema di gestione ambientale, nonché alcuni punti "sensibili" del processo di possibile integrazione, a cui prestare particolare attenzione.

Alla luce delle indicazioni sinteticamente riportate in *tabella 2*, si può, quindi, ragionevolmente affermare che un SGA efficacemente progettato, attuato e, soprattutto, concepito dall'organizzazione che lo applica come un reale supporto alla gestione ambientale operativa, costituisca già una importante intelaiatura per la così detta "parte speciale" del modello di organizzazione e gestione relativamente ai reati di cui all'art. 25-*undecies*, D.Lgs. n.231/2001.

La questione di fondo si può, tuttavia, sintetizzare in due punti:

- quanti SGA oggi siano realmente applicati in modo da valorizzare appieno la capacità di gestire le tematiche afferenti ai reati ambientali previsti dall'art. 25-*undecies*, D.Lgs. n. 231/2001 e, quindi, siano già in grado di operare come base applicativa del "modello organizzativo";
- qualora un SGA certificato non sia nelle migliori condizioni per poter rispondere alle aspettative richieste dal D.Lgs. n. 231/2001, quali passi siano necessari per rafforzarlo, nella prospettiva di farne la vera "anima" operativa del "modello organizzativo".

Per poter rispondere a questi due punti, occorre muovere dal presupposto dell'indiscutibile utilizzabilità dei diversi elementi del SGA ai fini della prevenzione dei reati ambientali contenuti nell'art. 25-*undecies*, D.Lgs. n. 231/2001, prendere atto dei sopramenzionati limiti interpretativi e applicativi del sistema da parte delle organizzazioni che lo hanno implementato (certificate ISO o registrate EMAS) e, infine, fornire alcuni suggerimenti di taglio pratico su come rivisitare gli elementi del SGA per potenziarne la capacità di rispondere alle finalità previste dalla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Attraverso un'opera di "consolidamento" del SGA, non sempre immediata né poco impegnativa, si potrebbe ottenere il duplice risultato, da un lato, di sviluppare un "modello organizzativo" ben radicato ed efficacemente coniugato con le esigenze gestionali dell'azienda e, dall'altro, di migliorare le prestazioni del SGA e le garanzie che questo è in grado di offrire, anche a prescindere dai requisiti del D.Lgs. n. 231/2001.

Supponiamo che un'azienda (che sia già certificata o intenzionata a certificarsi) si ponga nella prospettiva di massimizzare l'impiego delle risorse e delle capacità gestionali insite in un SGA al fine di strutturare un efficace "modello organizzativo" per la prevenzione dei reati ambientali, e vediamo come potrebbe affrontare i principali passaggi nell'implementazione e mantenimento del sistema.

Tabella 1

- Confronto tra gli elementi costitutivi del "modello 231" e i SGA ISO 14001 e regolamento EMAS			
Elementi costitutivi del modello 231		Elementi costitutivi del SGA previsto da ISO 14001 e dal regolamento EMAS	Rif. 14001
Inventario ambiti di interesse e valutazione dei rischi	Individuazione aree/attività sensibili	Aspetti ambientali	4.3.1
	Valutazione del rischio reato	Prescrizioni legali e altre prescrizioni	4.3.2
Introduzione/ adeguamento codice etico	Codice etico	Politica ambientale	4.2
Realizzazione/ adeguamento protocolli generali e specifici	Organizzazione e gestione risorse finanziarie	Risorse, ruoli, responsabilità e autorità	4.4.1
		Obiettivi, traguardi e programma(i)	4.4.3
	Formazione	Competenza, formazione e consapevolezza	4.4.2
	Comunicazione e coinvolgimento	Comunicazione	4.4.3
	Documentazione e tracciabilità	Documentazione	4.4.4
	Controllo dei documenti	4.4.5	
	Controllo delle registrazioni	4.5.4	
Gestione operativa attività sensibili		Controllo operativo,	4.4.6
		Preparazione e risposta alle emergenze	4.4.7

Istituzione/ attivazione sistema di monitoraggio, verifica e vigilanza	Monitoraggio e Verifica (I livello)	Sorveglianza e misurazioni	4.5.1
		<i>Audit</i> interno	4.5.5
		Non conformità, azioni correttive e azioni preventive	4.5.3
		Valutazione del rispetto delle prescrizioni	4.5.2
	Riesame del sistema	4.6	
	Organismo di Vigilanza Monitoraggio e Verifica (II livello)	Non previsto	-
Istituzione/ adeguamento sistema disciplinare	Sistema disciplinare	Non previsto	-

Tabella 2

- Potenziali sinergie di un efficace utilizzo del sistema di gestione ambientale		
Elementi costitutivi del M.O. 231	Elementi di convergenza con ISO 14001/EMAS	Punti di attenzione
Inventario degli ambiti di interesse e analisi dei rischi potenziali	Nel SGA viene effettuata l'Analisi Ambientale Iniziale delle attività dell'organizzazione per identificare gli aspetti ambientali delle attività, prodotti e servizi e determinare quelli che possono avere un impatto ambientale significativo (inclusiva di una attenta "analisi della conformità normativa"). Viene inoltre effettuato un aggiornamento periodico dei processi di "Valutazione degli aspetti ambientali" e "Gestione delle prescrizioni legali", per garantire il mantenimento del carattere "dinamico" e "prevenzionale" come fondamentale caratteristica del M.O.	<i>L'AAI ha il fine di individuare le aree di miglioramento delle prestazioni ambientali, mentre la mappatura dei rischi 231 ha funzione di individuare le modalità di commissione del reato al fine di prevenirlo.</i>

<p>Introduzione/adeguamento del Codice etico</p>	<p>Il Codice etico esprime una serie di principi e valori cui ispirarsi nella conduzione delle attività, la politica ambientale declina principi e valori aziendali nel campo della gestione ambientale. Essa include elementi che traducono gli impegni dell'alta direzione al rispetto della conformità alla normativa ambientale, al miglioramento continuo, al mantenimento e aggiornamento del SGA, in piena linea con quanto richiesto dal M.O. 231.</p>	<p><i>La politica ambientale deve essere rivista per garantire omogeneità con le finalità del codice etico ed esplicitare il legame/ rapporto tra i due documenti.</i></p>
<p>Realizzazione/adeguamento protocolli "generali"</p>	<p>Il SGA prevede, in corrispondenza a ciascuno dei principali protocolli generali di funzionamento del M.O., la presenza di un "processo" di presidio in campo ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formalizzazione ruoli e responsabilità; - pianificazione risorse e investimenti per il miglioramento; - formazione e addestramento del personale; - comunicazione, informazione e partecipazione; - gestione della documentazione e delle registrazioni. 	<p><i>Le procedure del SGA devono essere messe a confronto con protocolli generali del M.O. su analoghi ambiti gestionali e operativi, per verificare la coerenza reciproca e individuare eventuali margini di miglioramento</i></p>
<p>Realizzazione/adeguamento protocolli specifici per la gestione operativa delle attività sensibili</p>	<p>Il SGA prevede la presenza di procedure per il "controllo operativo" dei processi e delle attività a potenziale impatto sull'ambiente (in condizioni normali, anomale e di emergenza), quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione dei rifiuti; - gestione degli scarichi idrici; - gestione delle emissioni in atmosfera. 	<p><i>E' necessaria una verifica della presenza nelle procedure operative del SGA di tutte le misure cautelari a ridurre ragionevolmente lo specifico rischio-reato da contenere. Le misure cautelari da introdurre nelle procedure potranno essere contenute nei testi normativi (es. le indicazioni per predisporre un deposito temporaneo di rifiuti) o dovranno essere autoregolamentate dall'ente (es. l'adozione di tutte le misure tecniche idonee ad evitare il superamento dei limiti tabellari allo scarico).</i></p>


<p>Istituzione/ attivazione di un sistema di monitoraggio, verifica e vigilanza</p>	<p>Il SGA prevede una serie di processi e strumenti utilizzabili a supporto delle attività di verifica e controllo dell'Organismo di vigilanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sorveglianza del personale sulla corretta conduzione in sicurezza dell'operatività; - monitoraggio delle prestazioni, attraverso la raccolta e l'analisi di dati e indicatori; - verifica periodica, sistematica, obiettiva e documentata del funzionamento del SGA. 	<p><i>Vi sono differenti "livelli" e "finalità" nelle attività di controllo tra SGA e M.O. 231, per cui da una parte va garantito il coordinamento tra queste attività, dall'altra vanno introdotti strumenti di verifica specifica sulle fattispecie di reato 231</i></p>
---	--	--

Tabella 3

- Elementi relativi alla compliance normativa		
Attività dell'analisi ambientale	Cosa dovrebbe prevedere un "buon" SGA certificato ISO 14001 o registrato EMAS	Quali i limiti nell'esperienza applicativa
<i>Identificazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione di tutti i requisiti normativi e regolamentari cui ottemperare; - nel caso di EMAS, l'enfasi sulla conformità è amplificata fin dalla fase di analisi iniziale, addirittura considerandola (impropriamente) il primo degli aspetti ambientali da analizzare. 	<p>Questa attività nell'esperienza delle aziende spesso si limita all'elencazione dei riferimenti a leggi, regolamenti o normative da inserire nell'apposito registro e/o scadenzario, quale parte integrante del SGA.</p>
<i>Misurazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> - identificazione dei limiti normativi; - misurazione della distanza dai limiti; - indicatori di conformità anche in funzione del <i>gap</i> valutato tra dati aziendali e limiti previsti; - misurazione della capacità di soddisfare i limiti e i vincoli. 	<p>Questa attività nella gran parte dei casi si riduce all'identificazione della presenza di limiti e, in casi più rari, alla definizione di una "distanza" dai limiti, raramente espressa come indicatori, molto più spesso graficamente (tipico nelle aziende EMAS l'inserimento del livello del limite normativo in un grafico a istogrammi sui parametri emissivi, anche in funzione della sua rappresentazione nella dichiarazione ambientale).</p>
<i>Analisi delle modalità operative</i>	<p>Esigenza di connettere gli aspetti ambientali (e le relative condizioni di conformità) alle attività dell'organizzazione e alle prassi in uso, nonché all'operato di alcune figure aziendali coinvolte in tali attività.</p>	<p>Questa attività è la più lacunosa nelle esperienze attuali, nel cui ambito ci si limita all'indicazione della presenza di procedure, ma non vengono approfonditi i nessi causali tra modalità operative dell'azienda e generazione di un aspetto ambientale.</p>

<p><i>Valutazione</i></p>	<p>Obiettivo di valutare gli aspetti per guidare la pianificazione del miglioramento, anche in relazione alla capacità di mantenere la conformità.</p>	<p>Questa attività è spesso confinata all'utilizzo della "presenza" di limiti normativi (raramente del <i>gap</i>) come criterio di significatività nell'ambito della valutazione.</p>
---------------------------	--	--

Figura 1



"L'analisi ambientale" e il "rischio-reato" La prima attività, in ordine logico e spesso anche temporale, nell'attuazione di un efficace SGA, è rappresentata dall'analisi ambientale. Come è noto, l'analisi ha una finalità più ampia della valutazione del livello di conformità normativa, ovvero quella di identificare gli aspetti ambientali significativi, individuare i possibili margini di miglioramento delle *performance* ambientali e porre le basi per la definizione di un efficace assetto di responsabilità, ruoli, competenze e modalità operative atte a garantirne il perseguimento.

Le attività fondamentali in cui si articola normalmente un'analisi ambientale possono essere declinate come di seguito:

- **identificazione** degli aspetti ambientali;
- **misurazione** e quantificazione degli stessi;
- **analisi delle modalità** operative (e quindi delle funzioni e delle attività svolte dalle figure aziendali) in grado di generare gli aspetti ambientali;
- **valutazione** della significatività degli aspetti, in modo tale da fornire una guida per la programmazione del miglioramento.

Va sottolineato come ai sensi dello *standard* ISO 14001 e, soprattutto, del nuovo regolamento EMAS 2009/1221/CE, la conformità normativa sia parte essenziale di ognuna di queste attività. La *tabella 3* sintetizza quali sono gli elementi relativi alla *compliance* normativa che sono previsti e connaturati a ciascun passo dell'analisi, evidenziando altresì con quali limitazioni oggi comunemente questi vengano sviluppati dalle aziende.

Attesi i limiti che si sono evidenziati nell'esperienza applicativa, è necessario, allora, che gli enti rafforzino l'analisi ambientale nella prospettiva della prevenzione del "rischio-reato", inteso come "rischio normativo". Infatti, il rispetto delle norme cogenti penetra nella stessa fase di progettazione della strategia d'impresa, in modo da adeguare lo stile e i comportamenti dell'ente alle pretese dell'ordinamento, innescando un meccanismo virtuoso capace di contenere eventuali spinte alla violazione della legge.

In particolare, un'attenta analisi delle correlazioni tra aspetti ambientali, relative condizioni di conformità e connessi vincoli e/o limiti e le prassi e modalità gestionali nel cui ambito essi vengono (realmente o potenzialmente) generati si dimostrerebbe molto efficace allo scopo. Si tratterebbe di approfondire il livello di analisi normalmente limitato all'identificazione di un aspetto ambientale e alla sua misurazione, estendendolo alla capacità di garantire la conformità oggi e di mantenerla in futuro, con particolare attenzione alle condizioni operative dell'azienda che possano ragionevolmente prevenire o cautelare dal rischio di reato.

In pratica, occorrerebbe per tutti gli aspetti ambientali identificati procedere alla:

- loro associazione con i limiti, vincoli e adempimenti applicabili, posizionando l'organizzazione rispetto a essi;
- misurazione della conformità, non solo della prestazione ambientale (per esempio la distanza dai limiti previsti dalla normativa, rispetto dei vincoli autorizzativi, storico delle non conformità e degli incidenti, mappe di rischio ecc.) e creazione di relativi indicatori;
- effettuazione di un esame approfondito delle attività dell'organizzazione e delle modalità e prassi in essere, identificando il ruolo delle funzioni coinvolte e analizzando le correlazioni con gli aspetti ambientali e i rischi di non conformità;
- valutazione della significatività dell'aspetto in condizioni normali, anomale, di emergenza e dei rischi connessi in termini di violazione di limiti, vincoli o adempimenti (e, nei casi più all'avanguardia, del danno potenziale e del suo valore economico).

Tabella 4

- "Dalla politica ambientale" alla prevenzione di reati presupposto	
Impegno della Politica	Verso il Codice etico
Conformità normativa	Prevenzione reati e "legalità" Anticipazione normativa futura
Miglioramento continuo	Progressivo abbassamento della soglia dei rischi accettabili
Prevenzione inquinamento	Prevenzione rischi di inquinamento
Rapporti con i fornitori (aspetti indiretti)	Garanzia di correttezza dei rapporti nei confronti dei fornitori
Comunicazione	Trasparenza

La "politica ambientale" e la prevenzione dei reati

Un secondo passaggio chiave nel percorso di implementazione e mantenimento di un SGA è costituito dall'adozione di una "politica ambientale". La natura strategica e gli obiettivi di orientamento e indirizzo di questo documento, come si evince chiaramente dalle definizioni che ISO14001 ed EMAS ne forniscono, potrebbero costituire la base per il così detto "codice etico" che ben sappiamo essere costituito da un insieme di valori e prescrizioni che permeano la cultura di impresa, deputati a informare i comportamenti individuali dei dipendenti e dei *partners* abituali dell'ente. Per ottenere questo risultato è utile rivedere il documento di politica, nel modo in cui è

attualmente concepito dalle aziende certificate ISO o registrate EMAS, potenziandone l'approccio, l'utilizzo e i contenuti. In particolare, la politica andrebbe rivista per trasformarla:

- da un documento fondato sull'enunciazione di "principi-guida", a un documento che sia anche "**prescrittivo**" di determinati comportamenti. Sotto questo profilo è bene ricordare che i protocolli operativi che saranno, poi, contenuti nel modello devono costituire la concreta attuazione dei principi contenuti nel codice etico;
- da un documento che racchiude gli "impegni dell'azienda" (indistintamente considerata), a un documento di **impegni specifici**, sia per il vertice (soggetti apicali) che per i singoli lavoratori;
- da un documento che costituisce essenzialmente un canale per informare sulle scelte aziendali, a un documento che venga adottato come "codice comportamentale".

Allo stesso modo, i contenuti che le aziende tipicamente includono in una "politica ambientale" dovrebbero evolversi per tenere in conto le esigenze più specifiche, dettate dalla necessità di perseguire continuamente non solo la garanzia di conformità nel tempo (concetto già assimilato dalle politiche attuali), ma anche la capacità di prevenire i potenziali reati e adeguarsi con anticipo ai requisiti della legislazione attesa, in modo da minimizzare i rischi di reato. La seguente *tabella 4* mostra una serie di suggerimenti su come reimpostare i principi-guida più comuni della "politica ambientale", verso una più olistica considerazione delle esigenze di prevenzione dei reati presupposto.

Anche la definizione e lo sviluppo del "programma ambientale" e degli obiettivi di miglioramento offrono una sponda per la predisposizione dei protocolli di gestione nelle aree così dette "strumentali", ovvero quelle che gestiscono "*strumenti e risorse finanziarie destinati a supportare la commissione dei reati*". Il loro rilievo è normativamente riconosciuto dall'art. 6, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 231/2001, che prevede l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reato. In questo senso, il "programma ambientale" può essere visto senz'altro come la più credibile attestazione di impegno concreto da parte di un'azienda certificata ISO 14001 o registrata EMAS, per il perseguimento degli obiettivi di un SGA, fra i quali va naturalmente inclusa anche la conformità normativa, prerequisito essenziale per il mantenimento della certificazione.

Nell'attuale esperienza applicativa dei SGA, tuttavia, il "programma ambientale" soffre di limiti significativi come reale strumento di gestione delle risorse economiche e finanziarie, come dovrebbe risultare a efficace supporto di un "modello organizzativo 231".

Ciò che il "programma ambientale" prevede, con riferimento agli aspetti finanziari, infatti, è semplicemente lo stanziamento di risorse economiche per l'attuazione delle misure utili a conseguire gli obiettivi di miglioramento, la periodica revisione e aggiornamento degli stessi obiettivi e, quindi, la definizione di un nuovo programma (su base annua) che preveda risorse economiche integrative o la revisione degli stanziamenti precedenti, a seconda del livello di attuazione delle misure finanziate. Nel "programma ambientale" si richiede inoltre di identificare chiaramente le responsabilità per l'attuazione delle misure e la realizzazione dei connessi investimenti (tipicamente il responsabile del SGA), che tuttavia non necessariamente coincidono con le funzioni cui fa capo il potere di spesa delle risorse stanziate.

Per allineare il "programma ambientale" con l'art. 6, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 231/2001, occorre:

- collegare lo stanziamento delle risorse nel "programma ambientale" con i processi di *budgetting* dell'azienda, e in particolare con il bilancio previsionale, anche sotto il profilo documentale;
- prevedere esplicitamente una fase di valutazione *ex ante* di fattibilità economica e sostenibilità di ogni investimento che viene proposto nel "programma ambientale" [ad esempio applicando il metodo dei costi e benefici e calcolando il *payback period*, si vedano al proposito gli accenni del regolamento EMAS 1221/2009/CE, All. I, 3 g)];
- stabilire momenti di verifica di stato di avanzamento e spesa più intensi e incisivi di quanto oggi non sia normalmente previsto per gli impegni del "programma ambientale" (spesso verificati solo sotto il profilo del rispetto delle scadenze temporali);

- adottare meccanismi di *feedback* sul "programma ambientale" in tempo reale, o quantomeno tempestivi, onde evitare di ridursi a revisionare *a posteriori* un documento del SGA che si limita, così, a prendere atto di decisioni di ripianificazione finanziaria assunte altrove nell'azienda;
- sviluppare la capacità di incanalare nel "programma ambientale" anche le richieste che emergono in "corso d'opera" nella gestione ambientale "ordinaria" da parte dell'azienda, anche per gestire imprevisti o necessità di adeguamento rapido;
- aumentare la capacità di rendicontare i flussi di investimento e le variabili di spesa (si veda oltre il tema degli indicatori), anche attraverso un collegamento più diretto tra verifiche sull'evoluzione del "programma ambientale" e comunicazione interna ed esterna (ad esempio rendicontazione degli obiettivi raggiunti e dei programmi attuati rispetto agli impegni assunti precedentemente nell'ambito della "dichiarazione ambientale" EMAS).

In altre parole, il "programma ambientale" dovrebbe trasformarsi in un documento più dinamico nell'ambito del SGA, e più in generale della gestione aziendale, per diventare uno strumento efficace di pianificazione e di rendicontazione delle risorse economiche e finanziarie (vale a dire uno degli strumenti-chiave della "contabilità ambientale"), al fine di poterne garantire la disponibilità al servizio delle esigenze della gestione ambientale, del mantenimento della conformità legislativa e della prevenzione dei reati ambientali.

Pur consapevoli che il "modello organizzativo" si intreccia con tutte le componenti del SGA, ci pare utile fornire alcuni primi spunti di riflessione riguardanti in particolare tre "tessere" del mosaico organizzativo e gestionale, a cui l'azienda dà vita nel percorso della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS:

- la definizione dell'assetto organizzativo e delle responsabilità;
- il coinvolgimento del personale;
- le attività di monitoraggio e sorveglianza.

Definizione dell'assetto organizzativo e delle responsabilità

Rispetto ai SGA oggi implementati, è senz'altro necessario sviluppare maggiormente due "fondamenta" del "modello organizzativo": la **separazione dei ruoli e delle funzioni** e i meccanismi di **formazione delle decisioni**.

Occorre superare la diffusissima tendenza ad **assommare funzioni** di *governance* e guida del sistema sul solo RSGA, e tentare invece di distribuire maggiormente compiti e responsabilità attinenti alla gestione ambientale nell'organigramma aziendale. Rispetto alle esperienze attuali, inoltre, sarebbe opportuno rafforzare la capacità di definire **poteri decisionali e di spesa** delle figure coinvolte ed esplicitare meccanismi di delega (che sono invece tradizionalmente deboli nell'SGA). Per aumentare la chiarezza nella definizione dei ruoli previsti dal SGA, potrebbe anche risultare utile descrivere più in dettaglio in procedure, mansionari o matrici delle responsabilità i **meccanismi di interazione** funzionale tra ruoli (e, soprattutto, le distinte responsabilità "reciproche"). Considerate le esigenze derivanti dal D.Lgs. n. 231/2001, infine, sarebbe consigliabile adottare nelle procedure gestionali e nelle prassi operative l'approccio delle **"ridondanze"** organizzative, già molto maturo nelle esperienze aziendali nella gestione degli impianti e delle tecnologie (ad esempio nell'ambito dei controlli).

Anche il processo di formazione delle decisioni risulta spesso sottovalutato nell'ambito dei SGA, che tendono a dare maggiore importanza alla regolamentazione dei comportamenti e delle prassi operative piuttosto che alla loro legittimazione attraverso l'esercizio dei poteri decisionali connessi ai ruoli in azienda. Da questo punto di vista, si possono suggerire alcuni semplici accorgimenti:

- descrivere nei documenti di sistema i **processi decisionali e non solo le modalità** (esempio non "si interviene per..." ma "chi interviene per...");
- descrivere non **solo l'azione, ma l'input decisionale** che sta a monte (esempio "su indicazione del responsabile del reparto, il capoturno...");
- adottare registrazioni che **consentano sempre di tracciare** i processi decisionali attuati (per esempio il funzionamento della "catena di comando");
- descrivere chiaramente nelle procedure e nelle istruzioni operative i **flussi di comunicazione** attraverso cui si esplicano le decisioni.

Coinvolgimento del personale

L'avvento della responsabilità degli enti ha senz'altro richiamato tutte le aziende (incluse quelle certificate ISO o registrate EMAS) a una maggiore cura e attenzione nel processo di formazione/informazione dei propri dipendenti. In questo senso, molto può essere realizzato attraverso le azioni formative, informative e di coinvolgimento dei dipendenti, che nei casi migliori rappresentano il fulcro del sistema di gestione ambientale e sono già recepite appieno nell'assetto procedurale e documentale dello stesso (si pensi al "piano di formazione", alle relative procedure, ai "moduli di registrazione" ecc.).

Il suggerimento è quello di:

- intensificare la **formazione** e accrescere la consapevolezza soprattutto di quei ruoli aziendali e funzioni che risultano più "sensibili" rispetto ai rischi potenziali di reato (attraverso la cosiddetta "formazione al ruolo" e la trasmissione del "saper essere" legato alla funzione);
- porre maggior enfasi sul coinvolgimento e sulla partecipazione del personale, con particolare riferimento alla **responsabilizzazione dei livelli dirigenziali** (sul tema è attesa una linea guida dalla Commissione europea per EMAS III);
- potenziare i sistemi di incentivazione (già scarsamente diffusi negli attuali SGA) e, soprattutto, prevedere **sistemi "disciplinari"** per le violazioni delle procedure previste.

Fra tutti i passi aggiuntivi che l'estensione del D.Lgs. n. 231/2001 ai reati ambientali comporta per i SGA, il sistema disciplinare è senz'altro quello che richiede il più ampio "salto di qualità" rispetto alla situazione attuale. Nel panorama delle aziende certificate, si riscontrano pochi casi eccellenti di SGA in cui viene incorporato un sistema premiante (basato nella migliore delle ipotesi su incentivi economici), ma in questi casi ciò che viene "disciplinato" è unicamente il modo in cui questi incentivi vengono distribuiti, come a dire che il mancato incentivo equivale a un provvedimento punitivo nei confronti di chi non ha seguito le regole comportamentali o non ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi ambientali. Questo approccio è decisamente lontano da quanto soddisferebbe al requisito del "sistema disciplinare" del D.Lgs. n. 231/2001.

Attività di monitoraggio e sorveglianza

Infine, rispetto allo stato dell'arte nell'implementazione dei SGA, l'estensione del 231 ai reati ambientali sollecita un ripensamento di almeno due elementi fondamentali:

- il sistema di monitoraggio attraverso l'uso di indicatori;
- il processo di sorveglianza, attuato essenzialmente tramite il sistema delle "non conformità" (NC) e delle azioni correttive/preventive, da un lato, e l'*audit* ambientale, dall'altro.

In primo luogo, alla luce del D.Lgs. n. 231/2001, occorrerebbe perlomeno considerare che un'azienda, certificata ISO o registrata EMAS, ora necessita di misurare il livello di attuazione e di conformità del proprio "modello organizzativo", relativamente a dimensioni di specifico interesse del modello stesso, quali ad esempio:

- indicatori di **conformità legislativa**;
- indicatori di **reattività e capacità di adeguamento** del SGA (rispetto a quasi-incidenti che comportano il rischio di commettere un reato, a modifiche impiantistiche sostanziali, alla normativa futura che introduce nuovi reati ecc.);
- indicatori relativi alla capacità di **sostenere economicamente** il SGA e il "modello organizzativo" 231 per l'ambiente (relativi quindi alle risorse finanziarie);
- indicatori relativi alla reale applicazione del sistema e delle sue modalità operative **da parte del personale**;
- indicatori relativi alla **trasparenza dei processi** (esempio rapporti con la filiera e responsabilità estesa del produttore).

Come dimostrato da molti studi sul tema, queste tipologie di indicatori sono poco utilizzate nell'ambito dei SGA e rappresentano la frontiera nella sperimentazione di metodi innovativi di misurazione che non si limitino alle prestazioni ambientali, ma che siano in grado di riflettere l'efficacia e l'efficienza del funzionamento del sistema di gestione [6].

Al contrario di quanto possa apparire, la sorveglianza è l'elemento del SGA più lontano da un'efficace valorizzazione ai fini del D.Lgs. 231/2001, in quanto:

- le **non C onformità** e azioni correttive/ preventive sono molto spesso un *sub*-sistema più "apparente" che reale nell'ambito degli SGA. Le NC vengono definite *ex-post*, di frequente per l'esigenza di dimostrare che l'azienda è stata in grado di identificarne qualcuna, e decisamente più orientate a correggere che a prevenire le modalità che le hanno generate;
- l'**audit**, al contrario, è considerato dalle aziende certificate ISO 14001 o registrate EMAS uno strumento molto utile sul piano pratico e dalla forte valenza operativa, ma è quasi esclusivamente finalizzato alla gestione (per la quale è stato concepito), piuttosto che alla valutazione e al mantenimento della conformità normativa.

Il rafforzamento delle modalità di gestione delle NC e delle azioni correttive/preventive in vista del 231, quindi, passa necessariamente attraverso il preliminare miglioramento di questa parte essenziale del SGA e di un suo graduale riorientamento verso la prevenzione dei reati ricompresi nel D.Lgs. 121/2011.

Nello specifico, si dovrebbe:

- aumentare il livello di condivisione e penetrazione delle modalità di segnalazione delle NC tra il personale, soprattutto **allentando i condizionamenti** relativi alla percezione negativa delle NC. Dovrebbe essere superata l'interpretazione, oggi prevalente, che un elevato numero di NC sia sintomo di una situazione negativa del SGA. Al contrario, maggiore è il numero delle NC segnalate, più alta è la partecipazione dei dipendenti al miglioramento del SGA;
- rendere più facile la **compilazione dei moduli**, agevolando (chiarendo) i flussi di comunicazione tra i diversi livelli aziendali coinvolte;
- incentivare la segnalazione (ad esempio garantendo *privacy* e anonimato) e **premiare** le soluzioni proposte;
- introdurre un sistema disciplinare che punisca chi **non segnala la NC**, piuttosto che rimproverare chi ne è causa.

Per quanto riguarda l'*audit* ambientale, basti sottolineare che le stesse linee evolutive dei riferimenti normativi (in particolare del nuovo regolamento EMAS III), tendono a richiedere in modo sempre più esplicito che questo strumento di valutazione sia anche finalizzato alla verifica della conformità normativa. Viene naturale pensare che in tale obiettivo dell'*audit* rientri anche la valutazione di tutte quelle attività e risorse del SGA che sono destinate alla prevenzione dei reati ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 121/2011.

Va infine sottolineato che i processi di sorveglianza, attuati all'interno di un SGA, seppure efficaci, non sono stati concepiti con l'obiettivo di indirizzarne i risultati all'Organismo di vigilanza, un soggetto "esterno" al sistema di gestione. Ciò potrebbe rappresentare un freno all'utilizzo della sorveglianza ai fini del "modello organizzativo". Per facilitare la sinergia tra i due ambiti, bisogna saper ritagliare per il RSGA un **ruolo di filtro** delle NC (emergenti dalla gestione ordinaria e/o dagli *audit*), perché queste siano valorizzabili ai sensi della normativa sulla responsabilità degli enti e siano intellegibili e utilizzabili da parte dell'OdV ai propri fini. In questa logica, potrebbe essere prevista, ad esempio, una **reportistica "selettiva"** da parte del RSGA su quelle NC che hanno rilevanza ai fini della prevenzione dei reati ambientali, per consentire un'efficace comunicazione con l'OdV.

In conclusione si ritiene che in attesa di un processo di elaborazione interpretativa che verrà necessariamente effettuato dalla giurisprudenza, si possa concretamente fornire una prima risposta al "*disorientamento fisiologico*" delle imprese integrando efficacemente il SGA con le previsioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2011.

Le linee di indirizzo sopra descritte possono costituire un utile riferimento per dare attuazione più rigorosa ed efficace al SGA in linea con le esigenze del "modello organizzativo", che potrebbe indurre il Giudice a decidere che l'ente non si è discostato rispetto a quanto era ragionevole attendersi facesse per prevenire la commissione dei reati ambientali presupposto.

- [1] *Per un commento all'intera disciplina si veda A. Merlin, Illeciti ambientali nella disciplina "231"; riflessioni per le imprese, in Ambiente&Sicurezza, n. 17/2011.*
- [2] *Per un primo orientamento la presunzione di cui al comma 5 è una presunzione iuris tantum, cioè relativa, superabile dal giudice qualora l'analisi del caso concreto dovesse indurre a ritenere i modelli concretamente inadeguati, si veda, P. Ielo, Lesioni gravi, omicidio colposo aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti, in Resp.amm.soc.ent., 2008, 2, 69. Per un secondo indirizzo, invece, la lettera della legge non lascia spazio a dubbi. La conformità del modello organizzativo, per la parte corrispondente, alle linee guida UNI-INAIL o al BSOHSAS impone al giudice di sancire l'idoneità del modello medesimo, nulla togliendo che il giudice debba procedere ad accertare se il modello, pur astrattamente idoneo, sia stato effettivamente ed efficacemente adottato, si veda R. Lottini, I modelli di organizzazione e gestione, in Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Giuffrè, 2010, pag. 193.*
- [3] *Già il legislatore del 2001 aveva colto lo spessore del problema e lo dimostra la disposizione del comma 3, art.6 del D.Lgs. n. 231/2001, che prevede che i modelli organizzativi possano essere adottati sulla base di Codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti: tali modelli possono, poi, essere inoltrati al Ministero della Giustizia, che, entro trenta giorni, può avanzare osservazioni sull'idoneità dei modelli. E' evidente che, per come formulata, la norma non attribuisce al Ministero la capacità di cristallizzare una valutazione di idoneità preventiva che vanifichi il potere discrezionale del giudice.*
- [4] *Si veda, Osservazioni di Confindustria allo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi, datato 29 aprile 2011, che suggerivano l'introduzione di una presunzione di idoneità per i modelli organizzativi definiti conformemente alla norma Uni En ISO 14001 ovvero al regolamento EMAS, o modelli equivalenti, pag. 7.*
- [5] *Per un approfondimento sui requisiti relativi al Sistema di Gestione Ambientale previsti dallo standard ISO 14001 e dal Regolamento EMAS 1221/2009/CE si veda: F. Iraldo, E. Cancila, Le certificazioni ambientali per le imprese - Metodologie, approcci operativi e casi di eccellenza. I libri di Ambiente&Sicurezza. Gruppo24OreEditore, Milano, 2010.*
- [6] *A questo proposito, si vedano le "Linee Guida per lo sviluppo di indicatori sulle prestazioni del Sistema di Gestione Ambientale", Dispense Assolombarda, Milano, 2012.*

Energia

**Impianti fotovoltaici: l'iter burocratico per la connessione alla rete**

La realizzazione di un impianto produttivo affidabile è strettamente legata a una serie di caratteristiche tecniche e progettuali ben definite. Oltre alle scelte tecniche, è fondamentale evitare errori nella valutazione delle tempistiche, che porterebbero alla realizzazione dell'impianto troppo in anticipo rispetto alla data di allacciamento alla rete, ossia del giorno che, ai sensi del IV conto energia, coincide con l'entrata in esercizio e quindi con la data di inizio di erogazione dei contributi in conto energia. Un ruolo fondamentale nella definizione di questa tempistica è dovuta all'*iter* di connessione alla rete e alla gestione dei rapporti con il gestore di rete.

Tratto da articolo di Cristina Timò, Massimo Monopoli, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 10.04.2012, n. 7

Considerando l'impianto fotovoltaico come un investimento finanziario, è immediato comprendere l'importanza dei meccanismi che regolano il flusso di denaro in uscita e in entrata, a partire dalla fase di progetto preliminare, fino al definitivo riconoscimento delle tariffe incentivanti in conto energia da parte del GSE e alla successiva erogazione dei primi contributi.

Un buon progetto, sarà, pertanto, caratterizzato, oltre che dalle scelte tecniche finalizzate alla realizzazione di un impianto produttivo e affidabile, anche da una gestione delle forniture di prodotti e prestazioni nella corretta sequenza.

Sono, quindi da evitare errori nella valutazione delle tempistiche, che porterebbero alla realizzazione dell'impianto troppo in anticipo rispetto alla data di allacciamento alla rete, ossia del giorno che, ai sensi del IV conto energia, coincide con l'entrata in esercizio e quindi con la data di inizio di erogazione dei contributi in conto energia.

In maniera molto schematica, le fasi salienti in cui può essere suddiviso il progetto sono:

- progettazione preliminare e richiesta del preventivo di connessione al gestore di rete;
- ricezione del preventivo di connessione dal gestore di rete con indicazione della soluzione tecnica e dell'*iter* autorizzativo necessario per la realizzazione dell'impianto di connessione;
- progettazione definitiva dell'impianto di produzione e dell'impianto di connessione - richiesta autorizzazioni alle autorità competenti;
- ottenimento delle autorizzazioni;
- progettazione esecutiva, ottenimento dei finanziamenti e realizzazione degli impianti di produzione e di connessione;
- dichiarazione di fine lavori;
- allacciamento dell'impianto alla rete - entrata in esercizio;
- richiesta delle tariffe incentivanti.

I primi 4 punti sono quelli propedeutici alla realizzazione delle opere e le tempistiche per il loro svolgimento possono variare sensibilmente (da un mese a 2 anni). Un ruolo fondamentale nella definizione di questa tempistica è dovuta all'*iter* di connessione alla rete e alla gestione dei rapporti con il gestore di rete.

A seguire [1] si analizza la gestione dei rapporti tra il "richiedente" la connessione e il "gestore di rete" secondo quanto previsto dalla delibera AEEG n. 125/2010, nota anche come TICA (testo integrato delle connessioni attive), per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 6 MW (limite oltre il quale l'allacciamento alla rete potrebbe avvenire in alta tensione).

Tabella 1

DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DI CONNESSIONE	
N.	Documento
1	Modulo di richiesta completo delle informazioni del richiedente, dell'impianto e dell'immobile sul quale verrà realizzato e, in caso di allacciamento in parallelo a un'utenza elettrica esistente, i dati indicativi dell'utenza esistente
2	Planimetria catastale dell'immobile
3	Solo in caso di richiesta di un nuovo punto di connessione invio della carta tecnica regionale dell'area sede dell'impianto
4	Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente
5	Copia della ricevuta di pagamento del corrispettivo per la richiesta di connessione (come chiarito nella seguente <i>tabella 3</i>);
6	Schema elettrico con indicazione del numero e della potenza dei generatori, posizione dei dispositivi di comando, protezione e sezionamento con particolare riferimento al DG (Dispositivo Generale dell'utenza) e del DDI (Dispositivo di Interfaccia).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento per gli impianti di produzione si può suddividere in due gruppi:

- normativa tecnica per la definizione delle caratteristiche delle apparecchiature e delle protezioni necessari per la connessione degli impianti alla rete pubblica;
- regolamentazione dell'*iter* burocratico e della gestione dei rapporti tra richiedente e gestore di rete, il cui riferimento è la già citata delibera AEEG n. 125/2010 (TICA), valida per gli impianti connessi dalla bassa all'altissima tensione.

Per quanto attiene agli aspetti tecnici, la norma CEI 0-16 II edizione (allegato A, delibera AEEG n. 119/2008) - rappresenta la "*regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti Attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica*". Come definito nel titolo, la norma CEI 0-16 limita il suo campo di applicazione agli impianti connessi alle reti di II e III categoria secondo la classificazione dell'art. 2.1.3, norma CEI 11-1. Non è inoltre da trascurare il fatto che come allegato alla delibera n. 33/08 dell'AEEG, la norma CEI 0-16 è un documento che si pone al di sopra di tutte le norme tecniche in eventuale contrasto.

Al momento, è in fase di pubblicazione un analogo documento relativo alla regola tecnica di connessione per gli impianti in bassa tensione.

Per quanto non definito dalla norma CEI 0-16, valgono i principi riportati nei seguenti documenti:

- norma CEI 11-20 "*Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria*";
- guida CEI 82-25 "*Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione*", per la quale è in corso un aggiornamento per rispondere alle richieste del decreto ministeriale 5 maggio 2011, "IV conto energia". Questo decreto riporta anche nel dettaglio le norme CEI sull'argomento (si veda anche il catalogo CEI aggiornato, consultabile all'indirizzo www.ceiweb.it).

LA RICHIESTA E L'ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO DI CONNESSIONE

Punto di partenza di tutto l'*iter*, è l'invio, da parte del richiedente della "domanda di connessione" al gestore di rete territorialmente competente allegando la documentazione prevista dall'art. 6.3, delibera n. 125/2010, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal gestore di rete. Per comodità si farà, d'ora in avanti, riferimento alla modulistica e alle procedure di uno dei più importanti gestori di rete nazionali. In ogni caso tutti i gestori di rete, ai sensi dell'art. 3, delibera n. 125/2010, devono rendere disponibili ai richiedenti le "*Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC)*". Per il gestore di rete il riferimento è la "Guida alle connessioni alla rete elettrica" ed. 2.1 di dicembre 2010 (di seguito chiamata per brevità *Guida ENEL*).

Nella *tabella 1* è riportato l'elenco dei documenti necessari per la richiesta di connessione dell'impianto alla rete.

La documentazione di *tabella 1*, deve essere inviata all'indirizzo del "gestore di rete" per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o protocollato direttamente presso gli uffici del gestore di rete.

In *tabella 2* è riportata una *check list* contenente le informazioni da raccogliere in fase di sopralluogo preliminare per una corretta e completa compilazione della richiesta di connessione.

Per la ricevuta di pagamento, il corrispettivo per la domanda di connessione è legato alla potenza immessa in rete secondo quanto riportato in *tabella 3*, aggiornata all'aliquota IVA al 21%.

Ai sensi dell'art. 2.4, delibera n. 125/2010, il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione è determinato sulla base delle seguenti condizioni vincolanti per il gestore di rete:

- per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il servizio di connessione è erogato in bassa tensione;
- per potenze in immissione richieste fino a 6.000 kW, il servizio di connessione è erogato in media tensione, fatto salvo quanto previsto alla lettera *a*);
- nel caso di connessione esistente, il servizio di connessione è erogato al livello di tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già disponibile per la connessione.

Da notare che le prime due condizioni non escludono la possibilità, sulla base di scelte tecniche effettuate dal gestore di rete, di erogare il servizio di connessione in bassa o media tensione per potenze in immissione richieste superiori, rispettivamente, a 100 kW o a 6.000 kW. Rimane però il problema che in fase di richiesta non è dato modo (ufficialmente) di sapere quale sia la capienza residua della rete BT o MT disponibile per l'allacciamento dell'impianto per il quale si sta facendo domanda.

E' bene chiarire con un esempio quanto visto: se si vuole realizzare un impianto di potenza nominale pari a 110 kW, date le perdite di sistema (es. alte temperature dei moduli ad alti irraggiamenti) e le perdite dell'impianto, con altissime probabilità non si arriverà mai a superare i 100 kW di potenza istantanea immessa in rete. Conviene, quindi, formulare la richiesta di connessione per una potenza immessa uguale o inferiore a 100 kW per 3 buoni motivi:

- l'allacciamento dovrà essere in bassa tensione;
- il tempo di messa a disposizione del preventivo di connessione sarà di 20 giorni lavorativi (un mese) anziché di 45 (due mesi e mezzo);
- si avrà un risparmio di 300 Euro per la richiesta di connessione (200 anziché 500 euro), ma questo sarà sicuramente il minore dei benefici.

Il preventivo di connessione, abbreviato d'ora in poi "preventivo" (spesso chiamato erroneamente in gergo "il TICA"), dovrà riportare le seguenti informazioni di carattere tecnico ed economico:

- "soluzione tecnica minima generale" (STMG) per la connessione alla rete: ossia l'impianto di connessione alla rete più economico possibile. In deroga, una diversa soluzione può essere accordata preventivamente tra il richiedente e gestore di rete;
- indicazione del tipo di lavori necessari per la realizzazione dei lavori di connessione: semplici o complessi;

- corrispettivo di connessione calcolato ai sensi dell'art. 12.1, delibera n. 125/2010, come di seguito indicato;
- costo della soluzione tecnica indicata in preventivo;
- descrizione dell'iter autorizzativo necessario per la realizzazione dell'impianto di connessione;
- costi per la realizzazione dell'iter autorizzativo suddiviso per:
 - costi per la sola redazione della documentazione;
 - costi totali per l'ottenimento delle autorizzazioni;
- nel caso di richiesta contestuale di un'utenza (non strettamente legata all'alimentazione degli ausiliari dell'impianto di produzione) o di un aumento di potenza disponibile in prelievo per l'utenza esistente, il preventivo di connessione riporterà anche il corrispettivo per l'allacciamento o l'adeguamento dell'utenza passiva.

Il corrispettivo indicato all'art. 12.1, delibera n. 125/2010, è definito secondo una delle seguenti formule e più in particolare da quella che avrà un valore inferiore:

$$A = C_{PA} \cdot P + C_{MA} \cdot P \cdot D_A + 100$$

$$B = C_{PB} \cdot P + C_{MB} \cdot P \cdot D_B + 6000$$

dove:

- $C_{PA} = 35$ Euro/kW
- $C_{MA} = 90$ Euro/(kW · km)
- $C_{PB} = 4$ Euro/kW
- $C_{MB} = 7,5$ Euro/(kW · km)

dove:

- P = potenza ai fini della connessione ossia il valore dato tra la differenza tra la potenza richiesta in immissione e la potenza già disponibile per la connessione. Nel caso in cui la potenza massima generata dall'impianto e immessa in rete risulti inferiore a quella già disponibile, questo valore è 0.
- D_A = distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione media/bassa tensione dell'impresa distributrice in servizio da almeno 5 anni espressa in km.
- D_B = distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina stazione di trasformazione alta/media tensione dell'impresa distributrice in servizio da almeno 5 anni espressa in km.

Il preventivo di connessione ha una validità di 45 giorni lavorativi entro il quale, pena la sua decadenza, il richiedente dovrà provvedere all'accettazione allegando:

- attestazione di pagamento del 30% del corrispettivo di connessione o del 100% in caso di corrispettivi fino a 2.000 euro;
- opportuna dichiarazione indicante la scelta tra incarico al gestore di rete o realizzazione in proprio di:
 - redazione della documentazione atta all'ottenimento delle autorizzazioni;
 - ottenimento delle autorizzazioni;
 - opere di realizzazione dell'impianto di connessione.

Nel caso in cui si sia scelto di far svolgere al gestore di rete la sola redazione della documentazione o l'intero iter autorizzativo, allegata all'accettazione del preventivo si dovrà inviare anche la ricevuta di pagamento del relativo corrispettivo.

Una volta accettato il preventivo di connessione con realizzazione dell'iter autorizzativo in proprio, il richiedente dovrà comunicare al gestore di rete l'inizio delle attività per l'ottenimento delle autorizzazioni entro:

- 60 giorni lavorativi per le connessioni in bassa tensione;
- 90 giorni lavorativi per le connessioni in media tensione.

Inoltre, sempre a far data dall'accettazione del preventivo, il richiedente avrà 6 mesi di tempo per gli impianti connessi in BT e un anno per gli impianti connessi in MT per iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione. In ogni caso, pena la decadenza del preventivo, dovrà comunicare o l'inizio dei lavori o le motivazioni che l'hanno impedito entro i termini sopra indicati.

Le **comunicazioni di inizio iter autorizzativo e di inizio lavori** dovranno essere rese secondo la modulistica del gestore rispettivamente ai sensi degli articoli 2.1 e 2.2, allegato B e dell'art. 31.1, Allegato A, delibera AEEG 125/2010.

Tabella 2

CHECK LIST RICHIESTA DI CONNESSIONE	
Domanda di connessione	
Dati anagrafici richiedente	
Tipologia soggetto responsabile	<input type="checkbox"/> persona fisica <input type="checkbox"/> società s.r.l. <input type="checkbox"/> società s.a.s. <input type="checkbox"/> società S.p.A. <input type="checkbox"/> impresa individuale <input type="checkbox"/> condominio <input type="checkbox"/> scuola <input type="checkbox"/> pubblica amministrazione <input type="checkbox"/> altro (specificare)
Soggetto responsabile (legale rappresentante o persona fisica)	Cognome e Nome
Nato a	Luogo di nascita
Il giorno	Data di nascita
Codice fiscale	Codice fiscale
Indirizzo residenza soggetto responsabile	Via - Cap - Comune - Provincia
Nr. di telefono	
Nr. cellulare	
Nr. fax	
Indirizzo Mail	Obbligatorio per le pratiche GSE
Ragione sociale	Ragione sociale
Indirizzo sede legale	Via - Cap - Comune - Provincia
Codice fiscale	Codice fiscale
Partita IVA	Partita IVA
NR iscrizione CCIAA	Da visura camerale
NR REA	Da visura camerale
Capitale sociale	Da visura camerale
Indirizzo impianto	Via - Cap - Comune - Provincia

Dati impianto	
Potenza nominale generatore	Somma potenza nominale moduli installati
Potenza massima in immissione	Potenza massima immessa in rete nel punto di connessione
Potenza disponibile in prelievo	Da fattura del distributore
Nuova potenza richiesta in prelievo	In seguito a eventuale richiesta cliente
POD	Da fattura del distributore
Coordinate geografiche (esempio da google)	Latitudine - longitudine
Altitudine (esempio da google)	Quota s.l.m.
Responsabilità delle misure (solo per impianti maggiori di 20 kW)	<input type="checkbox"/> del produttore <input type="checkbox"/> del gestore <input type="checkbox"/> del gestore nel punto di consegna, del produttore per l'energia prodotta (opzione significativa solo per impianti in cessione totale dell'energia)
Data prevista inizio lavori	
Data prevista fine lavori	
Data prevista entrata in esercizio	
Dati immobile	
Disponibilità del sito	<input type="checkbox"/> per essere proprietario/comproprietario del sito oggetto dell'installazione dell'impianto <input type="checkbox"/> a titolo di diritto di superficie <input type="checkbox"/> a titolo di diritto di uso <input type="checkbox"/> a titolo di diritto di usufrutto <input type="checkbox"/> a titolo di diritto di enfiteusi <input type="checkbox"/> in base a contratto di comodato <input type="checkbox"/> in base contratto di locazione <input type="checkbox"/> in base a (specificare altro tipo di contratto)
Dati catastali	Foglio - Particella - Mappale - Subalterno
Planimetria catastale	Richiedere eventualmente copia del rogito
Carta tecnica regionale	Nella maggior parte dei casi disponibile in internet

Tabella 3

CORRISPETTIVO RICHIESTA DI CONNESSIONE E TEMPI DI ATTESA			
Potenza immessa in rete	Corrispettivo IVA esclusa	Corrispettivo IVA inclusa	Tempi di attesa in giorni lavorativi per il preventivo
$P \leq 50$ kW	100	121	20
$50 < P \leq 100$ kW	200	242	20
$100 < P \leq 500$ kW	500	605	45
$500 < P \leq 1.000$ kW	1.500	1.815	45
$P > 1.000$	2.500	3.025	60

Tabella 4

ELENCO DOCUMENTI FINE LAVORI PER IMPIANTI CONNESSI ALLA RETE BT			
Fase	N.	Documento	Riferimento guida ENEL/ Note
Accettazione preventivo	1	Accettazione del preventivo di connessione	Modulo A - allegato al preventivo di connessione
	2	Attestazione pagamento 30% corrispettivo di connessione	Nel caso di corrispettivi inferiori a 2.000 euro viene pagato il 100% in un'unica soluzione.
	3	Attestazione pagamento iter autorizzativo	Nel caso sia previsto dal preventivo e si decida di farlo svolgere al gestore di rete
	4	Documento di riconoscimento del richiedente	

Fine lavori e attivazione impianto	5	Comunicazione di fine lavori	Allegato P alla guida
	6	Attestazione pagamento 70% corrispettivo	Se non già versato in fase di accettazione
	7	Copia del preventivo di connessione	
	8	Scheda misure di sicurezza	Allegato H alla guida
	9	Ricevuta della denuncia di messa in esercizio dell'impianto sul portale Terna - Gaudi	
	10	Copia del titolo autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di produzione	
	11	Richiesta di attivazione della fornitura in prelievo	Solo per impianti per cui è richiesta una nuova connessione
	12	Certificazione asseverata da perizia indipendente sui consumi di energia	Necessaria solo per impianti in cessione totale attestante che l'energia consumata è relativa ai soli ausiliari dell'impianto di produzione
	13	Regolamento di esercizio	Allegato O alla guida
	14	Elenco e recapiti del personale autorizzato	
	15	Schema elettrico <i>as built</i>	
	16	Dichiarazione di conformità impianto alla regola dell'arte ai sensi del decreto n. 37/08	
	17	Dichiarazione di verifica sistema di protezione di interfaccia	Allegato F15 alla guida

Tabella 5

ELENCO ELABORATI PER LE RICHIESTE MT			
Fase	N.	Documento	Riferimento guida ENEL/ Note
Accettazione preventivo	1	Accettazione del preventivo di connessione	Modulo A - allegato al preventivo di connessione
	2	Attestazione pagamento 30% corrispettivo di connessione	Nel caso di corrispettivi inferiori a 2.000 euro viene pagato il 100% in un'unica soluzione.
	3	Attestazione pagamento iter autorizzativo	Nel caso sia previsto dal preventivo e si decida di farlo svolgere al gestore di rete
	4	Documento di riconoscimento del richiedente	
Richiesta stipula regolamento d'esercizio	5	Scheda apparecchiature sensibili e disturbanti del cliente	Allegato AC guida
	6	Comunicazione di fine lavori	Allegato P guida
	7	Regolazione sistema di protezione generale e di interfaccia	Allegato K guida
	8	Attestazione pagamento 70% corrispettivo	Se non già versato in fase di accettazione
	9	Elenco recapiti personale autorizzato	
	10	<i>Addendum</i> tecnico	Allegato J guida
	11	Schema elettrico <i>as built</i>	
	12	Planimetria impianto di terra	
	13	Manuale protezione generale cabina	Manuale tecnico SPG
	14	Manuale tecnico dispositivo generale	Manuale tecnico DG
	15	Manuale tecnico sezionatore	Manuale tecnico sezionatore
	16	Dichiarazione di conformità Protezione generale	Dichiarazione di conformità SPG
	17	Rapporto di collaudo Sistema di protezione di interfaccia	Rapporti di collaudo
	18	Certificati dei contatori di misura dell'energia prodotta	Certificati contatori energia prodotta

	19	Dichiarazione di conformità dell'impianto di produzione	
	20	Dichiarazione di conformità impianto di terra cabina di consegna	
	21	Dichiarazione conformità impianto elettrico in cabina consegna	
	22	Certificato di deposito ministeriale della cabina - prefabbricato cabina di consegna	
	23	Caratteristiche tecniche quadri MT	Caratteristiche tecniche quadri MT
	24	Dichiarazione messa in sicurezza	Allegato I guida

ESEMPI

Per chiarire quanto, fino a qui, esposto, corre l'obbligo di fare almeno 2 esempi.

Il **primo esempio** è riferito a un impianto di potenza nominale pari a 3 kW da collegare in parallelo a un'utenza domestica esistente con un allacciamento a 220 V (così riportato sulla "fattura di fornitura") con potenza contrattuale in prelievo pari a 3 kW e potenza disponibile pari a 3,3 kW (tutti i dati sono desumibili dalla stessa fattura).

Alla domanda di connessione dovrà essere allegata, tra gli altri documenti, una ricevuta di pagamento di 121 euro versata come indicato dal gestore di rete (bonifico o c.c. postale).

Il preventivo di connessione dovrà essere reso disponibile dal gestore di rete al richiedente entro 20 giorni lavorativi dalla data di protocollo della richiesta e riporterà le seguenti informazioni:

- non occorre alcun *iter* autorizzativo per la connessione in quanto la linea di alimentazione dell'utenza passiva è già adeguata per l'immissione di potenza in rete;
- i lavori per la realizzazione dell'allacciamento sono di tipo semplice: basta adeguare il contatore nel punto di connessione;
- il corrispettivo di connessione è pari a 100 euro IVA esclusa, in quanto la formula A dell'art. 12.1, delibera n. 125/2010, risulta tale per una potenza P ai fini della connessione pari a 0 (3 richiesti - 3,3 disponibili <0).

Al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto, si potrà procedere contestualmente all'accettazione del preventivo allegando la ricevuta di pagamento dell'intero corrispettivo (121 euro) e alla dichiarazione di fine lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione.

Il gestore di rete dovrà provvedere all'allacciamento dell'impianto entro 30 giorni lavorativi previsti per i lavori di tipo semplice.

Il **secondo esempio** è riferito a un impianto da 1.000 kW realizzato in cessione totale dell'energia prodotta e per il quale viene richiesto un nuovo punto di connessione alla rete di distribuzione.

Allegata alla domanda di connessione, tra gli altri documenti, dovrà essere inviata la ricevuta di pagamento del corrispettivo di richiesta pari a 1.815 euro.

Il preventivo di connessione dovrà essere inviato dal gestore di rete al richiedente entro 45 giorni lavorativi e riporterà (prendendo i dati da un esempio reale) le seguenti informazioni:

- occorre un *iter* autorizzativo per l'impianto di connessione. Il preventivo per la redazione della documentazione è di 6.705 euro, per lo svolgimento dell'intero *iter* autorizzativo il preventivo è di 12.409 euro;

- nel preventivo di connessione viene riportato che la cabina di trasformazione MT/BT più vicina si trova a 0,4 km, mentre la stazione di trasformazione AT/MT si trova a 2,3 km.

Per quanto sopra, la formula A, delibera n. 125/2010, risulta 71.100 euro, mentre la formula B risulta 27.250 euro. Il corrispettivo per la realizzazione delle opere di connessione è pari quindi a 27.250 euro:

- la soluzione tecnica definita in accordo con il produttore, richiede la realizzazione di una linea entra - esci in cavo interrato e di una nuova cabina di ricezione in conformità alla norma CEI 0-16. Costo della soluzione tecnica secondo i parametri del gestore di rete: 22.162 euro;

- in aggiunta a quanto sopra, in caso di realizzazione delle opere a cura del richiedente, il gestore chiederà un contributo per la realizzazione del collaudo pari a 6.049 euro.

Tutti i corrispettivi qui riportati sono da intendersi IVA esclusa.

Nell'esempio in questione, il soggetto responsabile decide di accettare il preventivo indicando come preferenza la realizzazione in proprio sia dell'*iter* autorizzativo che delle opere per la connessione.

Al momento dell'accettazione del preventivo è tenuto al versamento del 30% del corrispettivo di connessione pari a 9.891,75 euro (30% di 27.250 + 21% di IVA).

Secondo quanto riportato all'art. 16, delibera n. 125/2010, *"nei casi in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio della connessione, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal completamento del collaudo il gestore di rete restituisce al richiedente il corrispettivo già versato maggiorato degli interessi legali."*

Il gestore di rete versa anche un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo relativo alle opere realizzate dal richiedente (costo della soluzione tecnica), e il corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 12. Qualora detta differenza sia negativa, viene versata dal richiedente al gestore di rete entro le medesime tempistiche. In caso di ritardo, si applicano gli interessi legali".

Per chiarire il senso di quanto sopra, riprendendo l'esempio dell'impianto da 1.000 kW, la differenza tra il corrispettivo di connessione e il costo della soluzione tecnica risulta pari a $22.162 - 27.250 = - 5.088$ euro.

Ne deriva che nell'esempio in questione, dopo 60 giorni dal collaudo, il gestore di rete dovrà restituire al richiedente il 30% del corrispettivo di connessione versato al momento dell'accettazione mentre il richiedente dovrà versare i 5.088 euro della differenza tra il corrispettivo e il valore della soluzione tecnica.

E' da chiarire che in ogni caso l'impianto di connessione è a carico del richiedente e che al termine dell'allacciamento rimane di proprietà del gestore di rete.

In caso di svolgimento dell'*iter* autorizzativo e di realizzazione delle opere a cura del richiedente, all'ottenimento delle autorizzazioni il richiedente dovrà sottoporre il progetto esecutivo e le autorizzazioni ottenute al gestore di rete per un'approvazione finale prima di procedere alla realizzazione delle opere.

In caso di svolgimento dell'*iter* autorizzativo e di realizzazione delle opere a cura del gestore di rete, all'ottenimento delle autorizzazioni il gestore di rete invierà opportuna comunicazione al richiedente che dovrà provvedere al pagamento del restante 70% del corrispettivo di connessione per avviare i lavori di realizzazione delle opere. In questo caso le opere dovranno essere terminate entro 90 giorni lavorativi più 15 giorni lavorativi per ogni km di linea di connessione eccedente il primo.

Come abbiamo compreso, la difficoltà di collegare l'impianto di produzione alla rete, risiede nella difficoltà di ottenere l'autorizzazione alla realizzazione della connessione. Si è dimostrato, infatti, come l'*iter* autorizzativo potrebbe essere inesistente in caso di impianti con connessione di tipo semplice o richiedere diversi mesi in casi particolari. Si pensi ad esempio se la linea di connessione dovesse attraversare strade a grande scorrimento o ferrovie o diverse altre proprietà private per cui si dovranno ottenere le relative servitù di elettrodotto.

LA COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI

Al termine dell'*iter* autorizzativo, della realizzazione delle opere per la connessione dell'impianto alla rete e dell'impianto di produzione, il richiedente comunica al gestore di rete la "fine lavori".

Anche in questo caso, tempi e modalità che portano dall'effettiva fine dei lavori al collegamento dell'impianto alla rete, sono molto diversi in funzione del tipo e di semplicità dell'impianto di connessione.

In caso di collegamenti complessi, al termine dei lavori di realizzazione delle opere di connessione da parte del richiedente, si dovrà predisporre il collaudo. In questa fase dovranno essere inviati al gestore di rete tutti gli elaborati costruttivi (*as built*) dei lavori svolti, unitamente alle certificazioni e alle fatture di acquisto dei materiali utilizzati. I materiali e le modalità di lavoro devono essere conformi alle prescrizioni del gestore di rete.

Questa fase è forse la più critica in quanto la delibera n. 125/2010, non definisce le tempistiche entro le quali il gestore deve approvare le richieste o chiedere integrazioni.

Inoltre, sebbene l'art. 16.2 indichi che "*Il gestore di rete, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza di cui al comma 16.1 (accettazione del preventivo di connessione con scelta di realizzazione in proprio delle opere di connessione), è tenuto a inviare al richiedente gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi del medesimo gestore*", nella realtà l'approvazione o meno del progetto e dell'*iter* autorizzativo diventa una questione soggettiva del funzionario del gestore.

Quando invece le opere per la realizzazione della connessione sono realizzate dal gestore di rete, quest'ultimo comunicherà la fine lavori dell'impianto di connessione al richiedente, che da parte sua comunicherà la fine lavori dell'impianto di produzione al "gestore di rete".

Sia che i lavori siano di tipo semplice o di tipo complesso, l'atto finale dell'*iter* burocratico è la stipula del "regolamento di esercizio".

Si riporta un elenco dei documenti da far pervenire al gestore di rete per la dichiarazione di fine lavori (si veda *tabella 4* e *tabella 5*) e la relativa richiesta di allacciamento alla rete nel caso di connessioni BT e MT. E' bene chiarire che gli elaborati negli elenchi delle *tabelle 4* e *5* sono da ritenersi necessari, ma non sempre sufficienti.

Il gestore della rete avrà 10 giorni lavorativi dal protocollo della dichiarazione di fine lavori per procedere all'allacciamento dell'impianto alla rete.

La data limite per l'allacciamento sarà pertanto l'ultima tra le seguenti:

- 30 giorni lavorativi dall'accettazione del preventivo e contestuale pagamento del 100% del corrispettivo per lavori semplici;
- 90 giorni lavorativi (più 15 giorni lavorativi per ogni km eccedente il primo) dall'approvazione dell'*iter* autorizzativo e contestuale pagamento del saldo del corrispettivo per lavori complessi realizzati a cura del gestore (il totale corrispettivo se inferiore a 2.000 euro o nel caso di assenza di *iter* autorizzativo o del rimanente 70% per gli altri casi);
- 10 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di fine lavori.

Il gestore di rete provvederà a collegare l'impianto alla rete installando i contatori di sua competenza rilasciando i verbali di installazione necessari per la richiesta degli incentivi al GSE.

CONCLUSIONI

La pubblicazione della delibera AEEG n. 125/2010 in sostituzione al precedente testo (delibera AEEG n. 99/2008) ha senz'altro peggiorato le condizioni "contrattuali" per i richiedenti le connessioni a favore del gestore di rete.

A solo titolo d'esempio ha inserito l'obbligo dell'esborso del 30% al momento dell'accettazione del preventivo e, anche in caso di opere per la realizzazione dell'impianto di connessione a cura del richiedente, all'esborso dell'intero corrispettivo calcolato ai sensi dell'art. 12, delibera n. 125/2010, a prescindere dal reale costo dell'impianto di connessione.

Attualmente è lasciato ancora troppo al libero arbitrio dei tecnici e funzionari del gestore di rete la "fluidità" dell'*iter* che porta a collegare alla rete un impianto di produzione.

A complicare le cose, il "quarto conto energia" - D.M. 5 maggio 2011 - ha definito un sistema di incentivi che varia mese per mese per tutto il 2011 e semestralmente per gli anni successivi, complicando il rapporto tra i tecnici del gestore e i tecnici del richiedente.

A meno di realizzazione di impianti di piccola potenza connessi in corrispondenza di utenze passive aventi potenza disponibile in prelievo maggiore o uguale a quella richiesta in immissione, è fortemente sconsigliabile cominciare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, o comunque garantire una data limite di connessione alla rete, prima di aver ricevuto il preventivo di connessione da parte del gestore di rete. Si potrebbe infatti incorrere in *iter* autorizzativi lunghi e soluzioni tecniche per la connessione molto costose che potrebbero inficiare la fattibilità stessa dell'impianto.

Per quanto riguarda il rapporto con il gestore, molta strada è stata fatta, ma purtroppo ancora molto bisogna farne, soprattutto per quanto riguarda la trasparenza e la disponibilità delle informazioni sullo stato della rete con tempi e costi ridotti rispetto agli attuali.

[1] *Nel prosieguo dell'articolo con la dizione "delibera" si intende il riferimento all'Allegato A al TICA, per "richiedente" si intende la persona fisica o giuridica che richiede la connessione di un impianto di produzione alla rete pubblica, a sua volta gestita dal "gestore di rete" che è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica.*



Decreto semplificazioni: riscossione e sanzioni

Il decreto "semplificazioni fiscali" ha previsto, da un lato, una serie di interventi a favore del contribuente, quali rateizzazioni più flessibili, limiti alle espropriazioni immobiliari e obblighi informativi a carico del Fisco e, dall'altro, un inasprimento delle sanzioni amministrative.

Antonio Iorio, Laura Ambrosi, Il Sole 24 ORE - Guida ai Controlli Fiscali, aprile 2012, n. 4

L'agente della riscossione concederà rateizzazioni più flessibili, non potrà procedere con l'espropriazione immobiliare per valori inferiori ad euro 20.000 e dovrà inviare una raccomandata informativa al contribuente per comunicargli di aver ricevuto in affidamento le somme dell'accertamento esecutivo. Semplificazioni anche per quanto riguarda l'indicazione del domicilio fiscale negli atti presentati agli Uffici finanziari e l'accesso a regimi agevolativi. A questi interventi a favore del contribuente se ne affiancano altri che dispongono un inasprimento delle sanzioni amministrative. Sono queste alcune delle novità introdotte con il decreto "semplificazioni fiscali", ossia il D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

Novità per la riscossione

Il decreto fiscale è intervenuto con più novità in tema di riscossione, cercando di favorire l'adesione spontanea anche nei casi di momentanea difficoltà. In primo luogo, ha concesso la possibilità di richiedere la rateazione anche quando il contribuente non abbia onorato il pagamento delle rate dovute sull'avviso bonario. In particolare, infatti, l'art. 1, D.L. 16/2012 ha abrogato il co. 7, art. 3-bis, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, che vietava la possibilità di richiedere la rateizzazione di ruoli conseguenti ad avvisi bonari, la cui dilazione non fosse stata rispettata. In altre parole, quindi, il contribuente, all'atto della ricezione della cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo relative alle rate non versate sull'avviso bonario, potrà comunque richiedere all'agente della riscossione di pagare in via frazionata. Sempre in tema di dilazioni, sono intervenute altre novità a favore e vantaggio dei contribuenti. Sostanzialmente oggi, l'art. 19, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Dilazione del pagamento", consente un sistema di rateazione che si potrebbe definire flessibile.

In primo luogo, è possibile ottenere un piano di ammortamento a rata crescente.

Questa modifica è intervenuta in seguito ad una novità già introdotta nello scorso dicembre, con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. con L. 22 dicembre 2011, n. 214. Infatti, in prima battuta era stato previsto, che il contribuente solo in caso di richiesta di proroga della dilazione già in corso, in seguito al peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica, potesse richiedere una rateazione a rate crescenti. Ora, è invece possibile la deroga alle rate costanti, già in sede di prima richiesta di dilazione. La novità appare interessante, in quanto agevola sicuramente il debitore che verte in una difficile situazione di carenza di liquidità, consentendogli di onorare il proprio debito partendo da importi più contenuti. Le nuove rateizzazioni, dunque, potranno, a discrezione del contribuente, essere richieste a rata costante ovvero a rata crescente. Per quanto riguarda, invece, le rateizzazioni già in corso, nel caso di peggioramento della situazione del contribuente, sarà possibile richiedere la proroga del periodo di dilazione già concesso ed un nuovo piano a rate crescenti. Con questa ipotesi, dunque, anche le rateizzazioni ante decreto fiscale, non saranno penalizzate. Un'altra interessante novità, riguarda l'eventuale mancato pagamento delle rate. Il decreto "semplificazioni fiscali", correggendo il co. 3, art. 19, D.P.R. 602/1973, ha disposto che si decada dal beneficio della rateazione in caso di omesso versamento di due rate consecutive.

La modifica ha eliminato la decadenza nel caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate, intese genericamente. Nella precedente versione, infatti, non si accedeva al beneficio se non si fosse versata la prima rata entro la scadenza proposta da Equitalia nel piano di ammortamento, ovvero se non si fossero versate due rate. Quindi, il contribuente che nel corso dell'intera rateizzazione per difficoltà o errore non avesse versato due rate complessivamente, decadeva dal beneficio. Con la nuova disposizione, invece, si decadrà solo se gli omessi versamenti riguarderanno due rate consecutive.

Novità anche in tema di ipoteche. Una volta presentata la domanda di rateizzazione, se accolta, è inibita all'agente della riscossione l'iscrizione di ipoteca a proprio vantaggio sugli immobili del debitore. Quest'ultima, infatti, sarà una misura cautelare possibile, solo quando la domanda è respinta ovvero se il contribuente non rispetti il piano di rateizzazione decadendo, così, dal beneficio. Tuttavia, è prevista una clausola di salvaguardia per le eventuali ipoteche già iscritte prima della domanda di rateizzazione: queste potranno rimanere in favore dell'agente della riscossione. E' poi introdotta un'importante novità per il contribuente con rateizzazioni già in atto. La precedente versione dell'art. 38, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, considerava inadempiente il contribuente con dilazioni in corso, pregiudicandogli, così, la possibilità di partecipare a gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Il decreto "semplificazioni fiscali", volendo porre rimedio a tale circostanza, ha modificato la disposizione integrandola con la precisazione che "costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili". In buona sostanza, dunque, gli Uffici finanziari, in presenza di rateizzazioni, dovranno rilasciare certificazioni nelle quali dovrà essere specificata l'effettiva situazione in cui versa il contribuente, non intendendo per scaduti ed esigibili i debiti rateali per i quali è in regola con i pagamenti. Cambiamenti anche per quanto riguarda l'espropriazione, il pignoramento e l'ipoteca in favore dell'agente per la riscossione.

L'espropriazione immobiliare sarà possibile solo se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente euro 20.000. Prima di queste modifiche, Equitalia poteva procedere all'espropriazione immobiliare solo se l'importo del credito era superiore ad euro 8.000, salvo i casi in cui la pretesa iscritta a ruolo fosse contestata in giudizio ovvero fosse ancora contestabile in tale sede. Già vigeva la soglia degli euro 20.000 nei casi in cui il debitore proprietario dell'immobile, lo avesse adibito come prima casa. In buona sostanza, si interviene specificamente fissando la soglia di euro 20.000 quale unico limite al di sotto del quale non è possibile avviare l'espropriazione. Il Legislatore è intervenuto anche sui limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, compresi i licenziamenti. Potranno d'ora in avanti essere pignorati dall'agente della riscossione in misura pari a:

- un decimo per importi fino ad euro 2.000;
- un settimo per importi da euro 2.000 ad euro 5.000;
- un quinto per importi oltre i euro 5.000.

Viene introdotto un nuovo comma 1-bis all'art. 77, D.P.R. 602/1973, in tema di garanzia ipotecaria. E' disposto che "l'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro". E' così individuata, sempre in euro 20.000, la soglia limite per l'iscrizione della garanzia ipotecaria. La nuova norma chiarisce, inoltre, verosimilmente per far fronte alla più recente giurisprudenza di segno contrario, che le finalità di garanzia dell'istituto rendono autonoma l'esperibilità dell'ipoteca, la quale non necessariamente deve essere preordinata all'esecuzione.

Essa ha lo scopo proprio di impedire, in primo luogo, che siano pregiudicate le ragioni creditorie degli enti impositori per i quali l'agente della riscossione procede, nel caso in cui altri creditori avviino l'espropriazione o impongano altri vincoli reali sul bene gravato dalla cautela. Ha, altresì, la finalità di assicurare il diritto di prelazione sul ricavato della vendita conseguente all'esproprio promosso da altri e, nell'ipotesi di fallimento del debitore, di consentire all'agente della riscossione

di soddisfarsi ugualmente con prelazione sul ricavato. L'iscrizione in parola comporta, conseguentemente, il "diritto di sequela". Il debitore resta, infatti, libero di disporre del bene ipotecato, ma il trasferimento eventualmente disposto nonostante l'iscrizione della cautela non è opponibile all'agente della riscossione, che può soddisfarsi sul bene acquisito da terzi. Tuttavia, l'espressa previsione normativa per la quale questa nuova disposizione esplicherà i suoi effetti solo per il futuro pare avallare l'orientamento giurisprudenziale favorevole al contribuente, con la conseguenza che eventuali ipoteche non preordinate all'espropriazione non avrebbero più legittimità. I commi 6 e 7 dell'art. 3 del nuovo decreto "semplificazioni fiscali", regolano poi, l'entrata in vigore del nuovo comma 1-bis, art. 77, D.P.R. 602/1973 e l'abrogazione dell'assetto vigente, che prevede, come detto, la possibilità di ipotecare i beni di proprietà del debitore in presenza di soglie diverse. Questa possibilità, pur astrattamente consentita, risulta assolutamente depotenziata e, comunque, di complessa applicazione, suggerendo l'opportunità di individuare un limite unico, fissato, per l'appunto, nel predetto importo di euro 20.000. Per quanto riguarda il "nuovo" accertamento esecutivo, il Legislatore ha introdotto un ulteriore adempimento a cura dell'agente della riscossione. Gli accertamenti emessi dal 1° ottobre 2011 e per i periodi d'imposta dal 2007 in avanti, sono immediatamente esecutivi. In buona sostanza, l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate contiene anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di proposizione del ricorso, con l'avvertimento che, decorsi trenta giorni da questo termine, la riscossione sarà affidata ad Equitalia anche ai fini dell'esecuzione forzata.

E' stata quindi eliminata la cartella di pagamento successiva agli avvisi di accertamento. Il nuovo decreto "semplificazioni fiscali", ha introdotto un adempimento a carico dell'agente, obbligandolo ad informare il debitore di aver preso in carico le somme da porre in riscossione. L'informativa, che riguarda solo la mera circostanza dell'affidamento in carico e prescinde da ogni riferimento al contenuto sostanziale dell'atto, è inviata con raccomandata semplice all'indirizzo al quale è stato notificato l'atto impositivo/esecutivo. La somma può essere rappresentata dall'intero importo, se il contribuente non ha provveduto ad impugnare l'atto, ovvero da un terzo delle maggiori imposte richieste in caso di ricorso. Tuttavia, ci sono ancora alcune perplessità sulla richiesta di rateizzazione per tali somme. Infatti, mentre la notifica della cartella di pagamento, rappresentava il "via" per il contribuente alla domanda di rateizzazione, nel caso di accertamenti esecutivi, è verosimile, oggi, ritenere che la ricezione di questa notizia possa rappresentare il momento in cui possa essere proposta l'istanza di dilazione.

Ciò comporterà, salvo diversi chiarimenti che potranno intervenire, che il contribuente sarà ulteriormente gravato dall'aggio del 9%. Nessuna novità, invece, nel caso di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione. In questo caso, infatti, non è previsto l'invio di alcuna raccomandata informativa al contribuente e si ricorda, al riguardo, che l'affidamento delle somme ad Equitalia può avvenire decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento anche in pendenza di ricorso e per tutte le somme indicate nell'atto, compresi interessi e sanzioni. La vigente normativa prevede che l'agente della riscossione, sulla base dell'accertamento esecutivo dato in affidamento, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica del predetto accertamento, l'espropriazione forzata deve essere preceduta dalla notifica di un avviso. La precedente disposizione normativa, prevedeva che l'espropriazione forzata dovesse essere avviata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento fosse divenuto definitivo. Con le modifiche apportate dal decreto "semplificazioni fiscali", è previsto un anno in più a favore di Equitalia, che pertanto potrà avviare l'esecuzione forzata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Modifiche agli obblighi di indicazione del domicilio fiscale

Interessante modifica è intervenuta con il decreto "semplificazioni fiscali", relativamente all'indicazione del domicilio con precisazione dell'indirizzo. L'art. 2, al comma 7, D.L. 16/2012, dispone la modifica dell'art. 58 e la soppressione dell'art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Andando per ordine è bene ricordare che la precedente versione dell'art. 58, al comma 4, disponeva l'obbligo di indicare in tutti gli atti, contratti, denunce e dichiarazioni che venissero presentati agli Uffici finanziari, il Comune di domicilio fiscale con la precisazione dell'indirizzo. La nuova norma dispone, invece, che queste informazioni siano indicate solo ove espressamente richiesto. La modifica è stata introdotta per semplificare e ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, in considerazione anche del fatto che nella maggior parte dei casi le informazioni sul domicilio fiscale sono già disponibili nell'Anagrafe tributaria e, quindi, a disposizione dell'Amministrazione.

Conseguentemente, è stato soppresso l'ultimo periodo del comma 3, art. 60, D.P.R. 600/1973, il quale disponeva che, in caso di omissione della comunicazione del domicilio, la notificazione è eseguita validamente nel Comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale. D'ora in avanti, quindi, quando si presentano istanze, comunicazioni, ecc., all'Amministrazione si potrà omettere l'indicazione del domicilio fiscale, senza inficiare sulla validità dell'atto. L'indirizzo dovrà essere riportato solo quando espressamente richiesto. L'adempimento soppresso, per capire effettivamente il beneficio che porterà ai contribuenti, sarà da valutare solo in seguito all'applicazione pratica, in quanto se l'Agenzia richiederà sempre e comunque l'indicazione dell'indirizzo la norma sarà vanificata. Comunicazioni e adempimenti formali Un'importante semplificazione intervenuta con il D.L. 16/2012, riguarda proprio la comunicazione obbligatorie finalizzate all'ottenimento di benefici fiscali. Si pensi, ad esempio, al regime di tassazione per trasparenza per le società di capitali, il quale è possibile solo previo invio di una comunicazione entro il termine del primo esercizio per il quale si voglia fruire del beneficio; si pensi, ancora, al regime di sospensione Iva previsto per le dichiarazioni di intento, ovvero al regime del consolidato fiscale, ecc. Il comma 1, art. 2, del decreto "semplificazioni fiscali", prevede che la fruizione dei benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione, non è preclusa se il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente una sanzione nella misura minima prevista dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ossia euro 258. Questo è possibile, solo a condizione che non siano già stati avviati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza. La norma in esame, in altre parole, intende salvaguardare il contribuente in buona fede ed è strutturata in modo tale da consentirgli di sanare quei comportamenti che non abbiano prodotto danni per l'Erario, nemmeno in termini di pregiudizio all'attività di accertamento. Novità in tema di sanzioni Il decreto "semplificazioni fiscali" interviene anche in materia di sanzioni amministrative. In particolare, l'art. 11, D.L. 16/2012, dispone nuove sanzioni per:

- l'ipotesi di omessa comunicazione delle minusvalenze realizzate su partecipazioni;
- in tema di accise;
- ed in materia catastale. Andiamo per ordine. Al comma 1 dell'art. 11, si introduce una sanzione per l'ipotesi di omessa comunicazione delle minusvalenze realizzate su partecipazioni immobilizzate che non hanno i requisiti per le minusvalenze su dividendi non tassati. Nel regime sanzionatorio previsto per le disposizioni in commento, non esisteva una specifica sanzione per l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione; infatti, tali circostanze comportavano l'indeducibilità delle minusvalenze non comunicate. Questo, configurava, di fatto una sanzione "impropria", determinando una potenziale violazione del principio di specialità vigente in materia di sanzioni amministrative tributarie. Oggi, con le

modifiche introdotte, le violazioni relative alle obbligatorie comunicazioni di minusvalenze o differenze negative di ammontare superiore ad euro 50.000, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore ad euro 5.000.000, saranno punite con la sanzione amministrativa del 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000. Il decreto "semplificazioni fiscali", con l'intento di incentivare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni in materia di accise, inasprisce le sanzioni relative. In particolare, la norma prevedeva sanzioni da euro 258 ad euro 1.549 per i casi di omissioni, ritardi o irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni a cui sono obbligati i soggetti titolari di autorizzazioni che operano in settori dei prodotti energetici, dell'alcool e delle bevande alcoliche e dell'energia elettrica. La tempestiva e corretta dichiarazione da parte dei soggetti obbligati è fondamentale per la repressione di possibili frodi, tanto onerose per le casse statali e, fino ad ora, sanzioni tanto irrisorie, non costituivano un valido deterrente.

Con le modifiche introdotte, le attuali sanzioni sono state sostituite con una minima di euro 3.000 ed una massima di euro 30.000. Novità anche in materia catastale Il comma 7, art. 11, D.L. 16/2012, interviene determinando sanzioni quadruplicate nell'importo minimo e massimo, previste in ambito catastale. Saranno così puniti i soggetti intestatari di unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta, che non presentino gli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'art. 2, co. 5-bis, L. 26 febbraio 2011, n. 10.

Sicurezza ed igiene del lavoro

**Sicurezza - Sulle attrezzature di lavoro il nuovo regime abilitante per un utilizzo corretto**

In seguito all'accordo 21 dicembre 2011 inerente alla formazione dei lavoratori, dei preposti dei dirigenti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha emanato un altro accordo 22 febbraio 2012 sull'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché sulla regolamentazione dei percorsi formativi e sui possibili soggetti erogatori della stessa. L'obiettivo del nuovo provvedimento è, non solo la tutela degli stessi lavoratori adibiti all'uso di queste attrezzature, ma anche il garantire l'incolumità dei terzi presenti. Tuttavia, questo nuovo inquadramento potrebbe appesantire ulteriormente la gestione aziendale, anche soprattutto sotto il profilo dei costi.

Mario Gallo, Il Sole 24 ore - Ambiente & Sicurezza, 10.04.2012, n. 7

Prosegue ancora senza soste il processo di completamento del D.Lgs. n. 81/2008; infatti, a distanza di circa due mesi dalla pubblicazione dell'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, in materia di formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, per effetto del rinvio contenuto al comma 5, art. 73, lo scorso 22 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha emanato l'accordo concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché la regolamentazione dei percorsi formativi e l'individuazione dei soggetti erogatori [1]. Questo provvedimento era particolarmente atteso in quanto, nell'integrare il "modello formativo universale" del D.Lgs. n. 81/2008, ha introdotto il nuovo regime che può essere definito della "patente" obbligatoria per la conduzione di quelle attrezzature che, visti anche i dati statistici sugli infortuni sul lavoro negli ultimi anni, hanno presentato un profilo di rischio più elevato. Si tratta, pertanto, di una nuova regolamentazione che ha segnato un deciso passo in avanti sulla strada della formazione efficace, secondo un meccanismo basato su moduli teorici (giuridico-normativo e tecnico) e moduli pratici con dei monte ore differenziati per tipologia di attrezzatura.

L'obiettivo, però, non è solo quello della tutela dei lavoratori ma anche di quella dei terzi ed è anche in questa direzione che deve leggersi il dimensionamento del campo applicativo, sia oggettivo che soggettivo, che risulta particolarmente ampio. Tuttavia, inevitabilmente questo nuovo e articolato quadro regolamentare rischia anche di appesantire ulteriormente la già complicata gestione aziendale, oltre che determinare un ulteriore aggravio di costi proprio in un momento così delicato per il Paese, di profonda crisi economica. Proprio questa realtà è alla base della scelta di prevedere una *vacatio legis* molto lunga di ben dodici mesi, che diventano addirittura trentasei per i lavoratori già incaricati della conduzione delle attrezzature; ma la spiegazione di questa scelta sembra essere legata anche ai requisiti tecnico-organizzativi minimi previsti per i soggetti formatori che si presentano particolarmente stringenti ed esigono, pertanto, un ragionevole lasso temporale per adeguarsi.

Il campo applicativo

Passando all'analisi dei profili più significativi e critici di questo nuovo accordo, che entrerà in vigore il 12 marzo 2013 con la previsione, però, di un "corposo" regime transitorio, occorre preliminarmente osservare che il provvedimento è composto di una parte generale e di dieci allegati tecnici non sempre perfettamente coordinati tra di loro (si vedano le *tabelle 1 e 2*). Lo stesso trova la sua genesi nel rimando previsto dal legislatore all'art. 73, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, che ha attribuito alla Conferenza permanente il compito di regolamentare "*le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione*". Pertanto, un primo aspetto che occorre subito rilevare è che il nuovo provvedimento non ha definito solo il sistema formativo ma anche le condizioni per il rilascio del "*titolo abilitante*" alla conduzione delle attrezzature di lavoro individuate al punto A quali, per esempio, piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobili. Da una prima lettura è possibile riscontrare che il campo applicativo oggettivo è più vasto di quello inizialmente ipotizzato e ha compreso anche attrezzature di grande diffusione come, per esempio, i classici "muletti" rispetto ai quali l'obbligo formativo (Allegato VI) è apparso forse un pò eccessivo se paragonato a quello previsto per altre tipologie di attrezzature.

Per quanto riguarda, invece, l'ambito soggettivo occorre rilevare che lo stesso ha compreso non solo i lavoratori subordinati ed equiparati (soci lavoratori, associati in partecipazione d'opera ecc.) definiti all'art. 2, comma 1, lettera *a*), D.Lgs. n. 81/2008, ma anche i soggetti elencati al comma 1, art. 21, i componenti dell'impresa familiare (art. 230-*bis*, c.c.), i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'art. 2222, c.c., i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, nonché gli artigiani e i piccoli commercianti. Infatti, agli stessi è imposto, tra l'altro, l'obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III [art. 21, comma 1, lettera *a*)] ed è sulla base di questo principio, nonché del termine ampio utilizzato dal legislatore al comma 5, art. 73, di "operatore", che nell'accordo 22 febbraio 2012 è stato sottolineato che questo nuovo regime deve essere applicato anche nei confronti di questi soggetti i quali, per poter condurre una delle attrezzature elencate, devono possedere questa nuova "patente" che, per altro, si aggiunge a quella richiesta dalla disciplina del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cosiddetto "Codice della strada") in materia di guida dei veicoli.

Pertanto, a titolo esemplificativo, qualora in una piccola azienda una gru o un semplice muletto sia utilizzato direttamente dal datore di lavoro anche questi deve possedere l'abilitazione richiesta dal comma 5, art. 73; non solo, ma anche nell'ipotesi in cui il titolare di una ditta senza lavoratori subordinati o equiparati intenda utilizzare una delle attrezzature previste al punto A è tenuto a frequentare il percorso formativo obbligatorio delineato dall'accordo. Questo nuovo sistema abilitante, quindi, è destinato ad avere effetti molto pesanti, non solo sul piano della formazione dei lavoratori, ma anche sul quadro delle verifiche dell'idoneità tecnico-professionale negli appalti, subappalti e nei contratti di lavoro autonomo (art. 26 e, per l'edilizia, Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008).

I soggetti formatori abilitati e i requisiti dei docenti

Definito l'ambito applicativo occorre rilevare che anche in questo caso, come accaduto per la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione (art. 34, D.Lgs. n. 81/2008) [2], la Conferenza permanente ha individuato un gruppo particolarmente numeroso di soggetti formatori abilitati [lettera *b.1*)] che dovranno possedere anche i requisiti e le dotazioni tecniche minime individuate nell'Allegato I. Tra questi spiccano, in particolare, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti di formazione professionale, l'INAIL, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore d'impiego delle attrezzature previste dall'accordo (anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate) alcuni ordini professionali (ingegneri, architetti ecc. - art. 98, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008) nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro riconosciute dagli stessi, gli enti bilaterali, gli organismi paritetici, le scuole edili.

Inoltre, l'accordo ha abilitato anche le aziende produttrici, distributrici, noleggiatrici e utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) purché dispongano di una specifica organizzazione per la formazione, accreditata in conformità al modello regionale e secondo l'intesa 20 marzo 2008 [3] e in deroga all'esclusione dall'accREDITAMENTO prevista dalla medesima intesa. Tuttavia, in questo elenco non mancano alcuni soggetti che destano qualche perplessità rispetto all'attività istituzionale che sono chiamati a svolgere; è il caso, per esempio, delle aziende sanitarie locali che esercitano anche funzioni di organo di vigilanza (art. 13, D.Lgs. n. 81/2008).

Per quanto riguarda, invece, i requisiti di qualificazione dei docenti l'accordo ha previsto un'esperienza documentata, almeno triennale, nel settore della formazione e/o nel settore della prevenzione, della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro; inoltre, sono abilitati alla docenza anche coloro che possono dimostrare un'esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature elencate, compreso il personale interno alle aziende utilizzatrici. In effetti, si tratta, come spesso accade in questi casi, di requisiti alquanto generici e che probabilmente saranno prossimamente rivisti e meglio definiti dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro alla quale spetta, occorre ricordare, il compito di elaborare i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6, comma 8, lettera *m-bis*), D.Lgs. n. 81/2008).

L'articolazione del percorso formativo e la modalità *e-learning*

Nell'accordo è stato privilegiato il meccanismo formativo basato su moduli teorici (giuridico-normativo e tecnico) e pratici di durata complessiva minima di otto ore e massima di sedici ore, differenziati per tipologia di attrezzatura, con la previsione di verifiche intermedie e finali (si veda la *tabella 3*). In particolare, il modulo giuridico-normativo è riconosciuto come credito formativo per i corsi abilitanti per le altre attrezzature di lavoro similari.

Il percorso suggerito ha carattere minimale e aggiuntivo rispetto a quello disciplinato dall'accordo StatoRegioni 21 dicembre 2011 sulla formazione, *ex art.* 37, D.Lgs. n. 81/2008, e per rendere più incisiva ed efficace l'azione formativa al punto 3.1.1 è previsto non solo l'obbligo per il soggetto formatore d'individuare un responsabile del progetto (che può essere anche il docente), ma è stato stabilito anche un numero massimo di partecipanti per ogni corso, pari a 24 discenti, nonché l'obbligo di svolgimento delle attività pratiche in un'area appositamente attrezzata, che soddisfi i requisiti individuati nell'Allegato I, e con un rapporto istruttore/allievi che non deve essere superiore di 1 a 6.

Sul piano metodologico l'accordo ha prescritto anche interventi attivi che garantiscano un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula.

Pertanto, sono privilegiati i lavori di gruppo e, al tempo stesso, è stata rimarcata la centralità della didattica applicativa che deve prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazioni e prove di gestione autonoma da parte dell'allievo dell'attrezzatura nelle condizioni di utilizzo normali e anormali prevedibili (come, per esempio, nei casi di guasto) comprese quelle straordinarie e di emergenza. A corollario, come l'accordo 21 dicembre 2011 in materia di formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, anche nel nuovo provvedimento è riconosciuta la possibilità di svolgere alcune lezioni in modalità *e-Learning*, limitatamente alla formazione generale concernente rispettivamente i moduli giuridico-normativo e tecnico (Allegati III e seguenti) e nel rispetto delle stringenti condizioni dell'Allegato II (punto 3.3.2).

Gli obblighi di frequenza e delle verifiche intermedie e finale

Per il conseguimento dell'abilitazione, nell'accordo è anche previsto che al termine dei due moduli teorici, al di fuori del numero di ore di lezione previste, è obbligatoria la prova di verifica intermedia tramite un questionario a risposta multipla; per il passaggio al modulo pratico occorrerà fornire almeno il 70% delle risposte esatte, in caso contrario occorrerà ripetere i due moduli.

Analogamente, al termine di ognuno dei moduli pratici è prevista una prova pratica di verifica finale. L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% delle ore di lezione (quindi, sono ammesse le assenze solo nella misura massima del 10%, percentuale questa molto ridotta) consente il rilascio dell'attestato di abilitazione da parte del soggetto formatore.

Tabella 1

- L'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 sulla formazione relativa a particolari attrezzature di lavoro: l'ambito applicativo e i soggetti formatori	
Oggetto dell'Accordo	Definizione del regime di abilitazione per la conduzione di particolari attrezzature di lavoro (art. 73, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008)
Ambito oggettivo	Utilizzo delle seguenti attrezzature di lavoro: a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili; b) Gru a torre; c) Gru mobile; d) Gru per autocarro; e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (<i>compresi quindi anche i c.d. "muletti"</i>); f) Trattori agricoli o forestali; g) Macchine movimento terra (<i>ossia escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli</i>); h) Pompa per calcestruzzo
Ambito soggettivo	- Lavoratori subordinati ed equiparati (<i>art. 2, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008</i>) - Collaboratori familiari (<i>230-bis c.c.</i>), lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti (<i>art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008</i>)
I soggetti formatori abilitati	- Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali ecc.); - Enti di formazione professionale; - Ministero del Lavoro e P.S. mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro; - INAIL; - Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore d'impiego delle attrezzature previste dall'Accordo, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate; - Gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008 (coordinatori nei cantieri), nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali; - Aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) delle attrezzature elencate dall'Accordo, purché dotate di un'organizzazione per la formazione accreditata; - Organismi paritetici ed enti bilaterali istituiti nei settori di impiego delle attrezzature oggetto della formazione; - Scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici; - Altri soggetti formatori indicati alle lett. <i>g) e h)</i> dell'Accordo

Entrata in vigore	- 12 marzo 2013. - Un regime particolare è previsto per quanto riguarda la formazione pregressa e la fase transitoria.
-------------------	---

Tabella 2

- I requisiti minimi dei corsi di abilitazione definiti dagli allegati all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012		
Allegato	Oggetto	Le principali disposizioni in sintesi
I	Requisiti di natura generale: idoneità dell'area e disponibilità delle attrezzature	<ul style="list-style-type: none"> - Definisce i requisiti per le attività formative pratiche - Deve essere disponibile un'area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l'attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti, gradini ecc.) tali da consentire l'effettuazione di tutte le manovre pratiche in sicurezza - Le attrezzature e gli accessori devono essere conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione, e adattati in modo da consentire l'intervento da parte dell'istruttore o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l'effettuazione in sicurezza delle attività - Devono essere disponibili i necessari DPI adeguati all'attività da svolgere
II	La formazione tramite <i>e-Learning</i> sulla sicurezza e salute sui lavori	<ul style="list-style-type: none"> - La formazione tramite <i>e-Learning</i> è consentita solo per i moduli giuridico-normativo e tecnico (cfr. 3.3.2) - La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo - Deve essere garantito un esperto (<i>tutor</i> o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Il <i>tutor</i> deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro - Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee - Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato - La durata della formazione deve essere validata dal <i>tutor</i> e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'<i>e-Learning</i>

da III a X	Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico	<ul style="list-style-type: none"> - Gli Allegati dal III al X disciplinano per ogni tipologia di attrezzatura per la quale è prescritta l'abilitazione i contenuti del percorso formativo (2 moduli teorici e moduli pratici), la durata, nonché le modalità di valutazione dell'apprendimento - Al termine dei due moduli teorici, al di fuori del numero di ore di lezione previste, è obbligatoria la prova di verifica intermedia tramite un questionario a risposta multipla - Per il passaggio al modulo pratico occorrerà fornire almeno il 70% delle risposte esatte; in caso contrario occorrerà ripetere i due moduli - Al termine di ognuno dei moduli pratici e al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici dovrà essere sostenuta una prova pratica di verifica finale - L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione
------------	--	--

L'attestato di abilitazione: requisiti, validità territoriale e temporale e aggiornamento

Nell'accordo 22 febbraio 2012 sono stati definiti anche i requisiti che l'attestato di abilitazione deve possedere:

- denominazione del soggetto formatore;
- dati anagrafici del partecipante;
- specifica della tipologia di corso seguito;
- monte ore frequentato;
- ecc.

E' stata fornita anche una precisazione molto importante inerente all'efficacia dello stesso attestato da un punto di vista temporale; infatti, nell'accordo le Regioni e le Province autonome, in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si sono impegnate a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati. Pertanto, questo comporta che un attestato rilasciato, per esempio, da un ente di formazione sito nella regione Abruzzo o Marche ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

Invece, per quanto riguarda la validità temporale la stessa è di 5 anni decorrenti dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione. A tal fine è previsto il rinnovo previa frequenza a un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore devono riguardare gli argomenti dei moduli pratici riportati negli Allegati III e seguenti.

Il riconoscimento della formazione pregressa

Un articolato regime è previsto al punto 9 per quanto riguarda il riconoscimento della formazione pregressa. L'accordo ha individuato tre fattispecie e, in primo luogo, ha fatto salvi i corsi effettuati alla data del 12 marzo 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento) che per ciascuna tipologia di attrezzatura di lavoro abbiano contenuti e durata minima corrispondenti a quelli previsti negli Allegati III e seguenti e prevedano la verifica finale dell'apprendimento (caso "a"). Per quelli, invece, aventi una durata complessiva inferiore a quella prevista dagli Allegati (purché composti dal modulo teorico, dal modulo pratico e con verifica finale dell'apprendimento) i corsi conservano la validità purché siano integrati tramite il modulo di aggiornamento (punto 6) entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo stesso, ossia il 12 marzo 2015 (caso "b"). Inoltre, l'accordo ha considerato validi anche i corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale a condizione che entro la 12 marzo 2015 siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e dalla verifica finale dell'apprendimento (caso "c").

Tuttavia, ai fini dell'aggiornamento occorre tenere presente che al punto 9.2 è stato opportunamente precisato che, in virtù della regola generale, gli attestati di abilitazione già rilasciati hanno una validità di 5 anni che decorrono rispettivamente dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento (caso "a") o dalla data di aggiornamento (caso "b") o dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento (caso "c"). In ogni caso, al punto 9.3 è stato anche previsto che la validità è subordinata anche alla disponibilità del registro del corso (che deve essere conservato per 10 anni dalla conclusione) che deve riportare, oltre che gli elementi canonici (firme dei discenti, orari, docenti ecc.), anche gli esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica.

Molte perplessità, invece, ha destato il regime particolare previsto per i lavoratori del settore agricolo; infatti, in questo caso coloro che alla data di entrata in vigore dell'accordo 22 febbraio 2012 sono in possesso di un'esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento che deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell'accordo stesso, ossia entro il 12 marzo 2017.

Tabella 3

- Il percorso formativo generale		
Attrezzatura	Moduli teorici (ore) [*]	Moduli pratici (ore)
Piattaforma di lavoro mobili elevabili (PLE)	4 Giuridico: 1 Tecnico: 3	4 (PLE con stabilizzatori) 4 (PLE senza stabilizzatori) 6 (PLE con e senza stabilizzatori)
Gru caricatori idrauliche	4 Giuridico: 1 Tecnico: 3	8
Gru a torre	8 Giuridico: 1 Tecnico: 7	4 (gru a rotazione in basso) 4 (gru a rotazione in alto) 6 (gru a rotazione in basso e in alto)
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo	8 Giuridico: 1 Tecnico: 7	4 (carrelli industriali semoventi) 4 (carrelli semoventi a braccio telescopico) 4 (carrelli elevatori telescopici rotativi) 8 (carrelli elevatori industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico, telescopici rotativi)
Conduzione gru mobili (corso base)	7 Giuridico: 1 Tecnico: 6	7
Conduzione gru mobili (modulo aggiuntivo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile)	4 Tecnico: 4	4

Trattori agricoli o forestali	3 Giuridico: 1 Tecnico: 2	5 per trattori a ruote 5 per trattori a cingoli
Escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli	4 Giuridico: 1 Tecnico: 3	6 per escavatori idraulici 6 per escavatori a fune 6 per caricatori frontali 6 per terne 6 per autoribaltabili a cingoli 12 per escavatori idraulici, caricatori frontali, terne
Pompe per calcestruzzo	7 Giuridico: 1 Tecnico: 6	7
[*] Possono essere svolti anche in modalità e-Learning.		

Il regime transitorio e la clausola di salvaguardia e di non regresso

Altri due profili d'indubbia rilevanza hanno riguardato il regime transitorio e la clausola di "salvaguardia" e di "non regresso"; in relazione al primo, al punto 12.1 è stato stabilito che i lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature elencate devono conseguire l'abilitazione entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo stesso. Pertanto, a conti fatti, i lavoratori che alla data del 12 marzo 2013 risulteranno essere adibiti a queste attrezzature avranno poi a disposizione altri due anni per conseguire l'abilitazione in base al nuovo accordo; è opportuno osservare che la norma, in questo caso, ha considerato i "lavoratori" e non gli "operatori" e questo potrebbe lasciare intendere che sono esclusi i soggetti di cui al comma 1, art. 21, D.Lgs. n. 81/2008; è questo un nodo interpretativo non secondario da sciogliere, anche se considerata la *ratio* della norma appare lecito ritenere che si tratti solo di un'imprecisione terminologica dell'estensore.

Infine, per quanto riguarda la clausola di salvaguardia e di non regresso, l'accordo ha riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di introdurre o di mantenere in questo ambito le disposizioni più favorevoli in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, fermo restando però che l'attuazione dell'accordo stesso non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma. Il contenuto di questa norma non appare molto chiaro ma la speranza è che non favorisca possibili differenziazioni territoriali per effetto delle quali il livello di difficoltà per il conseguimento delle abilitazioni potrebbe essere notevolmente diverso da una regione a un'altra, innescando così immaginabili possibili meccanismi perversi.

[1] *In S.O. n. 47 alla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2012, n. 60.*

[2] *Si veda l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 21 dicembre 2011.*

[3] *"Intesa fra il Ministero del lavoro e delle previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131", nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009, n. 18.*



Dal Ministero del Lavoro il Piano dei controlli 2012 per la difesa contro il nero

Da una attenta analisi della realtà economica e sociale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha predisposto un "Documento di programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno 2012" che terrà in considerazione anche la crisi economica (quindi, il rallentamento dell'attività imprenditoriale) che sta caratterizzando il periodo, che ha reso impossibile prescindere dalla scelta, già effettuata negli anni precedenti, di investire in "una azione di vigilanza fortemente selettiva e qualitativa, volta a realizzare un'effettiva tutela delle condizioni dei lavoratori". Lo scopo del documento è quello di contrastare i fenomeni di irregolarità emersi nei diversi ambiti locali, differenziando i controlli in particolare in funzione dell'impiego di lavoro nero, delle modalità di appalto, di subappalto e di distacco, della corretta qualificazione dei rapporti di lavoro ecc.

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 10.04.2012, n. 7

Il delicato tema dei controlli in materia di lavoro negli ultimi mesi è ritornato nuovamente al centro dell'attenzione per effetto sia del comunicato 7 febbraio 2012, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto i risultati dell'attività ispettiva svolta nel 2011 e gli obiettivi e le linee d'intervento per il 2012, sia dell'emanazione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" [1], che all'art. 14 ha previsto importanti innovazioni che stanno originando un acceso dibattito soprattutto sul possibile allentamento dei controlli in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Tutto questo proprio quando da una prima lettura dei dati diffusi dal Ministero è emerso ancora una volta uno spaccato dell'economia italiana particolarmente preoccupante, la notevole diffusione del lavoro nero che ha rappresentato di per sé uno dei fattori causali più significativi del fenomeno infortunistico; infatti, anche se rispetto al 2011 il numero dei "lavoratori sommersi" è in calo (117.955 contro i 151.000 dell'anno precedente) questa contrazione è riconducibile, sostanzialmente, da un lato alla restrizione del campo di applicazione della normativa sanzionatoria (al solo lavoro subordinato) e, dall'altro, alla riduzione dei livelli occupazionali nonché alla notevole crescita del ricorso di forme contrattuali di lavoro flessibile, con particolare riferimento ad alcune regioni del Nord.

Per queste regioni il Ministero del Lavoro, Direzione generale per l'Attività Ispettiva, ha messo a punto il consueto documento programmatico per l'anno 2012 che, nello specificare le linee strategiche d'intervento, ha orientato l'attività di vigilanza verso il contrasto di quei fenomeni di irregolarità che sono emersi nei diversi ambiti locali, differenziando, quindi, i controlli secondo le specificità emerse in primo luogo a livello regionale e con particolare riferimento all'impiego di lavoro nero, alle modalità di appalto, di subappalto e di distacco, alla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro, alla salute e alla sicurezza sul lavoro, alle pari opportunità e all'occupazione irregolare di minori.

I risultati del 2011: necessario un nuovo regime per la tutela dal "nero"

Secondo i dati diffusi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nel corso del 2011 sono state ispezionate 244.170 aziende (che, è opportuno evidenziarlo, corrisponde ad appena il 10% dei circa 2 milioni di aziende esistenti censite presso gli Istituti previdenziali), di cui ben 149.708 sono risultate irregolari. Si tratta di un dato allarmante in quanto circa il 61% di quelle sottoposte a verifica in gran parte dei casi ha commesso irregolarità sostanziali.

In effetti, questo risultato ha risentito certamente anche dell'intensificazione dell'attività ispettiva; occorre considerare, infatti, che nel 2011, in alcune Regioni, è stato registrato un notevole incremento di controlli effettuati rispetto a quelli inizialmente programmati, è il caso della Campania (+12%), della Liguria (+10%), della Toscana (+10%), della Puglia (+6%), delle Marche (+6%) e dell'Abruzzo (+5,6%). Nel corso degli accessi sono stati individuati ben 278.268 lavoratori irregolari e, come già accennato, 117.955 lavoratori in nero; si tratta di un risultato che trova la sua genesi in diversi fattori causali - primo fra tutti l'ormai insostenibile costo del lavoro - che ha determinato un effetto particolarmente negativo. Il datore di lavoro per non fare emergere i rapporti in "nero" omette quasi completamente quelle tutele fondamentali (sorveglianza sanitaria, formazione ecc.) del diritto alla salute di questi lavoratori che così, purtroppo, sono doppiamente penalizzati e più esposti agli infortuni sul lavoro. Pertanto, proprio in virtù di questo fenomeno e del principio della prevalenza di questo diritto (bene autonomo d'interesse generale) rispetto ad altri pur meritevoli di protezione (art. 32 e 41, comma 2, Cost.), si è resa necessaria l'adozione di un urgente adattamento alla vigente normativa che incentivi, quantomeno, i datori di lavoro ad adempiere integralmente gli obblighi di sicurezza anche nei confronti dei lavoratori in nero.

Sotto questo profilo è stato registrato anche la necessità di un intervento sull'istituto della sospensione dell'attività imprenditoriale, regolato dall'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, rispetto al quale, in realtà, non è chiaro fino a che punto svolga una reale ed efficace azione prevenzionale, fine questo che dovrebbe essere quello ultimo; nel corso del 2011 sono stati adottati 8.564 provvedimenti di sospensione per l'utilizzo di manodopera sommersa [2] e solo 36 di sospensione per gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza (si veda la *tabella 1*).

Occorre rilevare che il numero dei provvedimenti di quest'ultimo tipo sono in calo rispetto al 2010 (60), ma potrebbe prossimamente subire significativi aumenti per effetto dell'attuazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), introdotto con l'art. 8, D.Lgs. n. 81/2008, sul quale la Conferenza Stato-Regioni ha espresso lo scorso 21 dicembre 2011 un parere favorevole al relativo decreto attuativo [3]. Inoltre, sempre nel corso del 2011 sul fronte degli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro è stato registrato un calo del numero delle violazioni pari al -16% che, secondo il Ministero, è sostanzialmente riconducibile a due fattori:

- la crisi economica in atto che, inevitabilmente, ha contratto le attività edili;
- il deficit di organico del personale ispettivo tecnico che *"comporta un'assoluta urgenza di prevedere almeno percorsi di "riqualificazione" delle risorse amministrative già in servizio presso il Ministero o l'attivazione di procedure concorsuali"*.

Le violazioni sul lavoro minorile e delle lavoratrici madri

E' necessario osservare che, tuttavia, questo dato è parziale in quanto non comprende i risultati dell'attività ispettiva delle aziende sanitarie locali e degli altri organi di vigilanza. In questo ambito l'attività di controllo ha consentito di rilevare anche numerose violazioni sia in materia di lavoro minorile (1.367 con punte molto preoccupanti nel settore dell'edilizia che è, per altro, a maggior rischio d'infortuni sul lavoro) sia di tutela delle lavoratrici madri (2.253).

Questi sono risultati particolarmente significativi che hanno espresso il grave problema della tutela del diritto alla salute di tali "categorie deboli di lavoratori", quasi sempre considerate marginalmente se non addirittura ignorate nel documento di valutazione dei rischi, malgrado il precetto contenuto nell'art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, e la disciplina speciale che ha previsto un regime articolato di divieti e d'incompatibilità e ha imposto un'analisi differenziata dei rischi [4].

Tabella 1

- Monitoraggio applicazione art. 14 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, modificato dall'art. 11 del D.Lgs n. 106/2009

Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Provvedimenti di sospensione attività imprenditoriali gennaio-dicembre 2011

Direzione generale per l'attività ispettiva

Settore merceologico	Provvedimenti di sospensione					di cui per gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della disciplina in materia di tutela	n. provvedimenti revocati per regolarizzazione	Importo sanzione aggiuntiva a riscossa per la regolarizzazione	% provvedimenti revocati su provvedimenti adottati
	Totale provvedimenti	di cui per l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura = o > al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro							
		n. provvedimenti	lavoratori impiegati						
			regolari	in nero	di cui clandestini				
Edilizia	2.396	2.361	3.043	4.121	144	35	1.910	Euro 2.879.500,00	80%

Pubblici esercizi	3.094	3.083	6.362	6.407	100	0	2903	Euro 4.376.000,00	94%
Commercio	1.196	1.196	2.027	2.275	60	1	1.081	Euro 1.624.500,00	90%
Industria	407	407	978	1.707	296	0	245	Euro 367.500,00	60%
Artigianato	810	808	1.736	1.859	105	0	705	Euro 1.059.000,00	87%
Agricoltura	217	217	442	707	46	0	185	Euro 277.500,00	85%
Servizi	267	265	384	593	26	0	234	Euro 351.000,00	88%
Metalmeccanica	104	102	238	180	2	0	86	Euro 129.000,00	83%
Trasporti	32	32	68	60	3	0	29	Euro 43.500,00	91%
Studi professionali	16	16	14	29	3	0	15	Euro 22.500,00	94%
Spettacolo	25	25	162	202	1	0	20	Euro 30.000,00	80%
Totale	8.564	8.512	15.454	18.140	786	36	7.413	Euro 11.160.000,00	87%

	Totale lavoratori impiegati	33.594	54%	% nero su lavoratori impiegati	
			87%	% provvedimenti revocati su provvedimenti adottati	
Fonte: Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale					

Riquadro1

- Le principali linee di azione ispettiva del piano per il 2012 del Ministero del Lavoro

1. Interventi ispettivi programmati

- numero complessivo delle aziende da ispezionare per il lavoro nero: 138.967
- numero complessivo delle aziende da ispezionare in materia di sicurezza sul lavoro: 20.000

2. Obiettivi dell'attività ispettiva

- contrasto al lavoro nero
- contrasto al sommerso totale e all'impiego di extracomunitari irregolari
- controlli in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (edilizia, settore ferroviario, esposizione a radiazioni ionizzanti, lavori in luoghi confinati o sospetti d'inquinamento)
- controlli degli appalti pubblici e privati, distacco e delle somministrazioni irregolari
- controlli in materia di lavoro minorile, tutela lavoratrici madri, pari opportunità, assunzione dei disabili
- controlli sul lavoro nelle cooperative e nel settore dell'autotrasporto
- controlli in materia di false prestazioni di lavoro in agricoltura

3. Appalti e subappalti di servizi aventi come oggetto attività manutentive o di pulizia in aree confinate o sospetti d'inquinamento

Verifica della correttezza degli aspetti gestionali ai fini della sicurezza sul lavoro (DUVRI, attuazione delle misure di prevenzione, effettività della formazione, sistema delle emergenze ecc.) degli appalti e subappalti che devono essere svolti in silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione, cunicoli, gallerie ecc. nei quali i lavoratori sono esposti a sostanze tossiche e nocive (D.P.R. n. 177/2011).

Il documento programmatico dell'attività di vigilanza per il 2012

Per quanto riguarda, invece, la programmazione dell'attività di vigilanza per il 2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sembra aver ripercorso la strada già seguita con il piano straordinario del 2011, puntando sulla metodologia del controllo differenziato in base alle specificità locali [5]. Le aree prioritarie d'intervento sono quelle tradizionali:

- impiego di lavoro nero e clandestino;
- appalti, subappalti e distacco;
- lavoro minorile;
- qualificazione dei rapporti di lavoro;
- false prestazioni di lavoro in agricoltura;
- salute e sicurezza sul lavoro.

In totale sono previste 138.967 ispezioni ripartite su base regionale numero di poco inferiore a quello che è stato previsto per il 2011, ossia 144.252.

In relazione alle ispezioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nel documento programmatico per il 2012, sono previsti 70 accertamenti per ciascun ispettore (circa 6 al mese), escluse le eventuali visite successive, per un totale di 20.000 aziende che devono essere ispezionate; tuttavia, a causa dell'ormai cronica carenza di organico il Ministero ha disposto che il personale tecnico non potrà essere utilizzato nello svolgimento delle verifiche degli ascensori e dei montacarichi, che *"non rappresentano compiti prioritari in termini di efficacia ed efficienza per l'Amministrazione"* in quanto i controlli possono essere svolti da altri soggetti (si veda il riquadro 1).

Gli interventi dovranno essere pianificati su scala regionale nell'ambito dei Comitati di coordinamento (art. 7, D.Lgs. n. 81/2008) e questo dovrebbe portare a una collaborazione sinergica con gli altri enti di vigilanza le aziende sanitarie locali in primo luogo che potrebbe prevenire sovrapposizioni e dispersioni nei controlli.

L'attività di vigilanza in edilizia

Pertanto, per effetto dell'attuale modello di ripartizione delle competenze ispettive disegnato dal legislatore nell'art. 13, D.Lgs. n. 81/2008, nel 2012 l'attività di vigilanza del personale delle direzioni territoriali sarà indirizzata prioritariamente verso il settore dell'edilizia, che anche in questo periodo sta presentando un andamento infortunistico allarmante, attraverso controlli mirati non solo agli aspetti tecnici ma anche a quelli amministrativi, con particolare attenzione alla filiera degli appalti e dei subappalti, che frequentemente interessano questo settore.

Gli accessi ispettivi sono programmati, non solo per i cantieri di dimensioni grandi e medie, ma anche in quelli più piccoli, in relazione ai quali è rilevante l'incidenza statistica degli infortuni gravi.

Tabella 2

- I luoghi sospetti d'inquinamento e confinati (D.Lgs. n. 81/2008)		
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento	art. 66	<i>"pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri"</i>
Presenza di gas negli scavi	art. 121	<i>"pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere che presentano pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo a infiltrazione di sostanze pericolose"</i>
Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos	Allegato IV, punto 3	<i>"tubazioni, canalizzazioni e recipienti, quali vasche, serbatoi e simili ove sia possibile la presenza di gas, vapori nocivi o polveri infiammabili o esplosivi o una temperatura dannosa"</i>

I controlli per appalti e subappalti negli spazi confinati

Un altro capitolo molto importante del documento programmatico per il 2012 ha riguardato il mondo degli appalti e dei subappalti aventi come oggetto le attività manutentive o di pulizia su aree confinate o sospette d'inquinamento (silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione, cunicoli, gallerie ecc.), che maggiormente possono esporre a gravi rischi i lavoratori che, come è stato opportunamente sottolineato in questo documento, non sempre è preparato a operare in questi ambienti (si veda la *tabella 2*).

Pertanto, come già accaduto nel 2011, anche nel 2012 l'azione ispettiva sarà basata su controlli in questo ambito, secondo alcune azioni che saranno condivise nell'ambito dei Comitati regionali di coordinamento, e sulle indicazioni già fornite dallo stesso Ministero nella circolare 9 dicembre 2010, n. 42, poi ripresa sostanzialmente nella successiva circolare 19 aprile 2011, n. 13, che ha previsto alcune verifiche mirate per quanto riguarda:

- la corretta e la completa elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) da parte dei datori di lavoro-committenti (art. 26, D.Lgs. n. 81/2008);
- le misure di prevenzione e di protezione previste per effettuare l'intervento lavorativo;
- i contenuti e l'"effettività" della formazione/informazione nei confronti dei lavoratori delle aziende appaltatrici sui rischi interferenziali delle attività svolte;
- l'efficienza del sistema organizzativo dell'emergenza.

In relazione a questi controlli occorre anche osservare che le imprese ora dovranno fare i conti con il non facile regime introdotto dal D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, "*Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*" [6], in vigore dal 23 novembre 2011, che ha notevolmente complicato la gestione operativa di questi appalti e subappalti, per altro con diversi punti poco chiari.

In questo provvedimento sono indicati diversi nuovi requisiti di qualificazione che le imprese esecutrici devono possedere per poter operare e che i committenti sono tenuti a verificare (art. 2); tra questi, i più critici sono, senza dubbio, l'impiego di personale in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale, richiesta in ogni caso per i preposti, relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 2094, c.c.) ovvero anche con altre tipologie contrattuali purché certificate ai sensi dell'art. 75 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003.

Altri requisiti importanti sono l'integrale applicazione della parte economica e normativa dei contratti e degli accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale [art. 2, comma 1, lettera h), nonché la specifica formazione e addestramento (art. 2, comma 1, lettera d)].

Proprio in relazione a quest'ultimo requisito occorre precisare che la formazione prevista dal D.Lgs. n.177/2011 dovrà essere regolamentata con un apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in realtà, doveva essere emanato entro lo scorso 21 febbraio 2012; pertanto, la stessa ha carattere speciale ed è aggiuntiva rispetto a quella disciplinata dal recente accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 [7].

Inoltre, è necessario non dimenticare che un altro adempimento non trascurabile è quello posto dall'art. 2, comma 2, che ha reso obbligatoria la certificazione dei contratti di subappalto ai sensi dell'art. 75 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003.

Le altre attività interessate dall'azione ispettiva per il 2012

L'azione ispettiva sarà indirizzata nel 2012 anche al settore ferroviario e a quei settori nei quali i lavoratori sono esposti ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti [8]; i controlli in quest'ultimo caso dovrebbero riguardare solo le strutture sanitarie complesse e quei settori industriali in cui l'impiego di sorgenti di radiazione si presenta qualitativamente e quantitativamente rilevante. Inoltre, sono programmati anche alcuni accertamenti tecnici in materia di sorveglianza di mercato, ambito particolarmente delicato.

I riflessi del D.L. n. 5/2012 sulle ispezioni

Infine, alcune considerazioni conclusive devono essere sviluppate per quanto riguarda i riflessi che potrebbe avere sull'attività ispettiva il nuovo D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (cosiddetto "decreto semplificazioni") il quale al comma 3, art. 14, ha assegnato al Governo il compito di adottare più regolamenti finalizzati a razionalizzare, a semplificare e a coordinare i controlli sulle imprese, sulla base delle direttive generali riportate nel successivo comma 4. E' un obiettivo indubbiamente molto importante ma che ha suscitato un acceso scontro con le parti sociali in quanto alcune previsioni determinerebbero un allentamento dei controlli.

In effetti, questa norma ha presentato alcune ambiguità di fondo (come, per esempio, la soppressione o la riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO-9001 o altra certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato) ma ha indicato anche la strada maestra per l'avvio di una riforma complessiva del sistema dei controlli da parte della Pubblica Amministrazione, soprattutto per prevenire le duplicazioni e le sovrapposizioni e intralciare il meno possibile la normale gestione aziendale.

Tuttavia, da più parti è stato giustamente rilevato, da un lato, il tenore ambiguo di diverse previsioni (generiche) e, dall'altro, il rischio di un allentamento dei controlli in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e, quindi, dell'affievolimento delle garanzie del diritto alla salute del cittadino lavoratore. Questa ipotesi non è troppo remota, infatti, lo scorso 6 marzo 2012 le commissioni Affari costituzionali e Attività produttive della Camera dei Deputati hanno approvato a maggioranza un emendamento che ha escluso, dall'ambito di questo nuovo regime, i controlli proprio in materia di sicurezza, tuttavia, in ogni caso sarà necessario attendere la conversione in legge per conoscere il testo definitivo. Certamente, però, appare necessaria anche in questo ambito una riforma delle attività ispettive, secondo un modello nuovo in parte già tracciato nella legge n. 123/2007, ma poi sostanzialmente disatteso nel D.Lgs. n. 81/2008, che dovrebbe essere definito in chiave primariamente prevenzionale e non meramente repressiva come, invece, accade attualmente.

[1] "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", in *S.O. n. 27 alla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012, n. 33*.

[2] *Questo provvedimento deve essere adottato qualora i lavoratori occupati non risultanti dalla documentazione obbligatoria (in pratica, per gli stessi deve essere stata omessa la comunicazione preventiva dell'assunzione al centro dell'impiego mantenendo così i lavoratori occultati) sono in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.*

[3] *Occorre osservare che la disciplina sulla sospensione dell'attività imprenditoriale per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, regolata dall'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, è ancora in fase transitoria; infatti, il legislatore ha precisato la nozione di "reiterazione" che si ha quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto ha commesso più violazioni della stessa indole. Tuttavia, manca ancora il decreto interministeriale che doveva identificare l'elenco delle cosiddette "violazioni gravi" e nell'attesa occorre fare riferimento a quelle riportate provvisoriamente nell'Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008.*

[4] *Per queste categorie di lavoratori i regimi speciali sono contenuti nella legge n. 977/1967 in materia di lavoro minorile e nel D.Lgs. n. 151/2001 relativo alla tutela delle lavoratrici madri. Per un approfondimento si veda, dello stesso Autore, Guida pratica sicurezza del lavoro, Il Sole 24 Ore, 2011, pag. 287.*

[5] *Si veda la lettera-circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 10 marzo 2011, prot. n. 3472.*

[6] "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", *nella Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2011, n. 260.*

[7] *Per un approfondimento si veda, dello stesso Autore, Sugli "accordi formazione" quali le nuove prospettive per la responsabilità penale?*, in *Ambiente&Sicurezza n. 4/2012, pag. 14; si veda anche, di Cinzia Frascheri, Formazione dei lavoratori: chiarimenti interpretativi sull'applicazione corretta*, in *Ambiente&Sicurezza n. 4/2012, pag. 26.*

[8] *Si veda il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e l'art. 180, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008.*

L'Esperto risponde

Antincendio e prevenzione incendi

■ PREV. INCENDI DEPOSITO GASOLIO

D. Vorrei sapere se alla luce del DPR 151/2011 sia ancora possibile considerare in vigore la deroga prevista per le attività agricole che detengono un deposito di gasolio con capacità inferiore a 9 mc. Oppure se ricade nel nuovo decreto e pertanto si debba inoltrare comunicazione a VV.F.

R. L'attività in questione risulta espressamente contemplata al punto 12 dell'Allegato al D.P.R. n. 151/2011, che ricomprende nella categoria A i depositi di liquidi infiammabili con punto di infiammabilità superiore a 65° per capacità geometrica compresa tra 1 e 9 mc. Peraltro, in virtù del principio di specialità (lex specialis derogat generalis), dovrebbe ancora potersi applicare la disciplina derogatoria di cui al D.M. 19 marzo 1990, alle tassative condizioni ivi previste, qualora trattasi di serbatoio "mobile" destinato ad alimentare macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri, giusta mancata abrogazione espressa ad opera dell'art. 12 del menzionato D.P.R. n. 151/2011.

(Marco Fabrizio, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 10.04.2012)

Ambiente, suolo e territorio

■ DENUNCIA MUD- AZIENDE DEL COMMERCIO

D. Un'azienda del settore commercio, non rientra nell'articolo 184 comma 3 lettere c) d) e g) che impone e la tenuta del registro, iscrizione SISTRI e MUD (denuncia annuale dei rifiuti), ma rientra nella lettera e) attività commerciali, per le quali gli obblighi (registro, SISTRI, MUD) scattano solo alla produzione di rifiuti pericolosi. Nell'anno 2011 questa azienda ha attivato il registro e iscrizione SISTRI per i soli Rifiuti pericolosi. Per errore ha fatto qualche carico di rifiuti non pericolosi. Nell'andare a fare la denuncia 2012 (relativa all'anno 2011) come deve procedere: - dichiarare tutti i rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno 2011 (pericolosi e non pericolosi) indipendentemente da ciò che è stato registrato; - dichiarare solo i pericolosi e i non pericolosi registrati (nel caso specifico per i non pericolosi sono state fatte solo alcune registrazioni) - dichiarare i soli rifiuti pericolosi.

R. Appare innanzitutto corretta la ricostruzione fornita nel quesito in base alla quale, per le attività commerciali rientranti nella lettera e), comma 3, dell'articolo 184 del D.Lgs 152/06, gli adempimenti previsti (Sistri, Registri di carico e scarico e Mud) sono unicamente riconducibili alla produzione di rifiuti pericolosi. A nostro giudizio l'aver registrato per errore anche rifiuti non pericolosi non comporta, in conseguenza, l'obbligo di doverne tener conto in sede di dichiarazione al catasto. A norma dell'articolo 189, comma 3, del D.Lgs 152/06, infatti, sono tenuti alla comunicazione annuale unicamente i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi costituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto. Si ritiene quindi plausibile che nella dichiarazione da effettuare entro il prossimo 30 aprile siano dichiarati i soli rifiuti pericolosi prodotti nel corso dell'anno 2011.

(Pierpaolo Masciocchi, Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 11.4.2012)

**Edilizia e urbanistica****■ LIMITI ALL'APPLICAZIONE DEL VANTAGGIO DEL 55%**

D. *Il mio appartamento è dotato di impianto di riscaldamento autonomo. Avrei intenzione di installare, in un solo ambiente, un climatizzatore con pompa di calore. Per tale intervento spetta la detrazione fiscale? In caso affermativo, in quale misura? Trentasei o 55 per cento? E qual è, eventualmente, la procedura da osservare per fruire di tale beneficio?*

R. Per le spese sostenute nel 2012 la risposta è negativa. La detrazione del 55% (articolo 4 del decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011) si applica per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale nell'ipotesi di impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; oppure di impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione. Ne consegue, quindi, che non risulta possibile fruire della detrazione del 55% relativa all'installazione di un condizionatore con pompa di calore ad integrazione dell'impianto di riscaldamento autonomo preesistente. Inoltre, per il 2012 non è più possibile, per il contribuente, beneficiare dell'agevolazione del 36% (articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/86, introdotto dall'articolo 4 del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011) per le ristrutturazioni edilizie, relativamente alle opere finalizzate al risparmio energetico. Il 36%, infatti, si rende applicabile anche agli interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia e anche in assenza di opere edilizie, ma solo a partire dal 2013, ossia successivamente al termine di vigenza della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. Ciò comporta che, per il periodo d'imposta 2012, gli interventi di riqualificazione energetica, che non consentono il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti per il 55%, sono esclusi dal 36 per cento. (A cura di Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 02.04.2012)

**Economia, fisco, agevolazioni e incentivi****■ LA POLIZZA PER IL MUTUO NON VA IN DETRAZIONE**

D. *Per stipulare un mutuo, la banca mi ha fatto sottoscrivere una polizza vita per un importo di 8.000 euro. Per la prossima dichiarazione dei redditi, riferita al 2011, vorrei sapere se posso detrarre tale somma. Se sì, e se non ci fosse capienza, potrei continuare a detrarre negli anni successivi?*

R. La risposta è negativa. La circolare 15/E/2005 ha evidenziato che, alla formazione della base su cui calcolare la detrazione del 19%, concorrono, oltre agli interessi passivi derivanti dal mutuo ipotecario, gli oneri «assolutamente» necessari alla sua stipula (come, in via esemplificativa, spese notarili connesse al contratto di mutuo, iscrizione e cancellazione di ipoteca, imposta sostitutiva sul capitale prestato); mentre non può essere considerato tale il premio per l'assicurazione dell'immobile, nonché, per stretta similitudine, quello pagato per la polizza vita dal mutuatario, non rinvenendosi in essi il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo. (A cura di Alfredo Calvano, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 02.04.2012)

■ POMPE DI CALORE NON EQUIPARATE AI PANNELLI

D. *Il pannello solare termico attualmente gode della detrazione fiscale del 55 per cento. All'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica vorrei collegare un generatore con resistenza elettrica (pompa di calore) per riscaldare l'acqua dei sanitari. Considerato il risultato finale (cioè, per esempio, l'acqua dei sanitari viene riscaldata, risparmiando sull'utilizzo del gas, come avviene con il pannello solare termico), la spesa relativa all'impianto in discussione può godere degli stessi incentivi fiscali riferiti al pannello solare termico? E in quale misura?*

R. La risposta è negativa. L'impianto con pompa di calore per riscaldare l'acqua sanitaria, nel caso di specie, è frutto di una integrazione dell'impianto fotovoltaico che, come tale, anche per le spese di integrazione non fruisce delle detrazioni del 55 o 36 per cento. Non si tratta, infatti, di installazione di un nuovo pannello solare, ma di una integrazione dell'impianto fotovoltaico. L'impianto fotovoltaico, diretto alla produzione di energia elettrica, non rientra tra gli interventi ammessi espressamente alla detrazione del 55% (articolo 4 del decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011). Infatti, per i pannelli fotovoltaici si applicano le agevolazioni per il conto energia. L'amministrazione finanziaria (con la risoluzione 207/E del 20 maggio 2008) ha precisato che le due agevolazioni (55% e conto energia) hanno finalità diverse, in quanto l'agevolazione della "tariffa incentivante", prevista per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, costituisce una misura a sostegno della produzione di energia elettrica da fonte solare, mentre la detrazione del 55%, operante per la riqualificazione energetica degli edifici, è finalizzata alla riduzione dei consumi. (A cura di Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 02.04.2012)

■ IN UNICO PF I BENI DATI AI SOCI IN COMODATO

D. *Una società in accomandita - con due soci, ciascuno al 50 per cento - possiede un immobile iscritto in bilancio al costo di 500mila euro, e messo a disposizione gratuita dei soci stessi (comodato). La società di comodo deve dichiarare un reddito di 23.750 euro. Tale reddito deve essere dichiarato nel quadro RH dei singoli soci. Gli stessi devono anche dichiarare un ulteriore inesistente reddito al quadro L per l'uso gratuito dell'immobile sociale?*

R. Ai sensi della nuova lettera h-ter), inserita nell'articolo 67 del Tuir dal DI 13 agosto 2011, n. 138, se un imprenditore o una società concedono in godimento dei beni ai familiari o ai soci, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per la concessione in godimento dei beni stessi concorre alla formazione del reddito complessivo del familiare o del socio come reddito diverso e, come tale, dev'essere indicato nel modello Unico persone fisiche. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DI 138/2011, ovvero dall'anno 2012, e nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata già applicando le disposizioni sulla nuova tipologia di reddito diverso.

(A cura di Gianluca Dan, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 02.04.2012)

**Energia****■ PER IL FOTOVOLTAICO SOLO CONTRATTO ENERGIA**

D. *Sto per installare un impianto fotovoltaico presso la mia abitazione. Il mio commercialista mi ha consigliato di accedere alle tariffe agevolate del Gse previste dal "decreto fotovoltaico", poiché la detrazione del 55 per cento, per tale intervento, non è prevista. L'energia prodotta dal fotovoltaico*

rientra tra le energie sostenibili: per quale motivo il costo sostenuto per la produzione di tali energie non può rientrare fra le detrazioni del 36%?

R. È la stessa amministrazione finanziaria che esclude l'applicabilità delle due detrazioni. L'impianto fotovoltaico, diretto alla produzione di energia elettrica, non rientra tra gli interventi ammessi espressamente alla detrazione del 55% (articolo 4 del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011). Infatti, per i pannelli fotovoltaici si applicano le agevolazioni per il conto energia. L'amministrazione finanziaria (risoluzione 207/E del 20 maggio 2008) precisa che le due agevolazioni (55% e conto energia) hanno finalità diverse, in quanto l'agevolazione della "tariffa incentivante", prevista per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, costituisce una misura a sostegno della produzione di energia elettrica da fonte solare, mentre la detrazione del 55 per cento, operante per la riqualificazione energetica degli edifici, è finalizzata alla riduzione dei consumi. Inoltre, l'Amministrazione finanziaria ribadisce che tali agevolazioni non sono fra loro cumulabili, e chiarisce che le spese sostenute per la realizzazione dei pannelli fotovoltaici, finalizzati alla produzione di energia elettrica, non possono essere agevolate con la detrazione del 55 per cento, relativa, invece, agli interventi di risparmio energetico. Allo stesso modo, il pronunciamento esclude l'applicazione anche del 36% (articolo 16 bis del Tuir, Dpr 917/86, introdotto dall'articolo 4 del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011).

(A cura di Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE - L'Esperto Risponde, 02.04.2012)



**© 2012 Il Sole 24 ORE
S.p.a.**

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e
Amministrazione:**
via Monte Rosa, 91
20149 Milano